Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/125/90 20/PA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/125/90 20/PAT GAZZETTA UFFICIALE
SEPT. 45 – OCT. 45

11 OCTRec'd /20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4[illegible]/L.

AP/pa.
8 Oct 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to G.U. No.104 of 30 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.490 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Finance for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.491 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Public Works for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.492 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of War for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(d) Finance — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.493 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of the Navy for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Tuesday, 16 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.490 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Finance for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.491 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Public Works for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.492 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of War for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.493 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of the Navy for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

NOTE :-

RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Tuesday, 16 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

456 G. G. HANNAFORD, Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8 A x

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 30 agosto 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-226 51-574

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 490.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 492.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

1824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 490.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato al presente decreto. (Appendice n. 1).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di Finanza è autorizzato ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità del bilancio di previsione annesso al presente decreto. (Appendice n. 2).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di Finanza, quelle descritte nell'elenco annesso al detto bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 157. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Numero di capitolo	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
	Ministero e Intendenze di finanza	
1	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello in provvedimento dal cessato regime e supplenti ed assegnati (*Spese fisse*)	270.000.000 —
2	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze (*Spese fisse*)	3.500.000 —
3	Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze e spese di riparazioni stravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*)	1.400.000 —
4	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	4.000.000 —
	Spese generali diverse	278.900.000 —
5	Retribuzione ed altri assegni del personale non di ruolo (escluso quello a forma temporanea) del Ministero e delle Intendenze di finanza	35.000.000 —
6	Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	432.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze ed al personale di altre Amministrazioni	18.000.000 —
8	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238; R. decreto 11 luglio 1935, n. 1251) . . .	*per memoria*
9	Compensi ad esperti all'Amministrazione finanziaria per ispezioni e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	300.000 —

N.mm.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
10	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dalla Direzione generale del coordinamento tributario, gli affari generali ed il personale, e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio .	4.000.000—
11	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, in attività di servizio - Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle finanze e relative famiglie	3.000.000—
12	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*)	600.000—
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
14	Spese casuali	200.000—
		61.532.000—
	DEBITO VITALIZIO	
15	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	220.000.000—
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1114, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	300.000—
		220.300.000—
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE	
17	Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) . . .	370.000—
18	Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale (art. 91 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	100.000—
19	Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	1.000—
20	Spese inerenti al funzionamento della Commissione di cui alla legge 11 luglio 1941, n. 655; spese di arredamento, stampati, pubblicazioni, materiale vario, manutenzione, spese di ufficio ed altre spese occorrenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo (*Spesa d'ordine*) . . .	*per memoria*
21	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo ed alla commissione esaminatrice delle domande di iscrizione all'Albo (legge 30 novembre 1939, n. 1886) .	150.000—
22	Contributo annuo dovuto alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi in sostituzione del soppresso contributo integrativo di manenza stradale (art. 1 della legge 7 aprile 1942, n. 402)	19.000.000—
		19.621.000—
	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI	
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione	
23	Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle macche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali di imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1923, n. 560; spese per restituzioni di tasse di licenza per la vendita degli apparecchi di accensione e di diritti per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti (*Spesa obbligatoria*) . . .	200.000—
24	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio - Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed all'art. 12 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 355	120.000—
		320.000—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese varie	
25	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
26	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal R. decreto-legge 30 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3175 (*Spesa obbligatoria*)	22.670.000 —
		22.670.000 —
	SERVIZI DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE	
27	Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto e per il maneggio di valori. Remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto. Rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute dai ricevitori del lotto e dalle loro famiglie per raggiungere la sede delle ricevitorie conferite per trasferimento o per promozione (art. 97 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973)	100.000 —
28	Premi e spese per l'incremento del lotto, pei concorsi e le operazioni a premio e per la repressione del lotto clandestino comprese le spese di giustizia penale .	10.000 —
29	Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto e premi di operosità e di rendimento al personale delle Intendenze di finanza per servizi e prestazioni rese nell'interesse dell'Amministrazione del lotto	125.000 —
30	Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto (articoli 89 e 91 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973) (*Spesa obbligatoria*) . . .	50.000.000 —
31	Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali per il servizio del lotto. Fitto di locali. Spese diverse relative ai servizi del lotto	200.000 —
32	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori. Rimborsi vari (*Spese obbligatorie e d'ordine*) .	20.000 —
33	Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*)	200.000.000 —
		250.455.000 —
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA	
34	Stipendi, paghe, assegni di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, giusta l'art. 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	800.000.000 —
35	Indennità eventuali, di trasmutamento ed altre per la Guardia di finanza; assegni al personale del Corpo addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria .	12.000.000 —
36	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personale della Regia accademia e scuola di applicazione della scuola sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di trasmutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 600). Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento. Spese per arresto di disertori della Guardia di finanza. Spese per l'educazione fisica dei militari del Corpo. Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	1.500.000 —
37	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti; elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti vittime del dovere	150.000 —
38	Somma da rimborsare al Fondo massa della Regia Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, per la somministrazione gratuita del vestiario ai sottufficiali e militari di truppa	50.000.000 —
39	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
40	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 96, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2106. Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (*Spesa obbligatoria*).	1.650.000 —
41	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 361, ed altre spese per la Guardia di finanza	12.000.000 —
42	Spese per il servizio automobilistico	4.000.000 —
43	Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*) . .	3.100.000 —
44	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*)	3.500.000 —
45	Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della Guardia di finanza, per la costruzione in economia con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative	1.000.000 —
46	Spese pei servizi di polizia tributaria	105.000 —
47	Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria; premi di assicurazione del personale salariato, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto	1.040.000 —
48	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia Guardia di finanza .	6.000.000 —
		896.145.000 —
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI	
49	Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	220.000.000 —
50	Premi di operosità, rendimento e compensi per prestazioni straordinarie al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici	12.000.000 —
51	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la conservazione dei catasti terreni, indennità di missione e competenze per altri servizi resi dal personale medesimo; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero .	15.000.000 —
52	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici erariali	3.800.000 —
53	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici erariali	100.000 —
54	Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea . . .	40.000.000 —
55	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	250.000 —
56	Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri sugli atti dei catasti terreni ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777, del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 684, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, e delle tabelle *C* e *D* allegate al regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	1.800.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
57	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spesa obbligatoria*) . .	*per memoria*
58	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*) . . .	10.000 —
59	Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto dei servizi tecnici erariali (*Spese fisse*) . .	3.000.000 —
60	Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spese fisse*)	700.000 —
61	Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni	80.000 —
62	Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti. Acquisto di carta da disegno e di oggetti tecnici diversi. Trasporto di strumenti e di altro materiale tecnico. Spesa per la riproduzione di mappe in conservazione. Spese per adattamenti di locali di ufficio.	500 000 —
63	Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano . . .	100.000 —
64	Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti dei terreni (*Spesa obbligatoria*)	30.000 —
65	Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali	*per memoria*
		297.320.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
66	Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	170.000.000 —
67	Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse	11.800.000 —
68	Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea . . .	30.000.000 —
69	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e indennità di trasmutamento al personale dell'Amministrazione medesima.	5.000.000 —
70	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	3.000 —
71	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza	4.500.000 —
72	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali - Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati - Sussidi di malattia agli operai di detti depositi - Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi - Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	4.000.000 —
73	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per l'imposta generale sull'entrata; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori, spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (*Spesa obbligatoria*)	12.000.000 —
74	Spese per il funzionamento del collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione (art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739)	130.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
75	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione dei valori dei titoli industriali, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione (art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1973, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739)	20.000—
76	Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e agli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco, per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dell'imposta generale sull'entrata, compreso l'oggio sui petrolieri, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni - Spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1939, n. 762 (*Spesa obbligatoria*)	10.000.000—
77	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie . .	4.000—
78	Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (*Spese fisse*)	2.000.000—
79	Fitto di locali per gli uffici esterni (*Spese fisse*) . .	1.500.000—
80	Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico e spese per il trasmutamento dei detti uffici .	2.000.000—
81	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	700.000—
82	Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'art. 4 della legge 7 aprile 1920, n. 456 e l'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930	*per memoria*
83	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei regi decreti-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 (*Spesa d'ordine*)	3.600.000—
84	Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1931, n. 1303, convertito nella legge 23 marzo 1935, n. 857 e art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184) (*Spesa d'ordine*)	20.000.000—
85	Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 settembre 1932, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 705, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge medesimo (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
86	Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici (art. 10 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 512) (*Spesa d'ordine*) .	400.000—
87	Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale (*Spesa d'ordine*)	1.200.000—
88	Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 590), all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008) ed all'Ente Autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma (R. decreto-legge 10 marzo 1933, n. 563) (*Spese d'ordine*) . . .	8.000.000—
89	Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerto e simili (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*)	20.000.000—
90	Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per provento dei diritti e contributi di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 612 (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
91	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) . . .	15.000.000—
92	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecarie istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (*Spesa d'ordine*)	150.000—
		392.607.000—
	AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE	
	Demanio pubblico	
93	Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	5.000.000—
94	Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del Demanio e del personale delle altre Amministrazioni dello Stato addetto all'Amministrazione dei Canali Cavour ed alle Aziende patrimoniali	200.000—
95	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali: spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*) . . .	2.000.000—
96	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni	10.000—
97	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	2.000.000—
98	Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del Demanio, ecc.; spese di materiale, per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba e per le annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, esclusa quelle per la spiaggia lacuali	800.000—
99	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse - (*Canali Cavour*)	*per memoria*
100	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico - (*Canali Cavour*)	*per memoria*
101	Assegni fissi per spese d'ufficio - (*Canali Cavour*) (*Spese fisse*)	*per memoria*
102	Fitto di locali per gli uffici dei Canali Cavour (*Spese fisse*)	*per memoria*
103	Canoni ed annualità passive - (*Canali Cavour*) (*Spese fisse ed obbligatorie*)	*per memoria*
104	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - (*Canali Cavour*) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
105	Spese di amministrazione, manutenzione e varie per gli immobili, manufatti ed altri beni di proprietà della miniera demaniale di Idria, non conferiti alla Società anonima Monte Amiata	*per memoria*
106	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	10.000—
107	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	60.000—
		10.080.000—
	Aziende patrimoniali dello Stato	
108	Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato, indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le aziende e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschicoltura .	80.000—
109	Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	500.000—
110	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	2.000—
111	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	1.000—
		583.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Demanio patrimoniale	
112	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*) . . .	5.000.000 —
113	Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	20.000 —
114	Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato ai sensi degli articoli 565 e 550 del Codice civile, spese di adeguamento, di amministrazione per imposte ed oneri e diverse, relative alle confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980 - Spese per i servizi della « Magione » di Palermo	50.000 —
115	Spesa di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Warre, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo . . .	26.000 —
116	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*)	30.000.000 —
117	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio adibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato - Spese relative all'Azienda autonoma per la Villa nazionale di Stra, ai sensi della legge 23 giugno 1938, n. 1110 . . .	2.000.000 —
118	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
119	Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*)	3.340.000 —
120	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
121	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale	50.000 —
		40.636.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	
122	Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni (*Spese fisse*)	210.000.000 —
123	Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette	10.000.000 —
124	Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea . . .	40.000.000 —
125	Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545 e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 604, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	2.000.000 —
126	Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	2.000.000 —
127	Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 13 febbraio 1928, n. 229 e legge 29 maggio 1939, n. 817) (*Spesa obbligatoria*) .	4.000.000 —
128	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette e le imposte indirette sugli affari, per i tributi locali e per i conflitti di competenza fra gli uffici finanziari del Regno e quelli delle Colonie - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	1.500.000 —
129	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari, e delle Commissioni istituite col R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 (*Spesa obbligatoria*)	8.000.000 —
130	Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942) (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1831

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
131	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette - Spese per il funzionamento della Commissione speciale all'uopo istituita presso il Ministero delle finanze e per le Commissioni di esami d'idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e di collettore (art. 6, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942)	80.000 —
132	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali	4.000.000 —
133	Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*)	160.000 —
134	Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (*Spese fisse*)	5.000.000 —
135	Fitto di locali per gli uffici esterni (*Spese fisse*)	2.000.000 —
136	Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi non richiedenti l'opera del tecnico	1.000.000 —
137	Spese di conzioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608 (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
138	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)	50.000 —
139	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2009, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1385	2.000 —
140	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
141	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	200.000.000 —
142	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita con il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (*Spesa d'ordine*)	4.000.000 —
		494.294.500 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	
	Spese generali	
143	Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	140.000.000 —
144	Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette	8.000.000 —
145	Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea	5.000.000 —
146	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 729, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Spese inerenti al corso teorico-pratico annuale per il personale tecnico delle imposte di produzione	200.000 —
147	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte di fabbricazione; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.	8.000.000 —
148	Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte di fabbricazione	20.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
149	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione	500.000 —
150	Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte di fabbricazione (*Spese fisse*)	1.500.000 —
151	Fitto di locali per gli uffici esterni (*Spese fisse*) . .	1.600.000 —
152	Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione	1.000.000 —
153	Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*).	70.000 —
		165.890.000 —
	Imposte di fabbricazione	
154	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	1.100.000 —
155	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*) . .	40.000 —
156	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti; acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione. Acquisto di pubblicazioni e riviste tecniche, spese di riproduzione di disegni e studi per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico Centrale delle imposte di fabbricazione	8.000.000 —
157	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperati nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	5.000.000 —
		14.140.000 —
	Dogane	
158	Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria	600.000 —
159	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*)	20.000 —
160	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati e di confine e per protrazione di orario ordinata nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della Regia guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle ferrovie dello Stato nei transiti interessanti traffici adriatici . .	800.000 —
161	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana e degli ispettori compartimentali; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	400.000 —
162	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*)	70.000 —
163	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale od alle statistiche commerciali .	40.000—
161	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di ghise ottenute dall'utilizzazione del minerale di ferro, con recupero del gas sottoprodotti a ciclo integrale; pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tasse supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*) .	2.000.000—
		3.930.000—
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, PIGIONI, SUSSIDI E ASSEGNAZIONI VARIE	
165	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del R. decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300.000—
166	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*)	260.000—
167	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8.000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
168	Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola di Ischia (art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, 7ª delle 10 rate)	500.000—
		1.060.000—
	SPESE DIVERSE	
169	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108)	300.000—
170	Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dal Ministero delle finanze soggetto ad offese del nemico	3.000.000—
171	Aggio agli esattori delle imposte per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento (*Spesa d'ordine*)	100.000—
172	Indennità e diarie ai membri della Commissione di studio per la riforma della legislazione fiscale e di quelle istituite presso l'Ufficio del Coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa	1.000.000—
173	Spese per l'acquisto di libri, riviste e giornali italiani ed esteri, gazzette ufficiali straniere, nonchè del materiale d'impianto per l'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa . . .	1.000.000—
		5.300.000—
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE	
174	Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza della esenzione della imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate (art. 82 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con il decreto ministeriale 30 aprile 1936, n. 1138, e R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 763)	5.000.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA	
175	Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il R. decreto-legge 25 ottobre 1927, n. 1999, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325.	1.200.000—
176	Interessi compresi nella tredicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1818) . .	75.780—
177	Assegnazione straordinaria per spese relative ai servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti dallo stato di guerra (R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703)	*per memoria*
178	Spese per il munizionamento e la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza (Regio decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703)	*per memoria*
		1.275.780—
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI	
179	Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste e per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle tariffe; indennità di missione e competenze per altri servizi affidati a funzionari dipendenti	8.500.000—
180	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato	100.000—
181	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni (R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976)	3.000.000—
182	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) . .	20.000.000—
		31.600.000—
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
183	Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare (R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53)	*per memoria*
	AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE	
184	Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali; per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali	2.500.000—
185	Interessi 1,20 per cento compresi nella 6ª delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di lire 8.000.000 concesso dall'Ente nazionale Risi al Demanio dello Stato per la costruzione del nuovo canale demaniale Regina Elena (legge 15 maggio 1939, numero 834)	*per memoria*
186	Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziari e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali	1.754.325—
187	Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di lire 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunto dallo Stato in forza del contratto 13 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744	125.050—
188	Acquisto eventuale di stabili e terreni	*per memoria*

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
189	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico: spese di coazioni e liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*) . . .	1.000 —
		4.239.375 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	
190	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 1° del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016)	40.000.000 —
191	Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 1° del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016)	2.500.000 —
192	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari	3.000.000 —
193	Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-1952	2.490.000 —
194	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette (ricchezza mobile, limitatamente alle categorie *A*, *B* e *C-1*, complementare progressiva sul reddito) istituita per fini di assistenza sociale, con il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171 (*Spesa d'ordine*) .	1.000.000 —
195	Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie (art. 23 del R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1739, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250) (*Spese d'ordine*)	50.000 —
196	Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie, nonchè delle indennità di mora (R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1739, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250) (*Spesa d'ordine*)	1.000.000 —
197	Spese per il funzionamento delle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con l'articolo 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per l'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime da avocare allo Stato. Compensi ai membri di esse - Spese di segreteria, di sequestro conservativo dei beni avocabili, di notifica degli accertamenti e delle decisioni. Premi al personale degli uffici centrali e provinciali addetto al servizio per l'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime	5.000.000 —
198	Fondo a disposizione per spese di carattere riservato .	3.500.000 —
		58.450.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE	
199	Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza (art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 45) (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
200	Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato (*Spesa obbligatoria*) .	50.000. —
201	Quota di capitale compresa nella tredicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 641 e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	28.110 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
202	Quota di capitale compresa nella 6ª delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di L. 5.000.000 concesso dall'Ente nazionale Risi al Demanio dello Stato per la costruzione del nuovo canale demaniale Regina Elena (legge 15 maggio 1939, n. 824) . . .	*per memoria*
203	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento della residua somma di L. 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1930, approvato con la legge 15 maggio 1930, n. 744 . .	116.290 —
		194.400 —
	RESTITUZIONI E RIMBORSI	
204	Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1742 e delle indennità di mora di cui all'art. 35 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1923 (*Spesa d'ordine*) .	500.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LE ENTRATE.	
	Spese diverse	
205	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*)	2.000.000 —
206	Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1921, n. 28)	230.610 —
		2.230.610 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali:	
	Ministero e Intendenze di finanza	278.900.000 —
	Spese generali diverse	61.532.000 —
	Debito vitalizio	220.300.000 —
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale . .	19.621.000 —
	Amministrazione dei Monopoli:	
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione . . .	320.000 —
	Spese varie	22.670.000 —
	Servizi del lotto e delle lotterie	250.455.000 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	896.145.000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	297.320.000 —
	Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	392.007.000 —
	Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare:	
	Demanio pubblico	10.080.000 —
	Aziende patrimoniali dello Stato	583.000 —
	Demanio patrimoniale	40.686.000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	494.294.500 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione:	
	Spese generali	165.890.000—
	Imposte di fabbricazione	14.140.000—
	Dogane	3.930.000—
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	3.168.873.500—
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie	1.000.000—
	Spese diverse	5.300.000—
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale	5.000.000—
	Corpo della Regia guardia di finanza	1.275.780—
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	31.600.000—
	Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	—
	Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare	4.380.375—
	Amministrazione delle imposte dirette	58.450.000—
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	3.000.000—
	Totale della categoria 1ª della parte straordinaria	110.036.155—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	194.400—
	Restituzioni e rimborsi	500.000—
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Spese diverse	2.230.610—
	Totale della categoria II della parte straordinaria	2.925.010—
	Totale del titolo II Spesa straordinaria	112.991.165—

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	3.278.939.655—
Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	2.925.010—
Totale generale	3.281.864.665—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — Parte ordinaria	
	Tabacchi	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, esclusi i prodotti secondari	
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari	3.000.000.000 —
3	Canoni delle rivendite	52.000.000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	8.500.000 —
		21.000.000 —
		3.081.500.000 —
	Sali	
5	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili.	420.000.000 —
6	Provento dei sali esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo	300.000 —
7	Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzi di eccezione alle industrie	8.100.000 —
8	Proventi diversi e ricupero fondi	8.500.000 —
9	Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concesse per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati (art. 2 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	*per memoria*
		436.900.000 —
	Chinino	
10	Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi	40.000.000 —
11	Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per prodotti antimalarici sintetici e per i prodotti chinacei importati o fabbricati nel Regno da privati	*per memoria*
		40.000.000 —
	Cartine e tubetti per sigarette	
12	Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette	214.500.000 —
13	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		214.500.000 —
	Entrate diverse	
14	Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	95.000 —
15	Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio (legge 1° maggio 1939, n. 610)	*per memoria*
		95.000 —
	TITOLO II — Parte straordinaria	
	Vendita di beni	
16	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione	

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	di nuovi edifici (R. decreto-legge 19 agosto 1927, numero 1625, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075 e R. decreto-legge 14 luglio 1907, n. 1214, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 570)	*per memoria*
	ENTRATE DIVERSE EVENTUALI	
17	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del R. decreto-legge 5 dicembre 1937, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1938, n. 2174)	*per memoria*
18	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
19	Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	1.938.745.977 —
	Totale . . .	1.938.745.977 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA	
	Tabacchi	3.081.600.000 —
	Sali	426.500.000 —
	Chinino	40.000.000 —
	Cartine e tubetti per sigarette	214.500.000 —
	Entrate diverse	95.000 —
	Totale delle entrate ordinarie . . .	3.773.095.000 —
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
	Vendita di beni	—
	Entrate diverse eventuali	1.958.745.977 —
	Totale delle entrate straordinarie . . .	1.958.745.977 —
	Totale generale dell'entrata . . .	5.731.840.977 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

1840
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	110.300.000 —
2	Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo	24.000.000 —
3	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio di scrittura, di anticamera e di fatica nella Direzione generale - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali . . .	2.000.000 —
4	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato	24.000.000 —
5	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, compresi i salariati addetti alla Direzione generale e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa	20.000.000 —
6	Indennità di missione, di trasferimento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'Amministrazione ed al direttore generale	10.000.000 —
7	Sussidi al personale: impiegati e salariati, in servizio o già appartenenti all'Amministrazione e relative famiglie	600.000 —
8	Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, nonchè per l'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito giusta l'art. 6 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2398, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, detratte le spese degli emolumenti al personale dei ruoli della stessa Amministrazione dei Monopoli in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato	300.000 —
9	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per il mantenimento della R. Guardia di Finanza . . .	57.100.000 —
10	Spese casuali	100.000 —
11	Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite mediche collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese per l'impianto e ampliamento di cucine economiche e contributi per la refezione calda al personale operaio - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	51.100.000 —
12	Contributo per il Dopolavoro del personale dei Monopoli a termine dell'art. 8 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 20 novembre 1928, n. 2911	500.000 —
13	Contributo a favore dell'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali per l'assistenza degli impiegati dei Monopoli e delle loro famiglie ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 . .	10.000.000 —
14	Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli Enti ed istituti di cui all'art. 1 della legge 1° maggio 1936, n. 610 . . .	*per memoria*
15	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e di riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per stampati ed affini - Acquisto di libri - Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche - (Servizi centrali e provinciali)	30.000.000 —
16	Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda	*per memoria*
17	Fitto di locali di proprietà privata	2.700.000 —
18	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie .	80.000 —
19	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici in proprietà od in uso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche se addibiti ad abitazione del personale - Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento e manutenzione di acqua, strade, canali, fogne ed opere varie annesse od in esercizio dei fabbricati, stabilimenti ed opifici suddetti	58.100.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
20	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	16.000.000 —
21	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
22	Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei Monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa	700.000 —
23	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 35 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
		424.580.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
24	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	84.000.000 —
25	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti	4.000.000 —
		88.000.000 —
	SPESE D'ESERCIZIO	
	Tabacchi.	
26	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici preindicati	950.000.000 —
27	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	2.270.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
28	Spese per le Agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	*per memoria*
29	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	950.000.000 —
30	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	164.000.000 —
31	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite dello Stato in esercizio diretto	3.000.000 —
32	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	350.000 —
33	Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi	600.000 —
		4.337.950.000 —
	Sali	
34	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline - Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza delle saline	225.000.000 —
35	Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi salliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata - Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale	6.000.000 —
36	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	35.000.000 —
37	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	163.000.000 —
38	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	33.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
39	Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 27 della legge 31 gennaio 1926, n. 67)	*per memoria*
40	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		462.000.000 —
	Chinino	
41	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china .	32.000.000 —
42	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli stabilimenti e magazzini	300.000 —
43	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	*per memoria*
44	Trasporto dei preparati chinacei	100.000 —
45	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai reggenti di uffici e magazzini di vendita	100.000 —
46	Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati e contenenti alcaloidi assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione	*per memoria*
47	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		32.500.000 —
	Cartine e tubetti per sigarette	
48	Acquisto di cartine e tubetti per sigarette e di materie prime per la produzione di cartine e di tubetti per sigarette nelle fabbriche in gestione diretta e spese accessorie relative, ivi compresa quelle per perizie, collaudi e per la vigilanza permanente delle fabbriche nonchè la spesa per le marche di contrassegno . .	266.000.000 —
49	Paghe, indennità e soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	1.700.000 —
50	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiale ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi di produzione delle cartine e tubetti per sigarette	200.000 —
51	Trasporto cartine e tubetti per sigarette per l'approvvigionamento dei depositi e relative spese accessorie .	400.000 —
52	Restituzioni e rimborsi	50.000 -
		268.350.000 —
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita	
53	Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio - Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita - Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare e spese varie inerenti ai servizi di vendita . . .	90.063.000 —
54	Canone dovuto al Ministero delle comunicazioni per la emissione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio	5.137.000 —
		95.200.000 —
		5.196.000.000 —
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
	SERVIZI DIVERSI	
55	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	*per memoria*
56	Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	10.000.000 —
		10.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

1843
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778506

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	FONDI DI RISERVA	
57	Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali, del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3174, e art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1933, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342; articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1941, n. 957)	13.260.977 —
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE	
58	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 153)	*per memoria*

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Spese generali	424.580.000 —
	Debito vitalizio	88.000.000 —
	Spese d'esercizio:	
	tabacchi	4.337.950.000 —
	sali	462.000.000 —
	chinino	32.500.000 —
	cartine e tubetti per sigarette	268.350.000 —
	promiscue	95.200.000 —
	Totale delle spese ordinarie	5.708.580.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	Servizi diversi	10.000.000 —
	Fondi di riserva	13.260.977 —
	Totale delle spese straordinarie	23.260.977 —
	Totale generale delle spese	5.731.840.977 —
	Avanzo finanziario di gestione	—
	Totale a pareggio coll'entrata	5.731.840.977 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Entrate	3.773.095.000
	Spese	5.708.580.000
	Differenza	— 1.935.485.000
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Entrate	1.958.745.977
	Spese	23.260.977
	Differenza	+ 1.935.485.000
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrate ordinarie e straordinarie	5.731.840.977
	Spese ordinarie e straordinarie	5.731.840.977
	Differenza	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

APPENDICE N. 2.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Massa del Corpo	
	Redditi patrimoniali	
1	Interessi sui titoli di debito pubblico investiti al Fondo di Massa	2.154.370 —
2	Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1912, n. 635, e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1803 [3ª annualità]	75.778,21
3	Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo	285.100 —
4	Fitto ricavabile dall'edificio in Roma destinato a sede del Nucleo di Polizia tributaria investigativa	65.000 —
		2.580.448,21
	Entrate diverse	
5	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 16 marzo 1926	4.900.000 —
6	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 191 del 20 agosto 1945
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
1845

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
7	Vendita di libretti, scontrini ferroviari e oggetti fuori uso	30.000 —
8	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi . . .	400.000 —
		5.330.000 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Massa del Corpo	
9	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . .	*per memoria*
10	Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (13ª annualità)	28.107,53
11	Rimborso da parte dello Stato della spesa per la fornitura gratuita del vestiario ai sottufficiali e militari del Corpo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1914, n. 455	50.000.000 —
12	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo a pagamento . .	5.000.000 —
13	Ricavo dalla vendita di effetti di vestiario e di campioni	43.000 —
		55.071.107,53
	Partite che si compensano nella spesa	
	Massa individuale	
14	Somme da accreditare ai militari per depositi volontari, versamenti in conto o a saldo debiti di massa dei militari usciti dal Corpo	500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Premi di rafferma	
15	Premi di rafferma versati alla Massa dallo Stato e da accreditarsi ai militari ed interessi a carico della Massa sul relativo importo da accreditare parimenti ai militari	12.000.000 —
	Entrate diverse	
16	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali e marescialli	3.300 —
17	Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella compagnia di correzione, e di assegni per acquisto viveri per i reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari . . .	2.000.000 —
18	Quote di contravvenzioni e di premi su prodotti contravvenzionali depositate temporaneamente alla Massa	17.000 —
19	Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1961, n. 3754)	88.000 —
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) . . .	2.200.000 —
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758)	12.000 —
		4.220.300 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	2.560.448,21
	Entrate diverse	5.330.000—
	Totale della prima categoria	7.890.448,21
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Massa del Corpo	55.071.107,53
	Partite che si compensano nella spesa:	
	Massa individuale	500.000—
	Premi di rafferma	12.000.000—
	Entrate diverse	4.320.300—
	Totale della seconda categoria	71.891.407,53
	Totale dell'entrata straordinaria	71.891.407,53
	Totale generale . . .	79.781.855,74

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Massa del Corpo	
	Spese d'amministrazione e diverse	
1	Concorso nella spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale e per quello addetto ai lavori della Massa	68.700—
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al controllore, ecc. per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caroviveri agli inservienti del magazzino centrale del vestiario	120.000—
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo	160.000—
4	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . .	*per memoria*
5	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe e registri, legature e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa . . .	250.000—
6	Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario .	10.000—
7	Spese per la fornitura di medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*)	400.000—
8	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa	290.000—
9	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa (*Spesa d'ordine*) .	2.000—
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 25 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
11	Spese casuali	120.000 —
12	Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio, indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (*Spesa obbligatoria*)	430.000 —
13	Interessi sui premi di riferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
14	Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia per fronteggiare deficienze di cassa (*Spesa obbligatoria*)	1.621.000 —
15	Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del Comando generale del Corpo	250.000 —
16	Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del nucleo di Polizia tributaria investigativa di Roma	50.000 —
		4.191.700 —
	Spese d'istituto (erogazione degli utili nelle patrimoniali)	
17	Somme da erogarsi in concessioni di cui alla lettera c) e seguenti dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2019, convertito nella legge 7 aprile 1938, numero 473 (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000 —
18	Somma da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex militari del Corpo, nonchè a favore di militari affetti da altre gravi malattie, bisognosi di cure mediche o gravi operazioni chirurgiche (lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2019, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473) (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
		3.040.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	FONDI DI RISERVA	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	538.748,21
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	100.000 —
		638.748,21
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Massa del Corpo	
21	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
22	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*)	50.000.000 —
23	Investimento dei capitali disponibili e delle quote degli utili di gestione, non devolute a spese d'istituto (*Spesa obbligatoria*)	5.071.107,53
		55.071.107,53
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
	Massa individuale	
24	Pagamento di conti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati e saldi delle somme accreditate ai militari (*Spesa d'ordine*)	500.000 —
	Premi di riferma	
25	Pagamenti di premi di riferma e relativi interessi (*Spesa d'ordine*)	12.000.000 —
	Spese diverse	
26	Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli (*Spesa obbligatoria*)	3.300 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
27	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000—
28	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati temporaneamente alla Massa (*Spesa d'ordine*)	17.000—
29	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*)	83.000—
30	Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata (*Spesa d'ordine*)	2.200.000—
31	Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 21 dell'entrata (*Spesa d'ordine*)	12.000—
		4.320.300—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	4.191.700—
	Spese d'istituto	3.040.000—
	Fondi di riserva	658.748,21
	Totale della categoria I	7.890.448,21
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Massa del Corpo	55.071.107,53
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Massa individuale	500.000—
	Premi di rafferma	12.000.000—
	Spese diverse	4.320.300—
	Totale della categoria II	71.891.407,53
	Totale della spesa straordinaria	71.891.407,53
	Totale generale	**79.781.855,74**

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

1849
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Entrate	7.890.448,21
	Spese	7.890.448,21
	Differenza	—
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	Entrate	71.891.407,53
	Spese	71.891.407,53
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrate ordinarie e straordinarie	79.781.855,74
	Spese ordinarie e straordinarie	79.781.855,74
	Differenza	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 7. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 9. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa.

Capitolo n. 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 12. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per causa di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 13. Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.

Capitolo n. 14. Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia per fronteggiare deficienze di cassa.

Capitolo n. 17. Somma da erogarsi in concessioni di cui alle lettere *c*) e seguenti dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473.

Capitolo n. 18. Somma da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo, nonchè a favore di militari affetti da altre gravi malattie, richiedenti lunghe cure mediche o gravi operazioni chirurgiche (lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473).

Capitolo n. 22. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 23. Investimento dei capitali disponibili e delle quote degli utili di gestione, non devolute a spese d'istituto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

1851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 24. Pagamento di assegni di Nizza; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento smarriti, e altri deve sonare accreditate ai militari.

Capitolo n. 25. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 26. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli.

Capitolo n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo ed altri per reparti nella Colonia di convenzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o malsane e per fitti vari.

Capitolo n. 28. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti del bosco contravvenzionali versati temporaneamente alla Massa.

Capitolo n. 29. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 30. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 29 dell'entrata.

Capitolo n. 31. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di funzionari e militari dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 21 dell'entrata.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche straordinarie in genere a pagamento non differito.

Ne sarà pure provveduto, a cura ed a carico dello Stato, il ripristino, la riparazione e la rinnovazione dei mezzi effossori.

È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per il recupero, la riparazione e la rinnovazione dei mezzi effossori.

È altresì autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità ai sensi del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. Le eventuali maggiori assegnazioni necessarie a questo titolo saranno autorizzate con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Tali decreti verranno comunicati alle Camere legislative unitamente al conto consuntivo.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i senza tetto, agli interventi d'interesse pubblico.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostituzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

È autorizzata altresì la spesa di L. 1.000.000.000 per lavori a cura ed a carico dello Stato, di riparazioni di alloggi di proprietà privata, nonchè per la concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio ai senza tetto ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366 e del successivo in data 18 gennaio 1945, n. 4.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per la esecuzione di lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da speciali disposizioni legislative, ivi compreso il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato col Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144.

Art. 6.

È stabilito per l'esercizio 1945-46 il limite di impegno di L. 53.000.000 per la concessione di contributi nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono di propria iniziativa alle riparazioni indifferibili e urgenti ai propri fabbricati danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai senza tetto, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366 e del successivo 18 gennaio 1945, n. 4.

Art. 7.

Le somme inscritte nello stato di previsione annesso al presente decreto nell'importo complessivo di lire 1.405.000.000 in conto delle autorizzazioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6, la cui efficacia è limitata all'esercizio cui esse si riferiscono, saranno integrate con decreti del Ministro per il tesoro a misura del fabbisogno.

Le inscrizioni delle somme a carico del fondo di cui all'art. 4 del presente decreto legislativo saranno disposte a misura del fabbisogno con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il termine del funzionamento dei « Provveditorati alle opere pubbliche » con sede in Palermo e in Cagliari, già prorogato al 30 giugno 1945 con la legge 2 aprile 1940, n. 352, sarà quello in cui cesseranno di aver vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, istitutivo dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 155. — GALASSI

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	Spese di personale	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi e altre competenze di carattere continuativo (*Spese fisse*)	35.000.000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e altre competenze di carattere continuativo (*Spese fisse*) . .	180.000.000 —
3	Ufficiali idraulici - Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo (*Spese fisse*) . . .	20.000.000 —
4	Incaricati stabili - Salari e altre competenze di carattere continuativo (*Spese fisse*)	25.000.000 —
5	Salariati della viabilità statale - Retribuzioni e altre competenze di carattere continuativo ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (legge 22 dicembre 1932, n. 1754; decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, art. 9) (*Spese fisse*) . . .	250.000.000 —
6	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	800.000 —
7	Genio civile - Personale di ruolo e personale tecnico di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio presso gli uffici del genio civile - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	5.000.000 —
8	Ufficiali idraulici - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	2.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
9	Incaricati stabili - Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi, premi, soprassoldi e indennità varie - Forniture di attrezzi e di altri mezzi di lavoro (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2328, decreto ministeriale 1° ottobre 1925 e successive modificazioni e integrazioni)	2.200.000 —
10	Salariati della viabilità statale - Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi, premi, soprassoldi e indennità varie - Forniture di attrezzi e altri mezzi di lavoro (legge 22 dicembre 1932, n. 1761, decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, art. 9)	500.000 —
11	Assicurazioni sociali per il personale salariato di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	2.500.000 —
12	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione nei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765; 15 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200 e decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940) (*Spesa obbligatoria*)	1.200.000 —
13	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	8.000.000 —
14	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato ed alle rispettive famiglie	3.300.000 —
15	Gabinetto e segreterie particolari del Ministro e Sottosegretario di Stato - Indennità e retribuzione al personale addetto, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335. Indennità di missione	700.000 —
		536.200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	DEBITO VITALIZIO	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	54.000.000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1115, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1922, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000 —
		56.000.000 —
	Spese diverse.	
18	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria	300.000 —
19	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1.900.000 —
20	Genio civile - Spese di ufficio (*Spese fisse*)	8.000.000 —
21	Spese postali, telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	2.500.000 —
22	Spese di lite e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
23	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali adibiti ad uffici dell'Amministrazione centrale	4.000.000 —
24	Spese per acquisto di pubblicazioni e per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero - Spese per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative ad opere pubbliche	300.000 —
25	Genio civile - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali ad uso degli Uffici provinciali e speciali - Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di illuminazione e di riscaldamento, imposte e tasse	2.000.000 —
26	Studi e ricerche sperimentali: spese relative alla coordinazione e meccanizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali	1.500.000 —
27	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio degli automezzi adibiti al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	23.000.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
28	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles .	*per memoria*
29	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
30	Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del Testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e spese relative al funzionamento dei servizi per l'applicazione del R. decreto-legge 6 aprile 1936, n. 936, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 436	4.000.000 —
31	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo degli appaltatori di opere pubbliche (art. 8 della legge 10 giugno 1937, n. 1139)	100.000 —
32	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri e i capi cantonieri delle strade statali - Contributo a favore del fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1734 (decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, (art. 11)	2.000.000 —
33	Spese casuali	600.000 —
34	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
		58.300.000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE.	
35	Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del comitato tecnico (legge 5 maggio 1907, n. 257, e Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3258, 12 dicembre 1923, n. 2840 e 4 ottobre 1928, n. 2300) . . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
	Opere stradali.	
36	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei ponchi di strade comprese entro gli abitati	20.000.000 —
	Opere marittime	
37	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . .	5.000.000 —
38	Escavazione di porti e spiagge	25.000.000 —
		30.000.000 —
	Opere idrauliche	
39	Manutenzione delle vie navigabili di prima e seconda classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	10.000.000 —
40	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	*per memoria*
41	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	1.500.000 —
42	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	2.500.000 —
43	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	1.000.000 —
		15.000.000 —
	Opere edilizie.	
44	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . .	2.000.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità.	
45	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	200.000 —
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Magistrato alle acque	
46	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali . . .	*per memoria*
47	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	*per memoria*
48	Spese per il servizio idrografico fluviale e marcografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua	*per memoria*
49	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	*per memoria*
50	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 2995) . . .	*per memoria*
		—
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.	
51	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	150.000.000 —
52	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	10.000.000 —
53	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e polizia dei porti	20.000.000 —
54	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . .	67.000.000 —
		247.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila.	
55	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	100.000.000 —
56	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	6.000.000 —
57	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti	5.000.000 —
58	Manuenzione e riparazione di edifici pubblici . . .	7.000.000 —
		118.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.	
59	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	110.000.000 —
60	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	10.000.000 —
61	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti	60.000.000 —
62	Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici . .	60.000.000 —
		240.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari.	
63	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	110.000.000 —
64	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	1.000.000 —
65	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti	50.000.000 —
66	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . .	50.000.000 —
		211.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza.	
67	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	100.000.000 —
68	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	5.500.000 —
69	Manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica amministrativa e di polizia dei porti	*per memoria*
70	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . .	6.000.000 —
		111.500.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro.	
71	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	170.000.000 —
72	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali	10.500.000 —
73	Manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti	14.000.000 —
74	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . .	12.000.000 —
75	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone terremotate	15.000.000 —
		221.500.000 —
	OPERE IN GESTIONE DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA (Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416).	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.	
76	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	220.000.000 —
77	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . .	40.000.000 —
78	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . .	30.000.000 —
		290.000.000 —
	OPERE IN GESTIONE DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA (Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417).	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.	
79	Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	130.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
80	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . . .	11.450.000 —
81	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . .	11.000.000 —
		152.450.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
82	Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Retribuzione e altre competenze di carattere continuativo (R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, art. 4, e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377)	22.500.000 —
83	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	75.000.000 —
84	Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Indennità di trasferta e varie	1.000.000 —
85	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, di trasferimento e varie . . .	7.800.000 —
86	Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione, personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	6.000.000 —
87	Personale tecnico avventizio o giornaliero assunto per la ricostruzione di beni danneggiati dalla guerra: retribuzioni, premi di operosità e rendimento, indennità di trasferta e trasferimento (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 5, art. 4, comma 2) .	34.000.000 —
88	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	12.000.000 —
89	Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000 —
90	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e al personale di altre Amministrazioni dello Stato - Indennità di trasferta e spese varie per missioni all'estero	24.000.000 —
91	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	5.000.000 —
92	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni)	3.000.000 —
93	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza dell'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	1.000.000 —
94	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	4.000.000 —
95	Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie	12.000.000 —
96	Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie	2.000.000 —
97	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) . .	400.000 —
98	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	6.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
99	Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	1.500.000—
100	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
		220.200.000—
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
	Magistrato alle acque.	
101	Spese di funzionamento di carattere straordinario .	*per memoria*
102	Compensi al personale straordinario, avventizio ed assimilato	*per memoria*
		—
	Provveditorati regionali alle opere pubbliche.	
103	Spese per l'impianto e il funzionamento (decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) . .	25.000.000—
104	Compensi al personale (decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	6.000.000—
		31.000.000—
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.	
105	Spese di funzionamento (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, art. 5) . . .	5.000.000—
106	Compensi al personale (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, art. 5). . . .	1.500.000—
		6.500.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.	
107	Spese di funzionamento (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, art. 5) . . .	4.000.000—
108	Compensi al personale (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, art. 5) . . .	1.000.000—
		5.000.000—
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
	Opere stradali	
109	Strade statali: riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie, costruzioni di ponti e di case cantoniere	5.000.000—
110	Strade statali: lavori di sistemazione generale e di miglioramento	5.000.000—
111	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
112	Viabilità minore: costruzioni a cura dello Stato; concorsi e sussidi	10.000.000—
113	Completamento e sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare - Indennità di espropriazione . .	*per memoria*
114	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade statali nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro (legge 4 settembre 1941, n. 1031)	*per memoria*
		20.000.000—
	Opere marittime	
115	Costruzione a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - Difese di spiagge - Concorsi e sussidi agli enti locali (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, legge 14 luglio 1907, n. 542) . . .	1.500.000—

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
116	Ricuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime nell'interesse di enti e di privati	100.000.000—
		101.500.000—
	Opere idrauliche	
117	Opere idrauliche: lavori a cura dello Stato: concorsi e sussidi	97.100.000—
118	Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad istituzioni di beneficenza ed a privati in ragione di 2/3 delle spese occorrenti per intercisione di rotte e riparazioni di argini golenali per rimozioni di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2262)	*per memoria*
		97.100.000—
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	
119	Edifici pubblici governativi	103.000.000—
120	Opere speciali in Roma	*per memoria*
121	Edilizia scolastica	6.250.000—
122	Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti (art. 6 della legge 20 gennaio 1941, n. 105)	*per memoria*
123	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati. (R. decreto-legge 10 marzo 1925, n. 336, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2057)	*per memoria*
124	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali	*per memoria*
125	Nuove opere a carattere monumentale ed artistico autorizzate da leggi speciali	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
126	Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della sede ordinaria di Roma	*per memoria*
127	Opere e spese in dipendenza dei trattati internazionali	*per memoria*
		109.250.000—
	Opere igieniche e piani urbanistici	
128	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	13.750.000—
129	Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo dell'acquedotto Pugliese (legge 28 giugno 1943, n. 665)	4.000.000—
130	Acquedotto dell'Agri, del Basento e del Caramola in gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese (lavori di completamento e sistemazione e contributo nella spesa di esercizio)	2.400.000—
131	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato, nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali, connesse all'attuazione di piani urbanistici . .	*per memoria*
132	Opere da eseguirsi in Assia e Carbonia	*per memoria*
		20.150.000—
	Opere e approntamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici.	
133	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche; lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	15.000.000—
134	Terremoti: lavori a cura dello Stato: concorsi e sussidi	*per memoria*
135	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 (legge 4 aprile 1935, n. 454)	*per memoria*
136	Spese per l'approntamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità . .	20.000.000—
137	Spese per la riparazione dei danni della guerra 1915-18 e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2791, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1098	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
138	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra - Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	250.000.000—
139	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni di beneficenza e assistenza nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	100.000.000—
140	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1, e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	*per memoria*
141	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 336, art. 2 e decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	*per memoria*
142	Spese per la riparazione di opere pubbliche, di impianti per pubblici servizi e di case anche di proprietà privata nel territorio nemico occupato dalle forze armate dello Stato	*per memoria*
		395.000.000—
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume	
143	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume	*per memoria*
	Costruzione di strade ferrate.	
144	Personale del ruolo transitorio: stipendi, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse di carattere continuativo	30.000.000—
145	Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali . . .	1.400.000—
146	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco . . .	400.000—
147	Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie .	1.000.000—
148	Sussidi al personale del ruolo transitorio avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie e quello già alle dipendenze della Amministrazione ed alle rispettive famiglie . . .	500.000—
149	Spese per studi e progettazione di nuove linee - Spese di ufficio - Manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti - Acquisto di strumenti geodetici - Riproduzione meccanica di disegni - Spese varie	1.000.000—
150	Spese relative al servizio degli autoveicoli . . .	700.000—
151	Spese di Liti e per arbitraggi; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1905	50.000—
152	Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	20.000—
153	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	20.000.000—
		55.070.000—
	GESTIONI SPECIALI. *Autostrade riscattate dallo Stato.*	
154	Lavori	*per memoria*
155	Personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori	*per memoria*
156	Personale addetto all'esercizio	*per memoria*
157	Spese generali di esercizio	*per memoria*
158	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi delle autostrade riscattate dallo Stato	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
159	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavori ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1336	*per memoria*
		—
	Autostrade costruite dallo Stato.	
160	Lavori	*per memoria*
161	Personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori	*per memoria*
162	Personale addetto all'esercizio	*per memoria*
163	Spese generali di esercizio	*per memoria*
164	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi delle autostrade costruite dallo Stato	*per memoria*
165	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termine dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 394, modificato con la legge 18 ottobre 1942, n. 1336	*per memoria*
		—
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Magistrato alle acque.	
166	Opere in gestione del Magistrato alle acque . . .	*per memoria*
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.	
167	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	645.000.000 —
168	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	150.000.000 —
169	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 26, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4) . .	115.000.000 —
170	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	10.500.000 —
171	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
172	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	94.750.000 —
		815.250.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila.	
173	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	125.000.000 —
174	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	35.000.000 —
175	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 26, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4) . .	30.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
176	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	7.500.000 —
177	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
178	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	40.250.000 —
		2 7.750.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.	
179	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni	485.000.000 —
180	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	200.000.000 —
181	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4) . .	60.000.000 —
182	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreti legislativi Luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	10.000.000 —
183	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
184	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	84.500.000 —
		839.500.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari.	
185	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzioni di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni	50.000.000 —
186	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	15.000.000 —
187	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4) . . .	10.000.000 —
188	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	3.500.000 —
189	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
190	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	35.650.000 —
		114.150.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

N. num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza.	
191	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	20.000.000—
192	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	10.000.000—
193	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	5.000.000—
194	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	500.000—
195	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
196	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	31.000.000—
		66.500.000—
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro.	
197	Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	90.000.000—
198	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543; art. 27)	25.000.000—
199	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1 e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	20.000.000—
200	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	2.000.000—
201	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
202	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16)	57.250.000—
		195.250.000—
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA. Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 416).	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.	
203	Spese per la esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni) . . .	485.000.000—
204	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	205.000.000—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
205	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1, decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4) . . .	135.000.000 —
206	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	60.000.000 —
207	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
208	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	280.000.000 —
209	Acquedotti della Sicilia in gestione dell'Ente acquedotti siciliani	50.000.000 —
		1.205.000.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA. (Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 417). *Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.*	
210	Spese per la esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni)	50.000.000 —
211	Spese per la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27)	10.000.000 —
212	Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 20, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1, decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	25.000.000 —
213	Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 4)	15.000.000 —
214	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare	*per memoria*
215	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	110.000.000 —
		210.000.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA.	
216	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Zara, Spalato e Cattaro	*per memoria*
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE IN CONCESSIONE E PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI.	
217	Opere stradali	25.000.000 —
218	Opere marittime	25.000.000 —
219	Opere idrauliche	45.000.000 —
220	Opere edilizie	40.000.000 —
221	Edilizia economica e popolare (Testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)	120.000.000 —
222	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	75.000.000 —
223	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	500.000 —
224	Opere in dipendenza di terremoti	250.000 —
225	Opere stradali già in gestione della soppressa Azienda autonoma statale della strada	80.750.000 —
226	Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade già in gestione della soppressa Azienda autonoma statale della strada . .	35.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
227	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui ipotecari contratti dai proprietari per le riparazioni ai propri alloggi danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2, e decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4)	15.000.000—
		461.500.000—
	SPESE IN DIPENDENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE.	
228	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ai termini della legge 11 luglio 1941, n. 809	87.283.000—
229	Interessi dovuti al Tesoro in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809, dalla data di cessione della annualità relativa a quella di inizio dell'ammortamento	*per memoria*
		87.283.000—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* ESTINZIONE DI DEBITI.	
230	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 660.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 19ª delle 35 rate) . .	77.920—
231	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione dell'anticipazione di L. 800.000 fatta dalla Cassa medesima per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 19ª delle 35 rate)	65.791—
232	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di L. 90.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero per la pubblica istruzione (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 19ª rata delle 35 rate).	6.809—
233	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2.250.000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28 - 26ª delle 35 annualità) . . .	*per memoria*
234	Quota di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali, già in gestione della soppressa Azienda autonoma statale della strada . .	49.550.000—
		49.700.520—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	594.700.000 —
	Debito vitalizio	56.000.000 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere stradali	30.000.000 —
	Opere marittime	30.000.000 —
	Opere idrauliche	15.000.000 —
	Opere edilizie	3.000.000 —
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità . . .	200.000 —
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma	247.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila	118.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli	240.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari	211.000.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza	111.500.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro	221.500.000 —
	Opere in gestione degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo . .	290.000.000 —
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari . .	152.450.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	—
		2.320.350.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	220.200.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorati regionali alle opere pubbliche . .	31.000.000 —
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo .	6.500.000 —
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari .	5.000.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere stradali	20.000.000 —
	Opere marittime	101.500.000 —
	Opere idrauliche	97.100.000 —
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata . . .	109.250.000 —
	Opere igieniche e piani urbanistici	20.150.000 —
	Opere ed apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici	395.000.000 —
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume . . .	—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Costruzione di strade ferrate	55.070.000—
	Spese di viabilità: Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione di opere	—
	Gestioni speciali	—
	Opere a pagamento non differito in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma	815.250.000—
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila	237.750.000—
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli	839.500.000—
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari	114.150.000 —
	Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza	66.500.000—
	Prevveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro	195.250.000—
	Opere a pagamento non differito in gestione degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna	
	Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo	1.205.000.000—
	Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari	210.000.000—
	Opere a pagamento non differito in gestione del Governo della Dalmazia	—
	Annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	461.500.000—
	Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie	87.383.000—
	Totale delle spese effettive straordinarie	5.293.053.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	49.700.520—
	Totale del movimento di capitali	49.700.520—
	Totale delle spese straordinarie	5.342.753.520—
	Totale generale	7.663.103.520—

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	7.613.403.000—
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	49.700.520—
Totale generale	7.663.103.520—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE *n.* 104 *del* 30 *agosto* 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 402.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 sono, per l'esercizio finanziario 1945-1946, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 155. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — Spese effettive	
	Spese generali	
1	**Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi**	41.000.000 —
2	**Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare** - Stipendi ed assegni fissi	20.000.000 —
3	**Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti**	550.000 —
4	**Indennità di missione e di trasferimento per i servizi del Ministero**	2.000.000 —
5	**Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato**	12.000.000 —
6	**Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato**	300.000 —
7	**Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori** (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
8	**Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, e quelli non in servizio e alle loro famiglie** .	4.000.000 —
9	**Spese casuali**	200.000 —
10	**Spese di lite e arbitramenti** (*Spesa obbligatoria*) .	300.000 —
11	**Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra** (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		80.350.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Debito vitalizio	
12	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	600.000.000 —
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 53, 149 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*)	600.000 —
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	200.000 —
15	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai decorati in congedo e loro eredi; spese d'ufficio del Consiglio dell'ordine. (*Spese fisse*)	900.000 —
		601.700.000 —
	Spese per l'Esercito esclusi quelli per i carabinieri Reali	
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi	750.000.000 —
17	Personali civili di ruolo delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	70.000.000 —
18	Personali civili non di ruolo - Retribuzioni al personale civile non di ruolo del Ministero e degli Enti dipendenti - Competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore ed al personale civile addetto a cure e servizi speciali degli ospedali e stabilimenti sanitari militari - Retribuzioni agli insegnanti civili ed al personale di Governo degli istituti, accademie e scuole militari	300.000.000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di rimescolamento . . .	500.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
20	Personale salariato di ruolo temporaneo e giornaliero in servizio al Ministero e presso gli enti dell'Esercito - Paghe ed assegni fissi	375.000.000 —
2	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero - Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	400.000 —
22	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute, agli impiegati civili di ruolo, non di ruolo ed ai salariati delle Amministrazioni militari dipendenti, nei viaggi e servizi isolati - Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo di alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	120.000.000 —
23	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, assegni per spese d'ufficio e riservate; musei militari, sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe - Spese per riviste e cerimonie di carattere militare - Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia al valor militare e pensioni dell'Ordine Militare di Savoia alle Bandiere e agli enti che non fanno parte dell'Esercito	85.000.000 —
2	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole militari e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi compresi i materiali di cucina - Lavatura oggetti di corredo ritirati ai congedati - Macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali degli opifici militari e della	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945 — Pag. 47

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso teorico pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	200.000.000—
25	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	700.000.000—
26	Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; bucato degli effetti letterecci; macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	63.000.000—
27	Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari ai medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	150.000.000—
28	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina - Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate; acquisto di bestiame e di derrate; acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame - Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri - Spese per rivista e precettazione quadrupedi - Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	8.000.000—
29	Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito; spese per la fabbricazione di mangimi concentrati; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per la sanderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	68.000.000—
30	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni - Spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali - Spese per il normale servizio della cinematografia; spese per addestramento al volo di ufficiali e per corsi di osservazione aerea	*per memoria*
31	Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali, e Scuole miste - Spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento didattico e scientifico; gite e campagne degli allievi - Spese varie di propaganda per l'ammissione alle scuole . . .	7.500.000—
32	Spese varie per istruzioni degli Ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali - Sovvenzioni e contributi a Istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	3.000.000—
33	Istituto geografico militare - Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per acquisto di strumenti astronomici, geodetici e topografici; per stampa di pubblicazioni e monografie di carattere militare; per lavori geodetici e topografici in campagna e per l'addestramento pratico del personale . . .	3.000.000—
34	Servizi di Stato maggiore: spese postali, telegrafiche e telefoniche; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, di manifesti e di cartoline; acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione, spese per l'acquisto di carte topografiche estere	3.000.000—
35	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, bardature, macchinari e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; musei e biblioteche di artiglieria	75.000.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
36	**Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione** del materiale del genio: materie prime, macchinario e minute spese per i reggimenti, le officine e gli uffici lavori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rifornimento dei materiali per le esercitazioni delle varie armi; istruzioni pratiche del genio, funzionamento del servizio specialisti del genio; materiali per l'esercizio della rete nazionale radiotelegrafica fissa del Regio esercito; musei e biblioteche del genio - Studi ed esperienze; servizi dei trasporti affidati al genio militare	70.000.000—
37	**Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati** destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, delle reti telegrafiche e telefoniche militari, e minute spese per i servizi sopraindicati - Spese per l'illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali - Conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero italiano in Crimea; sistemazione delle aree cimiteriali per la tumulazione dei militari morti durante il servizio	80.000.000—
38	**Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione** degli autoveicoli; materie prime, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici, per i depositi carburanti e lubrificanti; premi agli ufficiali dei servizi tecnici di cui al R. decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 715	55.000.000—
39	**Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti e applicazioni pratiche** - Spese per materiale di addestramento e di consumo delle unità chimiche, e per manutenzione dei mezzi tecnici di dotazione; spese per esercitazioni, spese per manutenzione materiale di addestramento in distribuzione agli enti del Regio esercito; premi agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici di cui al R. decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 715	2.000.000—
40	**Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) - Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (R. decreto 13 maggio 1928, n. 288) (*Spesa obbligatoria*)	1.000.000—
41	**Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi**	80.000.000—
42	**Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni** per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborsi d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto - Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*) . .	23.000.000—
43	**Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari** e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione - Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio (*Spesa obbligatoria*)	7.000.000—
44	**Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica** in rapporto agli scopi dell'esercito - Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi e spese diverse; premi medaglie e diplomi e altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni - Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica . .	1.000.000—
45	**Spese per il Tiro a segno nazionale**	1.500.000—
46	**Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani** ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare . . .	1.000.000—
47	**Spese di giustizia penale militare** (*Spesa obbligatoria*)	300.000—
48	**Eventuali deficenze di cassa dipendenti da forza maggiore**, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 89 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		3.787.700.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese per l'Arma dei Carabinieri Reali	
49	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi .	120.000.000—
50	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	300.000.000—
51	Impiegati civili non di ruolo e salariati addetti alle legioni - Stipendi, paghe e competenze accessorie . . .	500.000—
52	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di trasferimento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed ai militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o ambiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	15.000.000—
53	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi e dei materiali per le musiche	52.000.000—
54	Spese generali delle Legioni carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per l'assistenza morale al carabiniere; spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri; materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della Scuola centrale carabinieri Reali; educazione fisica e sportiva; addestramento e campi d'arma - Spese di trasporto di materiale e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	25.000.000—
55	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	5.500.000—
		723.000.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Fondo a disposizione	
56	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	50.000.000—
	Spese diverse	
57	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici ed economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
58	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1154)	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
59	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047) .	5.000.000 —
60	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	4.000.000—
		9.000.000—
	Spese per l'Esercito	
61	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	*per memoria*
62	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendente dallo stato di guerra	12.000.000.000—
		12.000.000.000—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese diverse	
63	Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per i crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di spedalità, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	500.000.000—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	
64	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficenze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	25.000.000—
	Anticipazioni varie	
65	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 253)	1.500.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	80.350.000—
	Debito vitalizio	601.700.000—
	Spese per l'esercito esclusi i carabinieri Reali . .	3.787.700.000—
	Spese per i carabinieri Reali	728.000.000—
	Fondo a disposizione	50.000.000—
	Spese diverse	—
	Totale della categoria I della parte ordinaria . .	5.247.750.000—
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	9.000.000—
	Spese per l'esercito	12.000.000.000—
	Spese diverse	500.000.000—
	Totale della categoria I della parte straordinaria .	12.509.000.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	25.000.000—
	Anticipazioni varie	1.500.000—
	Totale della categoria II - Movimento di capitali .	26.500.000—
	Totale del titolo II - (Parte straordinaria) .	12.535.500.000—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . .	17.783.250.000—

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
(Parte ordinaria e straordinaria)	17.756.750.000—
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	26.500.000—
Totale . . .	17.783.250.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

ELENCO N. 1

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1945-1946, a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 56.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Personali civili di ruolo delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personali civili non di ruolo - Retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 20. — Personale salariato di ruolo, ecc. - Paghe ed assegni fissi.

Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 25. — Pane e viveri alle truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.; razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, ecc.

Capitolo n. 33. — Istituto geografico militare - Spese per costruzione, ecc. di carte, ecc.

Capitolo n. 34. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti ecc.

Capitolo n. 41. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
Capitolo n. 48. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
Capitolo n. 49. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 50. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
Capitolo n. 51. — Impiegati civili non di ruolo e salariati, ecc. - Stipendi, paghe, ecc.
Capitolo n. 52. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di trasferimento, ecc.
Capitolo n. 53. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
Capitolo n. 54. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
Capitolo n. 55. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.

Art. 2.

È autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1945-46:

L.	50.000.000	per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali, ecc.;
»	50.000.000	per lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali;
»	3.600.000.000	per spese relative a servizi e prestazioni dell'amministrazione della marina dipendentti dallo stato di guerra;
»	350.000.000	per il ricupero di navi mercantili affondate nei porti;
»	400.000.000	per assegni, indennità e spese varie dovute a militari che rimpatriano dalla prigionia;
L.	300.000.000	per spese relative a servizi e prestazioni dell'amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra;
»	12.000.000	per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra;
»	800.000.000	per spese di gestione del naviglio noleggiato o requisito.

1876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere, durante l'esercizio 1915-16, complessivamente la somma di L. 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1915-16, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai su citati articoli, sono descritti nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 4.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1915-16 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario;
Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri;
Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.;
Difese marittime e costiere, ecc.;
Combustibili liquidi e solidi, ecc.;
Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.;
Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.;
Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.;
Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1915
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 152. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Ministero. - Personale (carriera amministrativa e subalterni). - Stipendi, ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	21.000.000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero; fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	1.500.000 —
3	Servizio della autovetture per l'Amministrazione centrale	1.500.000 —
4	Biblioteche della Regia marina	100.000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 35 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*Per memoria*
7	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	75.000 —
8	Spese per indennità di infortuni e risarcimento danni (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	700.000 —
10	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti, al personale subalterno, a quello avventizio ed al personale salariato pel servizio dei fari, in attività di servizio	450.000 —
11	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	450.000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo della Regia marina, a quello di altre Amministrazioni dello Stato ed ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale ed il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi	6.000.000 —
13	Premi di operosità e rendimento al personale avventizio	6.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
14	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale. Indennità ai membri di Commissioni	1.000.000 —
15	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie. Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	600.000 —
16	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	35.000 —
17	Spese casuali	70.000 —
18	Spese per statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		39.730.000 —
	Debito vitalizio	
19	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*)	92.000.000 —
20	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*)	30.000.000 —
21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
		122.200.000 —
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	
22	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo. - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	24.300.000 —
23	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo. - Materiale e mano d'opera. Illuminazione degli apparecchi. - Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento	4.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916
24	Spese di trasferte e di missione del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste e spese per il funzionamento della medesima. - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	400.000 —
		28.500.000 —
	Spese per la marina militare	
25	Ufficiali della Regia marina. - Stipendi ed assegni vari continuativi. - Indennità coloniali varie (*Spese fisse*)	300.000.000 —
26	Ufficiali in posizione ausiliaria. - Indennità annua (*Spese fisse*)	1.750.000 —
27	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	400.000 —
28	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme. - Indennità coloniali varie. Paghe e competenze accessorie al personale indigeno (*Spese fisse*)	800.000.000 —
29	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (*Spese fisse*)	40.000.000 —
30	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Vestiario	750.000.000 —
31	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Viveri	1.000.000.000 —
32	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Soprassoldi, gratificazioni di riferma. - Sussidi per disgrazzati accidenti. - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali. - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni. - Contributi al Consiglio nazionale delle ricerche per prestazioni scientifiche di carattere psicotecnico durante il reclutamento dei militari ed alla Cassa invalidi della marina mercantile. - Gratificazioni ai riformati, alte paghe ai musicanti e strumenti musicali. - Spese delle scuole a terra. - Distinzioni onorifiche. - Spese per giochi sportivi e ricreatori. - Biblioteche dei marinai. - Trasporti di materiali. - Rette ad Istituti per ricovero di figli di militari	30.000.000 —
33	Difese costiere. - Soprassoldi al personale	700.000 —
34	Servizio semaforico e radiotelegrafico. - Soprassoldi al personale militare. - Spese per fatorini e cantonieri. - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici	4.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
35	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali. - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*)	14.000.000 —
36	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1924, n. 931)	1,500.000 —
37	Indennità di missione e di trasferimento per gli ufficiali, i personali civili dipartimentali, il personale avventizio, i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e gli estranei	11.500.000 —
38	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi	15.000.000 —
39	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria*
40	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione. - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari . . .	80.000.000 —
41	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). - Spese per il contingente in Cina. - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore	180.000.000 —
42	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima. - Scuola di sanità militare marittima. - Accademia navale. - Scuola meccanici. - Scuola specialisti. - Scuola telemetristi. - Scuola sommergibilisti. - Comando delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi). - Spese di funzionamento e di mensa. - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	60.000.000 —
43	Istituti di marina. - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e di gabinetto (*Spese fisse*)	1.600.000 —
44	Spese di giustizia. - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione. - Spese per le carceri militari marittime. - Soprassoldi ai giudici istruttori. - Contributo per il funzionamento del Tribunale supremo militare (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
45	Servizio idrografico. - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante del Regio Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*)	310.000 —
46	Servizio idrografico. - Materiale	2.500.000 —
47	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale) . . .	26.500.000 —
48	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*)	6.500.000 —
49	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della Marina militare e nuove costruzioni ordinarie per i servizi militari marittimi. - Spese per i nuovi impianti di illuminazione elettrica e per la relativa manutenzione negli immobili militari marittimi. - Spese di materiali. - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	35.000.000 —
50	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare .	10.000.000 —
51	Personali civili della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale, fisici ed ingegneri elettrotecnici, razionieri, capi tecnici, disegnatori tecnici, contabili, aiutanti capi tecnici, aiutanti disegnatori e personale d'ordine). - Stipendi ed assegni vari continuativi. - Indennità coloniale (*Spese fisse*)	100.000.000 —
52	Indennità di gestione e di responsabilità	75.000 —
53	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere. - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	4.000.000 —
54	Difese marittime e costiere. - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica. - Materiale di uso specifico, delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	28.000.000 —
55	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	15.000.000 —
56	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina. Spese relative. Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili. Costruzione ed impianti di serbatoi di combustibili liquidi. Fornitura d'energia per l'esercizio degli apparati motori per i servizi a terra e per le Regie navi in disarmo e in riparazione. Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica, nei Regi arsenali militari marittimi, basi navali, officine	175.000.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
57	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni foto-elettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali. Ricostituzione delle scorte nei depositi. Materiali di consumo per le Regie Navi	250.000.000 —
58	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi. - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro. .	50.000.000 —
59	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi. Spese di collaudo dei materiali. Spese per il movimento e trasporto dei materiali. Spese per i musei navali	40.000.000 —
60	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata. Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico. Acquisto di navi già costruite	200.000.000 —
61	Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina. Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dell'industria privata	450.000.000 —
62	Rinnovamento, munizionamento e torpedini. Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo. Materiali per la costruzione di bersagli. Premi di tiro	50.000.000 —
63	Personale lavorante. Mercedi giornaliere, cottimo e premi. Sussidi. Soprassoldi. Missioni, trasferte e spese d'assicurazione. Acquisto di tute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione	1.500.000.000 —
64	Personale avventizio. Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali. Assicurazioni obbligatorie. Indennità di licenziamento	175.000.000 —
65	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti della Amministrazione (R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263) . .	*per memoria*
66	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della Marina militare . . .	4.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
67	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti sprovvisti di assegni	15.000.000 —
68	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali	400.000 —
69	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali. Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	12.000.000 —
		6.439.885.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE	
	Spese generali	
70	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	12.000.000 —
71	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	1.800.000 —
72	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale	10.000 —
73	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e Provinciale .	200.000 —
74	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	100.000 —
75	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi ed alle persone che, essendo chiamate a deporre innanzi le Commissioni stesse, abbiano diritto alla corresponsione di indennità. Spese varie inerenti al funzionamento delle commissioni suddette (copia di atti, traduzioni, periti legali, ecc.) (art. 3 e 4 R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 119, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). Indennità e diarie ai componenti del Consiglio superiore della Marina mercantile (art. 6 R. decreto 8 novembre 1928, n. 2641) ed ai componenti di Commissioni e Comitati vari. Spese per il loro funzionamento. Indennità speciali al personale addetto ai servizi della Marina mercantile	170.000 —
76	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	150.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
77	Spese di telegrammi (*Spesa obbligatoria*). . . .	300.000—
78	Spese di lite, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie (*Spesa obbligatoria*)	13.000—
79	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	50.000—
80	Spese casuali	50.000—
81	Fitto locali e canoni d'acqua. - Manutenzione e pulizia dei locali	1.000.000—
82	Spese per le statistiche concernenti i servizi della Marina mercantile (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
83	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		15.843.000—
	Debito vitalizio	
84	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	17.500.000—
87	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4, 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 20 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	40.000—
		17.540.000—
	Spese per la Marina mercantile	
86	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
87	Vigilanza sulla pesca	300.000—
88	Sovvenzione alla Cassa nazionale per la previdenza della gente di mare e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla Marina mercantile. - Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	6.500.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
89	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 25 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1889. Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 69 e 101 del Codice della navigazione). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 83, 107 e 303 del Codice della navigazione) (*Spesa obbligatoria*)	50.000—
90	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1913 e 31 maggio 1929) (*Spesa obbligatoria*) . . .	*per memoria*
91	Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio	45.000—
92	Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazionale 16 dicembre 1930, approvata con legge 7 gennaio 1932, n. 140) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		6.895.000—
	Spese per le Capitanerie di porto	
93	Ufficiali delle Capitanerie di porto. Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo .	20.000.000—
94	Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	6.000.000—
95	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia. Inservienti locali di porto. Retribuzioni. Indennità di reggenza di uffici di porto. Assicurazioni sociali	900.000—
96	Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali e sottufficiali di porto	600.000—
97	Indennità di missione, di trasferimento e diverse al personale civile	40.000—
98	Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto	300.000—
99	Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	350.000—
100	Indennità, soprassoldi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto. Spese per i corsi di perfezionamento degli ufficiali. Spese varie	

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	750.000 —
101	Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto. Corpo di guardia. Imbarcazioni. Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese telefoniche e spese varie	3.000.000 —
		31.940.000 —
	Spese per i servizi marittimi	
102	Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio portuale - Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	200.000 —
103	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale	75.000.000 —
		75.200.000 —
	Spese diverse	
104	Versamento al bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, nonchè degli avanzi di fondi indicati nell'art. 12 del R. decreto-legge medesimo .	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
105	Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio. Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*)	250.000 —
106	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)	5.300.000 —
107	Indennità di licenziamento al personale lavorante della Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1923, n. 945 e 7 giugno 1938, n. 1538)	500.000 —
108	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri. Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*) .	280.000 —
		6.530.000 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE	
109	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali .	*per memoria*
110	Assegnazione straordinaria per il completamento ed il potenziamento dei servizi armi, munizioni ed armamenti a bordo ed a terra (legge 2 maggio 1940, numero 504)	*per memoria*
111	Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, depositi per munizioni e torpedini. Spese di materiali. Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra .	50.000.000 —
112	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali. Spese di materiali . .	50.000.000 —
113	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	352.630 —
114	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra	3.600.000.000 —
115	Somma da erogare per il recupero di navi mercantili affondate nei porti	350.000.000 —
		4.050.352.630 —
	SPESE DIVERSE	
116	Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento di mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione medesima (R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1076 e leggi 28 settembre 1940, n. 1425 e 11 maggio 1942, n. 623) .	330.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785062

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
117	Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	400.000.000 —
		400.330.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE	
	Spese generali	
118	Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio e in posizione ausiliaria. Indennità e assegni (*Spese fisse*) . . .	150.000 —
119	Personale avventizio. Retribuzioni, assegni personali, aggiunta di famiglia e assicurazioni sociali . . .	4.500.000 —
		4.650.000 —
	Spese diverse	
120	Compensi daziari e contributi di ammortamento, di miglioramento e d'interesse previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi eseguite in cantieri e stabilimenti nazionali (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, numero 245; legge 25 maggio 1939, n. 860; legge 29 gennaio 1942, n. 164; R. decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 110, convertito nella legge 7 maggio 1942, n. 632 e R. decreto 16 febbraio 1942, n. 363). Contributo dello Stato a favore del Registro Italiano Navale (R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 237, R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1801 e R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667). Contributo nelle spese di funzionamento dell'« Ente Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » e concorso nell'ammortamento del mutuo contratto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per provvedere alle spese di impianto della vasca medesima (R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463 e legge 18 maggio 1942, numero 653)	20.000.000 —
121	Spese per le sistemazioni previste dall'art. 6, n. 2, del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per le navi di cui al secondo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1936, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147	1.000.000 —
122	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra	300.000.000 —
123	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	12.000.000 —
124	Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito e per anticipazioni ai capitani delle navi mercantili non requisite ai sensi del bando C.S.M. 2 ottobre 1943, n. 247 A.G.	800.000.000 —
125	Spese per la concessione agli impiegati ed operai rappresentati dalla Federazione dei lavoratori dei porti del premio straordinario di operosità e degli altri benefici economici autorizzati con il R. decreto-legge 5 dicembre 1941, n. 1545, convertito nella legge 11 gennaio 1942, n. 1358	*per memoria*
		1.133.000.000 —
	Spese per i servizi portuari nei territori ex jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume.	
126	Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ex jugoslavo	*per memoria*
127	Retribuzione per il personale avventizio, giornaliero ed operaio	*per memoria*
128	Premi di operosità e rendimento	*per memoria*
129	Sussidi	*per memoria*
130	Spese per il funzionamento dei servizi	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
131	Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2038, convertito in legge 31 dicembre 1938, n. 2049)	400.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

1882

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	39.730.000 —
	Debito vitalizio	122.200.000 —
	Spese per il servizio fari e segnalamento marittimo	28.900.000 —
	Spese per la Marina militare	6.439.885.000 —
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	Spese generali	15.842.000 —
	Debito vitalizio	17.540.000 —
	Spese per la Marina mercantile	6.895.000 —
	Spese per le Capitanerie di porto	31.940.000 —
	Spese per i servizi marittimi	75.200.000 —
	Spese diverse	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria	6.778.133.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	6.530.000 —
	Spese per la Marina militare	4.050.352.630 —
	Spese diverse	400.330.000 —
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	Spese generali	4.650.000 —
	Spese diverse	1.133.000.000 —
	Spese per i servizi portuari nei territori ex Jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume	—
	Totale della categoria I della parte straordinaria	5.594.862.630 —
	Categoria II. — Movimento di capitali:	
	Partite che si compensano nell'entrata	400.000.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria	400.000.000 —
	Totale del Titolo II. — Parte straordinaria	5.994.862.630 —
	Totale della parte ordinaria e straordinaria	12.772.995.630 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	12.372.995.030 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	400.000.000 —
	Totale generale	12.772.995.630 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1945-46, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 66 (articoli 20 e 44 del Regio decreto 2 febbraio 1923, n. 263 e articolo 3 del presente decreto legislativo Luogotenenziale).

Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniali varie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*).

Capitolo n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno (*Spese fisse*).

Capitolo n. 29. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.

Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Capitolo n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma e sussidi per disgraziati accidenti, ecc.

Capitolo n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi al personale.

Capitolo n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri, ecc.

Capitolo n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 36. — Indennità di rappresentanza di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc.

Capitolo n. 37. — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali, i personali civili dipartimentali, ecc.

Capitolo n. 38. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 40. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Capitolo n. 41. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.

Capitolo n. 42. — Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Scuola di sanità militare marittima - Accademia navale - Scuola meccanici - Scuola specialisti, ecc.) - Spese di funzionamento, ecc.

Capitolo n. 47. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale).

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina - Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dall'industria privata.

Capitolo n. 63. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione - Acquisto di tute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione.

Capitolo n. 64. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento.

Capitolo n. 65. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (R. decreto 2 febbraio 1923, n. 263).

Capitolo n. 105. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*).

Capitolo n. 106. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*).

Capitolo n. 108. — Ufficiali della Regia Marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2100280) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.
SANTI RAFFAELE, gerente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1885

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 60 —

(w)
Finance
(Property Control)

(w) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the Nei and Tockus Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(x)

(x) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Nu-Enamel Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(y)
Finance
(Property Control)

(y) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Botto Alfredo"Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(z)
Finance
(Property Control)

(z) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the"Deutscher Leserzirkel" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(aa)
Finance
(Property Control)

(aa) Ministerial Decree of 21 August 1945.
Placing the "A.Stephani di Wach and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(bb)
Finance
(Property Control)

(bb) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "H.Mayer and Co." with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(cc)
Finance
(Property Control)

(cc) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the Olowinsky Ruth Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(dd)
Finance
(Property Control)

(dd) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the " Deutscher and Aichner" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(ee)
Finance
(Property Control)

(ee) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Reitlinger Otto"Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(ff)
Finance
(Property Control)

(ff) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Smeraggia Russbaum and Levi" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(gg)
Finance
(Property Control)

(gg) Ministerial Decreeof 24 August 1945.
Placing the M.F.A. of W. Leisching, Railway, building, road, construction Company,previously called "Orenstein and Koppel", with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(hh)
Finance

(hh) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "Dapas Johann Erben" Company with

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(aa) Finance (Property Control)

(aa) Ministerial Decree of 21 August 1945.
Placing the "A.Stephani di Wach and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(bb) Finance (Property Control)

(bb) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "H.Mayer and Co." with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(cc) Finance (Property Control)

(cc) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the Olowinsky Guth Company with head offi in Milan under receivership and appointing a receiver.

(dd) Finance (Property Control)

(dd) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the " Deutscher and Aichner" Company with head office in Milan under receivership and appoin ing a receiver.

(ee) Finance (Property Control)

(ee) Ministerial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Reitlinger Otto"Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(ff) Finance (Property Control)

(ff) inisterial Decree of 24 August 1945.
Placing the "Smaragdis Mussbaum and Levi" Company with head office in Milan under receivership and appoint.ng a receiver.

(gg) Finance (Property Control)

(gg) Ministerial Decreeof 24 August 1945.
Placing the M.B.A. of W. Leisching, Railway, building, road, construction Company,previously called "Orenstein and Koppel", with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(hh) Finance (Property Control)

(hh) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "Dapas Johann Broen" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(ii) Finance (Property Control)

(ii) inisterial Decree of 26 August 1945.
Placing the "Eichinger Carlo"Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(jj) Finance (Property Control)

(jj) Ministerial Decree of 26 August 1945.
Placing the "S.A.Intercontinental"Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(kk) Finance (Property Control)

(kk) Ministerial Decree of 27 August 1945.
Placing the "S.A. Immobiliari Castelveccana" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(ll)

(ll) Ministerial Decree of 27 August 1945.
Facilities in favour of persons damaged by the eruption of Etna in 1926.

(mm) Finance (Property Control)

(mm) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Placing the Italian Agency of the Elementare Insurance Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(nn) Public Relations

(nn) Ministerial Decree of 3 September 1945.
Rendering void the provisions relating to the transfer of the premises situated in Rome and Naples previously used by the suppressed newspaper "Il Littoriale".

(oo) Finance

(oo) Ministerial Decree of 14 September 1945.
Authorizing the Savings Society of Fano to open branches at Marotta hamlet of Mondolfo and at Serrungarina (Pesaro).

(pp) Finance (Property Control)

(pp) Ministerial Decree of 16 September 1945.
Placing the C.O.F.A. Pharmaceutical Company with Head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- Res, SCAOs and Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of G.J. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Saturday 13 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.J. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD, Lt.Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E DET Recd

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

-9.OTT.1945

AP/pa.
5 Oct 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale no.114 of 22 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Uffiviale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Works — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.549 of 2 August 1945.
New time limits for Legislative Decree No.425 of 16 November 1944, cancelling the allotment of apartments of building societies and for receiving contributions by the State.

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.550 of 8 August 1945.
Modifying the provisions establishing compensation for the conversion of shares.

(c) Finance — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 551 of 13 August 1945.
Authorizing an expenditure of one billion lire to provide for the construction of quarters for persons who remained roofless in consequence of the war.

(d) Finance — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.552 of 15 August 1945.
Increasing the supplementary high cost of living family allowances.

(e) Local Government — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.553 of 21 August 1945.
Modifying law No.851 of 27 June 1942 relating to the legal status of communal and provincial secretaries

(f) Finance — (f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.554 of 21 August 1945.

451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Works

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.549 of 2 August 1945.
New time limits for Legislative Decree No.425 of 16 November 1944, cancelling the allotment of apartments of building societies and for receiving contributions by the State.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.550 of 6 August 1945.
Modifying the provisions establishing compensation for the conversion of shares.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 551 of 13 August 1945.
Authorizing an expenditure of one billion lire to provide for the construction of quarters for persons who remained roofless in consequence of the war.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.552 of 15 August 1945.
Increasing the supplementary high cost of living family allowances.

(e) Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.553 of 21 August 1945.
Modifying law No.851 of 27 June 1942 relating to the legal status of communal and provincial secretaries

(f) Finance 451

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.554 of 21 August 1945.
Authorizing the National Institute for employees' homes to make use of its reserve fund.

(g) Civil Affairs Public Safety

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.555 of 21 August 1945.
Extending the time limits prescribed by Legislative Decree No.43 of 15 February 1945 for the transfer of members of the suppressed Police Corps of Italian Africa to the Public Safety administration or for their appearance before an epuration court.

(h) Local Government

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.556 of 21 August 1945.
Reconstructing the Communes of Barano d'Ischia

A691

1890

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(i) Finance

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.557 of 21 August 1945.

Authorizing the National Credit Institute for Homes to raise its maximum commission due upon money loaned from 1% to 1.50% for the period beginning 1st July 1945 and ending a year after the conclusion of the peace treaty.

(j) Finance

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No.558 of 24 August 1945.

New time limits for the inscription of persons assisting in disputes on taxation.

(k) Local Government

(k) Legislative Decree of the Lieutenant General No.559 of 24 August 1945.

Reconstituting the Commune of Valle d'Angelo.

(l) Land Forces

(l) Decree of the Lieutenant General No.560 of 31 July 45.

Division of the services of the Central administration of War.

(m) Local Government.

(m) Decree of the Lieutenant General No.561 of 5 April 45

Constituting the "Lascito Giuseppe and Margherita Achillini" with head office in Rome as a legal body.

(r) Decree of the Lieutenant General No.562 of 20 July 45.

Formal declaration of the objects of the"Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo"in Palermo.

(o) Decree of the Lieutenant General No.563 of 20 Jul 45.

Formal declaration of the objects of the "Confraternita di Gesù e Maria dei Lavoratori Fornai" in Palermo.

(p) Decree of the Lieutenant General No.564 of 20 Jul 45.

Formal declaration of the objects of the "Confrater - ita di Sant'Antonio dei Barbieri" with head office in Palermo.

(q) Decreeof the Lieutenant General No.565 of 20 Jul 45.

Recognizing the Italian Section of the Congregation of the Daughters of Mary with head office in Rome as a legal person.

(r) Decree of the Lieutenant General No.566 of 20 Jul 45.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of the Most Sacred Heart of Jesus,Reali hamlet , Tivoli Commune (Rome).

(s) Public Works

(s) Decree of the Lieutenant General of 20 July 1945.

Appointing two engineers to represent the administration of Public Works as permanent and acting members of the Special Board of 2nd grade instituted in Rome for the examination of disputes on immovable property damaged or destroyed by earthquake.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reconstituting the Commune of Valle d'Angelo.

(l) Land Forces

(l) Decree of the Lieutenant General No.560 of 31 July 45.
Division of the services of the Central administration of War.

(m) Local Government.

(m) Decree of the Lieutenant General No.561 of 5 April 45
Constituting the "Lascito Giuseppe and Margherita Achillini" with head office in Rome as a legal body.

(n) Decree of the Lieutenant General No.562 of 20 July 45.
Formal decleration of the objects of the"Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo"in Palermo.

(o) Decree of the Lieutenant General No.563 of 20 Jul 45.
Formel decleration of the objects of the "Confraternita di Gesù e Maria dei Lavoratori Fornai" in Palermo.

(p) Decree of the Lieutenant General No.564 of 20 Jul 45.
Formal decleration of the objects of the "Confrater - nita di Sant'Antonio dei Barbieri" with head office in Palermo.

(q) Decreeof the Lieutenant General No.565 of 20 Jul 45.
Recognizing the Italian Section of the Congregation of the Daughters of Mary with head office in Rome as a legal person.

(r) Decree of the Lieutenant General No.566 of 20 Jul 45.
Recognizing the legal effects of constituting the parish of the Most Sacred Heart of Jesus,Reali hamlet , Tivoli Commune (Rome).

(s) Public Works

(s) Decree of the Lieutenant General of 20 July 1945.
Appointing two engineers to represent the administration of Public Works as permanent and acting members of the Special Board of 2nd grade instituted in Rome for the examination of disputes on immovable property damaged or destroyed by earthquakes.

(t) Finance

(t) Decree of the Lieutenant General of 24 August 1945.
Reinstating Mr.Montalcini Valerio for Tobia as a stoc broker on the Stock-Exchange of Turin.

(u) Industry Finance

(u) Decree of the President of the Council of Ministers of 3 September 1945.
Validating the dismissals of personnel employed by the "Opera Nazionale Dopolavoro".

(v) Local Government Finance

(v) Ministerial Decree of 20 July 1945.
Approval of the list dividing the Communes of the Province of Ascoli Piceno into five groups for the purpose of bringing up to date the new land register.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 23 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350	» semestr. » 700		» semestrale » 200	» semestrale » 500
	» trimestrale » 200	» trimestr. » 400		» trimestrale » 120	» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8	Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . » 8	Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . L. 400 —	All'Estero Abb. annuo . . . . L. 800 —
	» semestrale . . » 200 —	» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 543.

Nuova assegnazione di termini contemplati nel decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero di contributi dello Stato. Pag. 1407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 550.

Modificazioni al compenso per la conversione dei titoli azionari . . . . . Pag. 1407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 agosto 1945, n. 551.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per provvedere alla costruzione di alloggi ai senza tetto in seguito ad eventi bellici . . . . . Pag. 1407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 agosto 1945, n. 552.

Aumento degli assegni familiari supplementari di carovita . . . . . Pag. 1408

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 553.

Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali . Pag. 1409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 554.

Svincolo della riserva patrimoniale e di garanzia dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. Pag. 1409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 555.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, per il passaggio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza o per il deferimento al giudizio di epurazione degli appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana. Pag. 1410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 556.

Ricostituzione dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Pag. 1410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 557.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio di aumentare dall'1 all'1,50 %, per il periodo dal 1° luglio 1945 a tutto l'esercizio successivo a quello della conclusione della pace, il limite massimo della provvigione spettante sui capitali dati a mutuo . . . . . Pag. 1411

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 558.

Nuovo termine per l'iscrizione delle persone ammesse alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria . . . . . Pag. 1411

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 559.

Ricostituzione del comune di Valle dell'Angelo, Pag. 1412

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 560.

Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 1412

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 561.

Erezione in ente morale del «Lascito Giuseppe e Margherita Achillini», con sede in Roma . . . Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 562.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo. Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 563.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti forani, in Palermo . Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 564.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo. Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 565.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia della Congregazione delle Figlie del Cuor di Maria, con sede in Roma . . . . . Pag. 1413

1894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 566.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma) . . . . . Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945.
Nomina di due ingegneri in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici a membri effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma per la risoluzione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto . . . . . Pag. 1413

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Montalcini Valerio fu Tobia. Pag. 1414

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento di dipendenti dell'Opera nazionale dopolavoro . . . . Pag. 1414

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.
Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni . . . . . Pag. 1415

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nel & Tockus », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1415

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Na-Enamel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Ratto Alfredo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutscher Lesezirkel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « A. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1416

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « H. Mayer & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutsch & Aichner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum & Levi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della « M.B.A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Dapas Johann Erben », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Eichinger Carlo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S. A. Immobiliare Castelveccana », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Agevolezze a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928 . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.
Inefficacia giuridica dei provvedimenti relativi alla cessione dei locali in Roma e Napoli già in uso del soppresso giornale sportivo « Il Littoriale » . . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano ad aprire proprie agenzie a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro) . . . . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « C.O.F.A. » Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1421

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Reiscrizioni nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 1421

Ministero dell'aeronautica: Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica . . . . . Pag. 1421

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di buoni del tesoro . Pag. 1425

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1425

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali. Pag. 1425

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1425

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . . Pag. 1426

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1427

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1428

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 22 SETTEMBRE 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945.
Nomina dei componenti la Consulta Nazionale.
(1602)

1895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 549.

Nuova assegnazione di termini contemplati nel decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero di contributi dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie ed al ricupero dei contributi dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini previsti di sei mesi dagli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardanti, rispettivamente, la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale e la domanda del socio di cooperativa edilizia a contributo statale per la reintegrazione nell'appartamento di cui era prenotatario od assegnatario, sono portati a mesi dieci dalla data di entrata in vigore del citato decreto 16 novembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 550.

Modificazioni al compenso per la conversione dei titoli azionari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

Visto il R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, recante norme integrative e complementari del Regio decreto-legge sopra citato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 27 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, è sostituito dal seguente:

« Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la società emittente può richiedere il pagamento di un compenso non superiore alle spese necessarie per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso è dovuto se la conversione si operi mediante stampigliatura delle vecchie azioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 agosto 1945, n. 551.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per provvedere alla costruzione di alloggi ai senza tetto in seguito ad eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

1896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che approva il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 328, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci per l'esercizio finanziario 1945-46 e fra essi dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare maggiori fondi per la costruzione di alloggi per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la maggiore spesa di lire un miliardo, in aggiunta al fondo di cui all'art. 3, comma 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1945-1946, per provvedere, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, alla costruzione di alloggi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in seguito ad eventi bellici.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto ad assegnare la somma autorizzata col presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROSSETTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 agosto 1945, n. 552.

Aumento degli assegni familiari supplementari di carovita.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, sui prezzi del pane e della pasta;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1945, l'importo degli assegni familiari di carovita di cui alle tabelle *A, B, C, D, E,* allegate al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, è aumentato per la tabella *A* da L. 30 a L. 54, per la tabella *B* da L. 5 a L. 9, per le tabelle *C* ed *E* da L. 120 a L. 215, per la tabella *D* da L. 130 a L. 225.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto succitato circa la modifica delle tabelle degli assegni familiari e relativi contributi.

Resta immutata la misura degli assegni stabiliti dalle tabelle predette, ai fini dell'applicazione delle norme vigenti sulla corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori richiamati alle armi.

Art. 2.

L'aumento degli assegni familiari di carovita, di cui all'articolo precedente, assorbe l'indennità a carico dei datori di lavoro prevista dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per le persone di famiglia conviventi e a carico dei lavoratori dipendenti. Ove tale indennità risulti di fatto conglobata per accordi sindacali in un aumento della retribuzione, questa sarà ridotta dall'importo della maggiorazione degli assegni familiari di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto avrà effetto dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 57. — FRASCA

1897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 553.

Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Ministro per l'interno circa i trasferimenti, le supplenze, le reggenze, i congedi, i collocamenti in aspettativa ed il trattamento economico dei segretari comunali appartenenti ai gradi 5°, 6°, 7° e 8° sono esercitate dai prefetti, nell'ambito delle rispettive provincie, secondo le norme dettate dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 2.

Per i segretari comunali dei gradi 1°, 2°, 3° e 4°, per i segretari provinciali nonchè per ogni altro provvedimento non previsto fra quelli indicati nel precedente articolo, relativo ai segretari comunali dei gradi 5°, 6°, 7° e 8°, restano ferme le disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

All'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e dei diritti accessori ai segretari comunali e provinciali, che abbiano maturato i prescritti periodi di anzianità, si fa luogo in base al semplice accertamento, da parte dei competenti uffici del personale, delle condizioni stabilite rispettivamente, dagli articoli 98 e 102 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, emesso ogni parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il terzo comma degli articoli 156 e 157 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 1 *sub* 156 e 157 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è abrogato.

Art. 5.

In deroga a quanto disposto dall'art. 241 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 1 *sub* 241 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è demandato al prefetto di autorizzare il segretario comunale ed il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza o altri enti pubblici locali.

Analogamente spetta al prefetto di autorizzare i segretari comunali e i segretari provinciali a far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati o ad essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Art. 6.

Spetta al prefetto di applicare al segretario comunale ed al segretario provinciale la sospensione cautelativa prevista dall'art. 249 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 1 *sub* 249 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 7.

Sono estese ai segretari comunali e provinciali le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 185, recante norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Le promozioni da conferire a seguito di concorsi per titoli, ai sensi della legge 27 giugno 1942, n. 851, saranno sospese nei confronti dei segretari comunali e provinciali sottoposti a procedimento di epurazione, fino a quando non possa essere esclusa nei loro confronti l'applicazione di una delle sanzioni previste dal titolo secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modifiche ed aggiunte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 554.

Svincolo della riserva patrimoniale e di garanzia dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 14 del R. decreto 20 novembre 1924, numero 1945;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1898

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, fino a quando non sarà in grado di disporre dei normali mezzi finanziari necessari per il suo funzionamento, è autorizzato ad utilizzare, nei limiti che saranno fissati, in relazione al fabbisogno, con decreti del Ministro per il tesoro, la riserva patrimoniale e di garanzia costituita a norma dell'art. 14 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, e consolidata in L. 8.000.000 giusta il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà fissata la data dalla quale l'Istituto riprenderà gli accantonamenti per la ricostituzione della riserva di cui al precedente comma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 555.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, per il passaggio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza o per il deferimento al giudizio di epurazione degli appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La scadenza del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, per i casi previsti nel primo comma dell'articolo stesso, è fissata al 7 ottobre 1945.

Con il consenso dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana può essere chiamato, provvisoriamente, in servizio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche prima della concessione del nulla osta previsto nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 556.

Ricostituzione dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana fusi nell'unico comune di Ischia con R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i sei predetti Comuni.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente

1899

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

assegnati ai menzionati Comuni anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648.

Il personale già in servizio presso il comune di Ischia che eventualmente sarà inquadrato nei detti organici dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 557.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio di aumentare dall'1 all'1,50 %, per il periodo dal 1° luglio 1945 a tutto l'esercizio successivo a quello della conclusione della pace, il limite massimo della provvigione spettante sui capitali dati a mutuo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo della provvigione dovuta all'Istituto nazionale di credito edilizio dai propri mutuatari in misura non superiore a lire una per ogni cento lire di capitale mutuato, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, viene elevato a lire 1,50 a far tempo dal 1° luglio 1945 e fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra. L'aumento è applicabile anche alle semestralità relative ai mutui in corso che verranno a scadenza a partire dalla data predetta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 558.

Nuovo termine per l'iscrizione delle persone ammesse alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone che all'11 settembre 1936, data di pubblicazione del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, esercitavano l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e che, per non essere iscritte al disciolto partito fascista o per altri motivi politici, non richiesero in tempo utile la iscrizione nell'elenco delle persone autorizzate alle funzioni di assistenza e rappresentanza, sono ammesse a presentare istanza ai fini della iscrizione stessa entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per i territori non ancora riformati all'Amministrazione italiana il termine previsto dal precedente articolo decorre dalla data di tale ritorno o da quella in cui il presente decreto divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 55. — FRASCA

1900

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 559.

Ricostituzione del comune di Valle dell'Angelo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Valle dell'Angelo, aggregato con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176, al comune di Piaggine, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Piaggine e di Valle dell'Angelo.

Art. 2.

Gli organici del ricostituito comune di Valle dell'Angelo e del comune di Piaggine saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Valle dell'Angelo e di Piaggine anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176.

Al personale, già in servizio presso il comune di Piaggine che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 50. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 560.

Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, quale risulta modificato dal R. decreto 18 maggio 1945, n. 650, e dal decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 274, è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è la seguente:

Gabinetto;

Direzione generale personale ufficiali;

Direzione generale personali civili e affari generali;

Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;

Direzione generale di artiglieria e della motorizzazione;

Direzione generale del genio;

Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;

Direzione generale di sanità militare;

Ispettorato del servizio ippico e veterinario;

Ispettorato delle pensioni.

I seguenti enti dipendono direttamente dal Gabinetto:

Quartier generale;

Reparto autonomo carabinieri Reali.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione della guerra le variazioni riduttive conseguenti alla nuova organizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1, nonchè ogni altra variazione dipendente dall'ulteriore assetto che potrà essere conferito ai servizi di pertinenza dell'Amministrazione della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 44. — FRASCA

1901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 561.
Erezione in ente morale del «Lascito Giuseppe e Margherita Achillini», con sede in Roma.

N. 561. Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il «Lascito Giuseppe e Margherita Achillini», con sede in Roma, viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione dell'Ente di assistenza di Roma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 562.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo.

N. 562. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Mercede al Capo, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 563.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti fornai, in Palermo.

N. 563. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria dei lavoranti fornai, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 564.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo.

N. 564. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Sant'Antonio di Padova dei barbieri, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 565.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia della Congregazione delle Figlie del Cuor di Maria, con sede in Roma.

N. 565. Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia d'Italia della Congregazione delle Figlie del Cuor di Maria, con sede in Roma e la Provincia medesima viene autorizzata ad accettare le seguenti donazioni disposte:

1) dalla Società anonima romana Giovanna d'Arco, con sede in Roma, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore di L. 4.300.000;

2) dalla Società anonima immobiliare Giovanna d'Arco, con sede in Milano, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore di L. 1.158.715;

3) dalla Società anonima per opere di assistenza sociale, con sede in Melzo (Milano), consistente nella cessione gratuita di immobili di L. 2.070.000;

4) dalla Società anonima immobiliare «La Benefica», con sede in Torino, consistente nella cessione gratuita di immobili del valore di L. 557.100;

5) dalla Società anonima immobiliare Casa di Betania, con sede in Cuneo, consistente nella cessione gratuita di un immobile del valore di L. 561.930.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 566.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma).

N. 566. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Tivoli viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma) la donazione disposta dal reverendo don Emilio Valeri consistente in un terreno situato in località Reali di Tivoli con fabbricato rurale valutato complessivamente L. 40.190, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Vescovo in data 9 luglio 1944, integrato con postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in località Reali del comune di Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945.
Nomina di due ingegneri in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici a membri effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
Visto l'art. 491 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il decreto Reale 17 maggio 1928, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1928, registro 12, foglio 47, col quale furono chiamati a far parte del Collegio speciale di 2° grado istituito in Roma per la cognizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto 13 gennaio 1915, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, i signori ing. Palazzo Cesare, ingegnere capo del Genio civile e cav. De Martino Luigi, 1° ingegnere di sezione del Genio civile, rispettivamente come membri effettivo e supplente del Collegio medesimo, in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

1902

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto Reale 16 giugno 1932, registro 9, foglio 47, co. quale fu chiamato a far parte del Collegio anzidetto il comm. ing. Alberto Buonocore, ingegnere capo del Genio civile, come membro supplente del Collegio stesso, in sostituzione del sopracitato ing. cav. De Martino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei due funzionari ing. Palazzo, perchè trasferito ad altra sede, ed ing. Buonocore, perchè deceduto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ingegneri capi del Genio civile comm. Cottone Nicolò e comm. Rossi Aldo sono nominati, in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, rispettivamente membri effettivo e supplente del Collegio arbitrale di 2° grado istituito in Roma ai sensi dell'articolo 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1945, n. 582, per la composizione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, in sostituzione degli ingegneri capi comm. Palazzo Cesare e comm. Buonocore Alberto.

Il predetto Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1945
Registro Lavori pubblici n. 23, *foglio n.* 205.

(1502)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Montalcini Valerio fu Tobia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda con la quale il sig. Montalcini Valerio fu Tobia chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino,

Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Montalcini Valerio fu Tobia è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Montalcini abbia integralmente ricostituita la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1945
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 150. — SALERNO

(1559)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di dipendenti dell'Opera nazionale dopolavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Vista la deliberazione 30 ottobre 1943, n. 223, con la quale il commissario preposto all'amministrazione dell'Opera nazionale dopolavoro dalla pseudo-governo fascista repubblicano ha provveduto al licenziamento di duecentoventisei impiegati delle diverse categorie, con effetto dal 15 novembre 1943;

Visto il successivo provvedimento 15 gennaio 1944, con cui lo stesso commissario provvide al licenziamento di un altro impiegato;

Ritenuto che tali provvedimenti, esclusa ogni ragione di carattere politico, trovano motivo e giustificazione nella profonda contrazione verificatasi nell'attività dell'Opera in seguito alla caduta del fascismo, al dissolvimento della sua organizzazione periferica ed alla riduzione delle entrate a circa un decimo del normale;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

I provvedimenti di cui alle premesse sono convalidati a tutti gli effetti.

Al personale licenziato, qualora non sia già provveduto, dovranno esser corrisposte le indennità spettanti, a sensi di legge e di contratto, alla data del licenziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1945

PARRI

(1600)

1903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 18 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I.

(Prima verificazione: anno 1946)

Distretto di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

1) Acquaviva Picena;
2) Cupra Marittima;
3) Grottammare;
4) Monsampolo del Tronto;
5) Montepradone;
6) San Benedetto del Tronto.

Distretto di RIPATRANSONE

1) Carassai;
2) Castignano;
3) Cossignano;
4) Massignano;
5) Monteleone del Aso;
6) Ripatransone;
7) Rotella.

GRUPPO II.

(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di ASCOLI PICENO

1) Appignano del Tronto;
2) Ascoli Piceno;
3) Castel di Lama;
4) Castorano;
5) Colli del Tronto;
6) Folignano;
7) Force;
8) Maltignano;
9) Montalto delle Marche;
10) Monteprandone;
11) Offida;
12) Palmiano;
13) Spinetoli;
14) Venarotta.

GRUPPO III.

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di FERMO

1) Altidona;
2) Campofilone;
3) Fermo;
4) Grottazzolina;
5) Lapedona;
6) Magliano di Tenna;
7) Monterubbiano;
8) Montottone;
9) Monte San Pietrangeli;
10) Monte Urano;
11) Moresco;
12) Pedaso;
13) Petritoli;
14) Ponzano di Fermo;
15) Porto San Giorgio;
16) Rapagnano;
17) Santa Vittoria in Matenano;
18) Torre San Patrizio.

GRUPPO IV.

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di Fermo

1) Belmonte Piceno;
2) Falerone;
3) Francavilla d'Ete;
4) Massa Fermana;
5) Monte Vidon Corrado;
6) Montappone;
7) Monte Giberto;
8) Montegiorgio;
9) Monteleone di Fermo;
10) Montelparo;
11) Monte Rinaldo;
12) Monte Vidon Combatte;
13) Monte Vidon Corrado;
14) Montottone;
15) Ortezzano;
16) Servigliano.

GRUPPO V.

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di ASCOLI PICENO

1) Acquasanta;
2) Arquata del Tronto;
3) Montegallo;
4) Roccafluvione.

Distretto di AMANDOLA

1) Amandola;
2) Comunanza del Litorio;
3) Montefalcone Appennino;
4) Monteleone;
5) Montelparo;
6) Santa Vittoria in Matenano;
7) Smerillo.

Roma, addì 20 luglio 1945

(1368) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, via Bossi, 2, rappresentanze in palloni, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Nei & Tockus », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sansilvestro Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1945

(1397) *Il Ministro*: RICCI

1904

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano, via Molino Armi n. 2, esercente commercio di neo smalto, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sangregorio Lorenzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Botto Alfredo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Botto Alfredo » confezioni, Milano, via Bossi, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Botto Alfredo », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Bettetini Piero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1399)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutscher Lesezirkel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deutscher Lesezirkel » (biblioteca), Milano, via Garian, 41, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deutscher Lesezirkel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Castagnola Gino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1400)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « A. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « W. Stephani di Wach & C. » (rappresentanza), con sede in Milano, Foro Bonaparte 46, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « W. Stephani di Wach & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Stradella Igino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1394)

1905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « H. Mayer & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « H. Mayer & C. » (rappresentanze in genere), con sede in Milano, via Porpora n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « H. Mayer & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Scapaticci Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1395)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Olowinsky Ruth » (cosmetici), con sede in Milano, via Manzoni 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Seminati Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1393)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deutsch & Aichner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deutsch & Aichner » rappresentanze, Milano, via Margherita, 18, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro:

Decreta:

La Società di fatto « Deutsch e Aichner », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Bocioni Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Reitlinger Otto » (commissioni in banca e borsa), con sede in Milano, piazza Ferrari n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Solcia Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1391)

1906

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum & Levi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum e Levi » (colori), con sede in Milano, via G. Gozzi, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Smaraggia Nussbaum e Levi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Venzaghi Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricca

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « M.B.A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « M. B. A. società in accomandita semplice » di W. Leisching già Orenstein & Koppel, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « M. B. A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, via Carlo Alberto, 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « M. B. A. accomandita semplice » di W. Leisching, società costruzioni materiali ferroviari, edili, stradali, già Orenstein & Koppel, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Gian Carlo Sala.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricca

(1396)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatta « Dapas Johann Erben », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Dapas Johann Erben » (legnami da costruzione), Milano, Sempione 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Dapas Johann Erben », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Livraga Leonardo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricca

(1403)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Elchinger Carlo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1150;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Elchinger Carlo » (macchine macinazione cereali), Milano, Regina Margherita 27, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

1907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

La Società di fatto « Eichinger Carlo », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Crisi Achille.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1410)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, via Valtellina 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S. A. Intercontinentale », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Piero Pogliani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S. A. Immobiliare Castelveccana », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.A. Immobiliare Castelveccana », con sede in Milano, via Donizetti n. 29, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S. A. Immobiliare Castelveccana », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Alberto Ferrante.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Agevolezze a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2197, convertito nella legge 20 dicembre stesso anno, n. 3156, e contenente provvidenze a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 stesso novembre, nonchè i successivi decreti interministeriali modificativi, fra cui particolarmente il decreto interministeriale 18 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso novembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre successivo, ed il decreto interministeriale 27 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 successivo dicembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 dicembre stesso;

Ritenuta l'opportunità di agevolare gli agricoltori danneggiati dall'eruzione del 1928, i quali, pur essendo stato loro riconosciuto il diritto al contributo di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto interministeriale 11 ottobre 1929, si sono trovati nell'impossibilità di ottemperare alle prescrizioni stabilite per ottenerne il pagamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai danneggiati di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 che, al 25 maggio 1936, abbiano avuto riconosciuto il diritto ad un contributo annuo superiore a L. 2380 e che, ad oggi, non ne abbiano avuta ancora la definitiva liquidazione, potrà essere corrisposto il contributo stesso anche se non abbiano contratto il mutuo ed a prescindere dalla dimostrazione dell'acquisto del terreno o del miglioramento della residua proprietà terriera.

Il pagamento di detto contributo potrà effettuarsi in unica soluzione, anzichè in annualità, ove i danneggiati rinuncino alla quota di contributo eccedente le L. 2380 annue.

Art. 2.

Per ottenere la liquidazione del contributo a norma del precedente articolo, gli interessati dovranno pre-

1908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) non oltre il 31 dicembre 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(1571)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, via Victor Hugo, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nella predetta Società hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania (austriaca) ed è quindi opportuno sottoporre la rappresentanza italiana a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazione « Elementare », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Filippo Bianchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1516)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Inefficacia giuridica dei provvedimenti relativi alla cessione dei locali in Roma e Napoli già in uso del soppresso giornale sportivo « Il Littoriale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuto che durante il periodo 8 settembre 1943 - 5 giugno 1944, il sedicente governo della repubblica sociale italiana con suo atto di cessione del 20 ottobre 1943, rinunziava a favore del comm. Umberto Guadagno a qualsiasi diritto e pretesa dell'amministrazione per l'avviamento e testate dei giornali sportivi « Il Littoriale » e il « Littoriale della Domenica » e allo stesso Guadagno cedeva mobilio, macchine e il complesso in genere dell'azienda giornalistica de « Il Littoriale »;

Che tale cessione è per legge, ai sensi dell'art. 2, n. 4, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, priva di efficacia giuridica e quindi sono caduchi anche gli atti amministrativi conseguenti a quella cessione;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la cessione a Guadagno Umberto, a datare dal 1° novembre 1943, dei contratti 21 maggio 1942, registrati all'Ufficio affitti il 30 maggio 1942, ai nn. 88677 e 88679, coi quali l'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda concedeva in locazione al disciolto partito nazionale fascista, ad uso uffici direttivi ed amministrativi del giornale « Il Littoriale », due grandi appartamenti al 1° piano dello stabile in Roma, largo dei Lombardi, 4 (già via degli Otto Cantoni) e del localetto interno e precisamente l'ultimo a destra del fabbricato interno del cortile, adibito ad uso deposito di giornali e cartaccia. Nè può riconoscere la cessione allo stesso dei locali in Napoli già adibiti a sede della redazione napoletana del giornale « Il Littoriale »;

Che tali cessioni in uso di locali sono avvenute contro la volontà dell'Amministrazione legittima, che ha interesse invece a riavere i locali stessi, caduti in relazione alle vedute e bisogni dell'occupatore tedesco e della sedicente repubblica;

Che pertanto le disposizioni di servizio e le comunicazioni agli interessati, riguardanti la illegittima destinazione dei locali in parola, debbono essere invalidate, a scarico di qualunque responsabilità dell'attuale Amministrazione;

Visto l'art. 1, capoversi 1° e 2° del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualunque consequenza giuridica per l'Amministrazione legittima dello Stato italiano, tutte le disposizioni di servizio, comunicazioni agli interessati, conteggi e qualsiasi altro atto amministrativo o provvedimento messi in essere od adottati dai pretesi organi della repubblica sociale italiana nel periodo 8 settembre 1943 - 5 giugno 1944, relativi alla cessione a favore del sig. Umberto Guadagno:

a) dei locali in Roma di cui ai contratti 21 maggio 1942, registrati all'Ufficio affitti il 30 maggio 1942, sotto i nn. 88677 e 88679, contratti già intervenuti fra l'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda e il partito nazionale fascista;

b) dei locali in Napoli, già tenuti in uso della redazione napoletana sempre del soppresso giornale sportivo « Il Littoriale » già di proprietà del partito nazionale fascista, la cui liquidazione delle attività e passività è stata assunta dal Ministero del tesoro.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1533)

1909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano ad aprire proprie agenzie a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, è autorizzata ad aprire proprie agenzie a Marotta frazione di Mondolfo e a Serrungarina (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1945

(1570) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « CO.FA. » Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 621/17, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima « CO.FA »;

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « CO.FA » Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, corso Ticinese n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « CO.FA » Compagnia Farmaceutica, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. prof. Giuseppe Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1601) *Il Ministro*: Ricci

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reiscrizioni nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreti Ministeriali 18 settembre 1945, sono stati reiscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti:

Bachi rag. Enrico fu Augusto, residente a Torino; Benedetti rag. Ugo fu Abramo, residente a Novara; De Capitani prof. rag. Giuseppe fu Alberto, residente a Como; Mina rag. Arturo fu Ciro, residente a Milano.

Con decreto Ministeriale 18 settembre 1945, il rag. Dromni Domenico fu Giuseppe, residente a Napoli, è stato iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(1567)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica

In vista delle particolari condizioni venutesi a creare nella industria nazionale in seguito ai trasferimenti avvenimenti bellici, il Ministero è venuto nella determinazione di rinnovare completamente — annullando tutte le precedenti iscrizioni — l'albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica, già costituito con determinazione Ministeriale in data 25 ottobre 1937, inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 novembre 1937, n. 271.

Come per il passato, l'iscrizione all'albo ed il relativo aggiornamento sono devoluti alla Direzione dei personali civili e degli affari generali - Divisione affari generali, la quale, dopo avere istruite le domande intese ad ottenere la iscrizione, le sottoporrà all'esame di un Comitato permanente.

Le ditte che desiderano ottenere l'iscrizione all'albo debbono fame pervenire domanda in carta legale al Ministero dell'aeronautica — Direzione dei personali civili e degli affari generali — specificando, in base all'unito allegato, i gruppi e le voci dei prodotti e delle opere per le quali viene chiesta l'iscrizione.

La domanda, che potrà essere fatta per più gruppi e per più voci, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e per le società a responsabilità limitata, copia autentica dell'atto costitutivo della società e certificato del tribunale civile del luogo, comprovante essere ivi regolarmente trascritti tutti gli atti costitutivi e modificativi della società stessa;

b) per le ditte in nome proprio (con unico proprietario) o quelle in nome collettivo, il certificato del casellario giudiziario ed il certificato di moralità, di data non anteriore a 4 mesi, relativi ai componenti di esse, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale e l'altro dal sindaco.

Identica documentazione è prescritta per le società in accomandita semplice nei riguardi delle persone degli accomandatari;

c) certificato della competente Camera di commercio comprovante l'attività specifica della ditta; nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

d) dichiarazione di impegno a rimborsare tutte le spese inerenti alla visita di un ufficiale tecnico che il Ministero potrà disporre presso lo stabilimento della ditta;

e) elenco e notizie sui principali lavori e forniture eseguite per altre Amministrazioni statali;

f) cataloghi, pubblicazioni e listini relativi all'attività della ditta.

Le ditte iscritte dopo la liberazione del territorio nazionale negli albi degli altri Ministeri per forniture, e per lavori similari a quelli per cui richiedono l'iscrizione nell'albo dei fornitori della Regia aeronautica, sono esonerate dal produrre i certificati di cui al comma *b*) e *c*), e potranno quindi, in luogo dei certificati stessi esibire la dichiarazione di iscrizione rilasciata dai Ministeri predetti.

1910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo in oggetto, verranno, in data prima di ogni mese, pubblicati in un supplemento al Giornale ufficiale della Regia aeronautica riservato unicamente a tale genere di inserzioni, mentre, in pari tempo, ne verrà data comunicazione alle ditte istanti.

Il Ministero si riserva di apportare all'elenco eventuali variazioni ed aggiunte di cui verrà data pure comunicazione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, addì 5 settembre 1915

Il Ministro: CAVIGLIA

Classificazione in gruppi ed in voci dei prodotti e delle opere per le quali può essere chiesta l'inscrizione sull'albo ufficiale delle ditte idonee ad assumere forniture per l'Amministrazione aeronautica.

SUDDIVISIONE IN GRUPPI

Gruppo A - *Costruzione aeromobili, motori e loro parti.*
Gruppo B - *Riparazione aeromobili, motori e loro parti.*
Gruppo C - *Dispositivi di bordo vari.*
Gruppo D - *Armamento aeronautico: armi, loro installazioni, munizionamento.*
Gruppo E - *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*
Gruppo F - *Materiale ed apparecchi fotografici, cinematografici, ottica varia.*
Gruppo G - *Materiale radio ed apparecchi elettrici.*
Gruppo H - *Impianti a terra, mezzi di lavoro, utensili.*
Gruppo I - *Manufatti per usi vari.*
Gruppo K - *Legnami.*
Gruppo L - *Materie prime, materiali di consumo speciale per aviazione e servizi connessi.*
Gruppo M - *Materiale automobilistico.*
Gruppo N - *Materiale marino.*
Gruppo O - *Semilavorati e lavorazioni varie.*
Gruppo P - *Materiale pompieristico e per parchi incendi.*
Gruppo Q - *Carburanti, lubrificanti e correttivi.*
Gruppo R - *Vestiario.*
Gruppo S - *Materiali ed oggetti di casermaggio.*
Gruppo T - *Viveri.*
Gruppo U - *Materiale sanitario.*

SUDDIVISIONE DEI GRUPPI IN VOCI

Gruppo A - *Costruzione aeromobili, motori e loro parti.*

A 1 - Aeroplani ed idrovolanti.
A 2 - Veleggiatori.
A 3 - Parti di aeroplani ed idrovolanti.
A 4 - Carrelli d'atterramento, ruote, freni, ammortizzatori, accessori per carrelli, cordoni elastici per carrelli
A 5 - Accessori per aeroplani ed idrovolanti.
A 6 - Motori d'aviazione.
A 7 - Parti di motori d'aviazione.
A 8 - Accessori vari per motori d'aviazione.
A 9 - Carburatori ed iniettori, tubazioni flessibili per carburanti e lubrificanti.
A 10 - Eliche (in legno o metallo ed altri materiali).
A 11 - Radiatori, serbatoi e parzializzatori.
A 12 - Accessori per radiatori e serbatoi.
A 13 - Dispositivi d'avviamento, bombole.
A 14 - Rivestimento protettivo serbatoi.
A 15 - Fili Bowden completo di guaina, tiranti lenticolari per cellule e impennaggi.
A 16 - Tele di lino e di cotone mako per rivestimento alare.
A 17 - Filati di cotone, lino, ramie semplici e tubolari per trapunto e cucitura rivestimento alare.
A 18 - Pneumatici d'aeroplano.

Gruppo B - *Riparazione aeromobili, motori e loro parti.*

B 1 - Aeroplani, idrovolanti e veleggiatori.
B 2 - Parti di aeroplani, idrovolanti e loro accessori.
B 3 - Motori d'aviazione.
B 4 - Parti di motori e loro accessori.
B 5 - Eliche (in legno o metallo ed altri materiali).
B 6 - Radiatori, serbatoi e loro accessori, parzializzatori.
B 7 - Dispositivi d'avviamento, bombole.

Gruppo C - *Dispositivi di bordo vari.*

C 1 - Pompe meccaniche d'alimentazione.
C 2 - Pompe a mano, pompe a travaso e a rifornimento.
C 3 - Rubinetti, filtri.
C 4 - Paracadute.
C 5 - Valigie per dotti.
C 6 - Aerorifornitori.
C 7 - Bretella per pilota ed osservatore.
C 8 - Recipienti vari per aerorifornitori.
C 9 - Dispositivi antivibranti.
C 10 - Dispositivi antighiaccio.
C 11 - Telecomandi.

Gruppo D - *Armamento aeronautico: armi, loro installazioni, munizionamento.*

D 1 - Mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 2 - Parti di mitragliatrici e cannoncini per aerei.
D 3 - Torrette per mitragliatrici.
D 4 - Parti di torrette per mitragliatrici.
D 5 - Armi portatili.
D 6 - Parti di armi portatili.
D 7 - Bardelleria per armi portatili.
D 8 - Munizioni per armi portatili.
D 9 - Dispositivi di sincronizzazione.
D 10 - Dispositivi comando sgancio bombe, meccanici, elettrici e pneumatici (quadri e gruppi comando).
D 11 - Porta bombe, spezzoniere, congegni di sgancio bombe, meccanici, elettrici e pneumatici.
D 12 - Congegni ottici di puntamento.
D 13 - Congegni meccanici di puntamento.
D 14 - Accessori per armamento.
D 15 - Installazioni speciali di armamento.
D 16 - Siluri.
D 17 - Involucri per bombe.
D 18 - Spoolette per bombe.
D 19 - Detonatori per bombe.
D 20 - Governali, fasce ed altri particolari per bombe.
D 21 - Cartucce, proiettili e loro parti.
D 22 - Esplosivi vari.
D 23 - Caricamento esplosivi
D 24 - Sostanze chimiche nebbiogene.
D 25 - Artifici illuminanti, da segnalazione e vari.
D 26 - Strumenti per misure balistiche.

Gruppo E - *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.*

E 1 - Strumenti altimetrici ed anemometrici.
E 2 - Riparazione strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.
E 3 - Strumenti geodetici.
E 4 - Contagiri e relative trasmissioni.
E 5 - Indicatore di livello.
E 6 - Manometri.
E 7 - Bussole.
E 8 - Orologi e cronogiri.
E 9 - Depressori e quadretti distributori.
E 10 - Barografi, cartine per detti ed accessori.
E 11 - Termometri, telertermometri elettrici e termostati.
E 12 - Impianti inalatori d'ossigeno ed accessori.
E 13 - Strumenti giroscopici.
E 14 - Strumenti per meteorologia e loro accessori, palloni pilota e palloni sonda.
E 15 - Strumenti registratori e di misura.
E 16 - Calcolatori di rotta, regoli, sestanti.
E 17 - Autopiloti.
E 18 - Cruscotti antivibranti.
E 19 - Flussometri.
E 20 - Segnalatori.
E 21 - Estintori per apparecchi e loro carichi.

Gruppo F - *Materiale ed apparecchi fotografici, cinematografici, ottica varia.*

F 1 - Apparecchi fotografici e cinematografici di bordo e vari.
F 2 - Accessori per installazioni fotografiche di bordo.
F 3 - Apparecchi da laboratorio.
F 4 - Materiale sensibile.

1911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

F 5 - Proiettili chimici per uso fotografico.
F 6 - Restitutori aerofotogrammetrici.
F 7 - Binocoli, stereoscopi e strumenti ottici vari.

Gruppo G - *Materiale radio ed apparecchi elettrici.*

G 1 - Dinamo, alternatori, motori, trasformatori, raddrizzatori e macchine elettriche varie.
G 2 - Accumulatori.
G 3 - Conduttori elettrici, cavi elettrici normali e cavi elettrici schermati.
G 4 - Impianti elettrici ed accessori.
G 5 - Telegrafi ed accessori.
G 6 - Telefoni ed accessori.
G 7 - Telescriventi ed accessori.
G 8 - Apparecchi radio-elettrici.
G 9 - Apparecchiature per impianti radio-elettrici.
G 10 - Aerofari, fanali per aeronavigazione, proiettori, segnali per voli notturni, fanaleria.
G 11 - Pile elettriche.
G 12 - Lampade elettriche.
G 13 - Gruppi elettrogeni fissi e mobili.
G 14 - Apparecchiature elettriche.
G 15 - Valvole termoioniche.
G 16 - Materiale dielettrico.
G 17 - Dispositivi per la partenza e l'atterramento in presenza di nebbia.

Gruppo H - *Impianti a terra, mezzi di lavoro, utensili.*

H 1 - Freni per prova motori, banchi prova motori.
H 2 - Motopompe con motore elettrico e con motore a scoppio, elettrocompressori, motocompressori.
H 3 - Apparati motori per impianti a terra, loro parti ed accessori.
H 4 - Materiale ferroviario.
H 5 - Carri, carrelli, mezzi di trasporto, loro parti ed accessori.
H 6 - Scale aeree.
H 7 - Apparecchi di sollevamento.
H 8 - Macchine utensili per la lavorazione dei metalli.
H 9 - Punte da trapani.
H 10 - Strumenti fabbrili.
H 11 - Lame per seghe.
H 12 - Lime e raspe.
H 13 - Maschi e madreviti.
H 14 - Mole di smeriglio e varie.
H 15 - Pietre mole.
H 16 - Pasta per temperare e rigenerare metalli.
H 17 - Crogiuoli.
H 18 - Cinghie e funi per trasmissioni.
H 19 - Scovoli, spazzole, pennelli e pennellesse.
H 20 - Impianti per saldatura autogena ed elettrica.
H 21 - Banchi da falegname e da meccanica.
H 22 - Fornelli di riscaldamento.
H 23 - Impianti per il carico, la conservazione e l'erogazione dei carburanti e miscele e dei lubrificanti.
H 24 - Attrezzature per verniciature a spruzzo.
H 25 - Orologi di controllo, ecc.
H 26 - Borse, astucci e loro accessori.
H 27 - Utensileria normale per meccanici.
H 28 - Utensileria normale per falegnami.
H 29 - Strumenti di misura e controllo per meccanici.
H 30 - Macchine per la lavorazione del legno.
H 31 - Macchine per la lavorazione tela e lamiera.
H 32 - Impianti pesature.
H 33 - Cassonetti a sfere.
H 34 - Apparecchiatura per nichelatura, cromatura, ecc.
H 35 - Banchi prova per strumenti di bordo.

Gruppo I - *Manufatti per usi vari.*

I 1 - Cassoni per apparecchi, casse per motori, casse per cicli e materiale d'armamento.
I 2 - Manufatti vari in legno o ferro e misti.
I 3 - Manufatti vari in istoffa od altri materiali.
I 4 - Materiali per imballaggio.
I 5 - Manufatti in materie plastiche opache.

Gruppo K - *Legnami.*

K 1 - Legnami indigeni: abete, noce, faggio, pioppo, frassino, olmo, ecc.
K 2 - Legnami esotici: spruce, mogano, cedro, oregon, teak, ecc.
K 3 - Legnami compensati: betulla del Canadà, betulla europea, faggio, pioppo, ecc.
K 4 - Legni multistrati.
K 5 - Legnami extra leggeri vari.

Gruppo L - *Materie prime, materiali di consumo speciale per aviazione e servizi connessi.*

L 1 - Ghisa in pani.
L 2 - Bronzo in lingotti.
L 3 - Piombo in pani.
L 4 - Stagno.
L 5 - Zinco in pani.
L 6 - Antimonio.
L 7 - Leghe antifrizioni.
L 8 - Metalli e leghe leggere ed extra leggere grezzi.
L 9 - Metalli diversi grezzi.
L 10 - Colori, vernici a smalto (di vari colori) e varie.
L 11 - Vernici a finire (flatting, vernici a spirito).
L 12 - Vernici ad olio, sottomarine, stucchi ed olii per dette.
L 13 - Vernici speciali per aviazione (smaltite, ecc.).
L 14 - Vernici antiruggini.
L 15 - Vernici alla nitrocellulosa.
L 16 - Mantelletto di tessuto, guarnizioni diverse.
L 17 - Stoppa, stracci di tela, di cotone, ritagli, ecc.
L 18 - Preparati per pulire i metalli.
L 19 - Piombaggini.
L 20 - Prodotti chimici vari (acidi, sali, acetone, acquaragia, ammoniaca, ecc.).
L 21 - Ossigeno, gas vari (idrogeno, CO_2), acetilene disciolto; tetracloruro di Titanio, pentacloruro di Antimonio).
L 22 - Corde e cavi di acciaio.
L 23 - Tendini (esclusi quelli per uso vario), minuterie metalliche.
L 24 - Feltri.
L 25 - Fettuccia segnetata di tela, lino, ecc.
L 26 - Seta e rayon.
L 27 - Tela di cotone.
L 28 - Tela di lino.
L 29 - Tela di juta e canapa.
L 30 - Cuoi e surrogati, pelli di daino, spugne.
L 31 - Spaghi e cordami.
L 32 - Gomma lacca, borace.
L 33 - Colle diverse.
L 34 - Gomma elastica.
L 35 - Tubi di gomma.
L 36 - Nastro isolante, nastri gommati e spigati.
L 37 - Tele e carte vetrate, smerigliate ed affini.
L 38 - Alluminio in polvere.
L 39 - Vellumoide.
L 40 - Feltro per guarnizione ed imballaggio.
L 41 - Mastici e stucchi.
L 42 - Ebanite in lastre e bastoni.
L 43 - Vetri e cristalli normali e di sicurezza.
L 44 - Materiale plastico trasparente.
L 45 - Fibra in lastra e bastoni.
L 46 - Celluloide in fogli, acetato di cellulosa.

Gruppo M - *Materiale automobilistico.*

M 1 - Automobili.
M 2 - Autocarri normali e speciali.
M 3 - Furgoni e carri rimorchio, trattrici, ecc.
M 4 - Motociclette.
M 5 - Biciclette.
M 6 - Parti di ricambio.
M 7 - Carrozzerie.
M 8 - Accessori.
M 9 - Riparazioni.
M 10 - Pneumatici per auto, moto e cicli.

Gruppo N - *Materiale marino.*

N 1 - Motoscafi (costruzione e riparazione).
N 2 - Imbarcazioni (costruzione e riparazione).
N 3 - Galleggianti diversi, parti ed accessori.
N 4 - Motori marini.
N 5 - Parti ed accessori per motori marini.
N 6 - Attrezzature ed accessori per imbarcazioni.

Gruppo O - *Semilavorati e lavorazioni varie.*

O 1 - Lamiere di acciaio comune.
O 2 - Lamiere di acciaio speciale per aviazione.
O 3 - Laminati di acciaio ad elevata resistenza.
O 4 - Laminati di acciaio zincati.

1912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

O 5 - Latta.
O 6 - Acciaio fuchinato.
O 7 - Acciai speciali.
O 8 - Acciaio al carbonio per utensili.
O 9 - Acciai rapidi ed indeformabili per utensili.
O 10 - Rame, ottone, bronzo, munz-metal in lamiere, verghe e fili.
O 11 - Zinco laminato.
O 12 - Piombo in lastre e tubi.
O 13 - Alluminio e sue leghe in semilavorati (lamiere, tubi, profilati, nastri, ecc.).
O 14 - Filo di ferro.
O 15 - Filo di acciaio ed armonico.
O 16 - Semilavorati in legno extraleggero (lamiere, tubi, profilati, nastri, ecc.).
O 17 - Rondelle, rondelle Grower.
O 18 - Tubi di acciaio.
O 19 - Tubi di rame, ottone, munz-metal.
O 20 - Tubi metallici flessibili.
O 21 - Tubi e getti in ghisa.
O 22 - Getti di acciaio.
O 23 - Getti di ottone, di bronzo ed altri metalli o leghe.
O 24 - Ferro forgiato, stampato e profilato.
O 25 - Getti di alluminio e leghe leggere.
O 26 - Getti in legno extraleggero.
O 27 - Lamiere di duralluminio, avional ed affini.
O 28 - Chiavarde, chiavardelle, perni e bulloneria varia.
O 29 - Chiodi e viti, ferramenta e chincaglieria.
O 30 - Nastri di ferro e di acciaio laminato a freddo.
O 31 - Lamierini magnetici.
O 32 - Forgiatura, stampatura e tempera di metalli.
O 33 - Amianto e suoi prodotti.
O 34 - Materiali refrattari.
O 35 - Materiali coibenti.
O 36 - Opere cromate, metallizzate, nichelate, ecc.
O 37 - Leghe al berillio.
O 38 - Opere saldate.

GRUPPO P - *Materiale pompieristico e per parchi incendi.*

P 1 - Estintori da incendio e relative cariche.
P 2 - Accessori per estintori.
P 3 - Carri a naspo per manichette.
P 4 - Materiali vari per parchi incendi.
P 5 - Materiali ed accessori per pompieri.

GRUPPO Q - *Carburanti, lubrificanti e correttivi.*

Q 1 - Benzina avio, auto e petrolio.
Q 2 - Benzolo.
Q 3 - Olii minerali lubrificanti, grassi e vaseline.
Q 4 - Olio di ricino.
Q 5 - Rigenerazione di olii lubrificanti.
Q 6 - Filetti metallici per carburanti e lubrificanti.
Q 7 - Accessori del servizio carburanti e lubrificanti (serbatoi, impianti di sicurezza per liquidi, pompe misuratrici, ecc.).
Q 8 - Alcool.
Q 9 - Antidetonanti.
Q 10 - Miscelatori ed effilizzatori.

GRUPPO R - *Vestiario.*

R 1 - Oggetti confezionati a maglia: calze di cotone, guanti bianchi di cotone, farsetti bianchi di lana e cotone.
R 2 - Oggetti confezionati in canapa: correggie per pantaloni, correggie porta coperte.
R 3 - Oggetti confezionati di tessuti di lana: flanella per fasce addominali, coperte di lana.
R 4 - Oggetti confezionati in tela olonetta: camiciotti da fatica, pantaloni da fatica.
R 5 - Oggetti confezionati in ferro stagnato o in alluminio: serie individuale da rancio (gamellino, piatto, bicchiere, cucchiaio, forchetta, ecc.).
R 6 - Oggetti confezionati in setole e tribolo: spazzole da panno, spazzole da scarpe, spazzole da capelli, spazzolini da denti.
R 7 - Panno grigio-azzurro per divisa avieri, per cappotti e per fasce a gamelli, panno kaki.
R 8 - Tela grigio-azzurra per tenuta da lavoro, tela kaki.
R 9 - Tela grigio-azzurra per camicia.
R 10 - Tela grigio-azzurra per fodere.
R 11 - Tela basena per mutande, tela per asciugatoi, tela per sacchetti e biancheria.
R 12 - Canapina da rinforzo.
R 13 - Flanagno per combinazioni da volo.
R 14 - Lanino allegio.
R 15 - Bottoni vari in ottone e metallo dorato per divise sottufficiali ed avieri.
R 16 - Distintivi vari in metallo per specialista e per grande uniforme.
R 17 - Piastrini e medaglioncini di riconoscimento.
R 18 - Stellette metalliche.
R 19 - Fregi vari ricamati in lana e cotone setificato.
R 20 - Oggetti confezionati in tela gommata.
R 21 - Macchine, attrezzi ed utensili per sartoria e per laboratorio da calzolaio.

GRUPPO S - *Materiali ed oggetti di casermaggio.*

S 1 - Mobili ed arredamenti in legno per alloggi, uffici, mense e refettori, aule scolastiche, circoli e sale convegno, cooperative avieri, corpi di guardia, magazzini, ecc.
S 2 - Biliardi ed accessori.
S 3 - Mobili ed arredamenti metallici per alloggi, uffici, mense, aule scolastiche, circoli e sale convegno, cooperative avieri, dormitori truppa, magazzini, ecc.
S 4 - Cassaforti, armadi e cassette di sicurezza, classificatori, schedari, ecc.
S 5 - Macchine da scrivere, macchine contabili e statistiche, duplicatori, ecc.
S 6 - Bilancie, stadere, misure di lunghezza, di capacità, ecc.
S 7 - Impianti frigoriferi, ghiacciaie, ecc.
S 8 - Impianti, macchine ed attrezzi per panificazione.
S 9 - Macchine ed attrezzi vari per bars, cooperative aviori, approvvigionamenti, ecc. (macchine da caffè espresso, dosatori, macchine affettatrici, registratori di cassa, ecc.).
S 10 - Tende, copertoni, ecc.
S 11 - Tappezzerie ed affini (tendaggi, tappeti, guide, scendiletti, zanzariere, tulle per detti, ecc.).
S 12 - Coperte e copriletti.
S 13 - Biancheria da letto ed affine (lenzuola, fodere, federe, traliccì per materassi, per guanciali e per [illegible], feltri portamaterassi, tele di lino, di cotone, di canapa, ecc.).
S 14 - Materassi e guanciali (materassi e guanciali di lana o di crine animale o di crine vegetale, lana per materassi, crine animale, crine vegetale, ecc.).
S 15 - Biancheria per mense e cucine (tovaglie, tovaglioli, canovacci, asciugamani, grembiuli per cucine, combinazioni per cucinieri, tovaglioli di lino, di canapa, ecc.).
S 16 - Oggetti di cristallo, mezzo cristallo e vetro.
S 17 - Oggetti di porcellana e maiolica.
S 18 - Posateria e vasellame di metallo per mense ufficiali e sottufficiali (alpacca, metallo argentato, acciaio inossidabile).
S 19 - Posateria e serie da rancio per mense truppa ed operai (alluminio o ferro stagnato).
S 20 - Cappelli di paglia.
S 21 - Materiale da cucina (casseruole, caldaie, marmitte, mestoli, tegami, casse di cottura, caffettiere, cucine da campo, ecc.) e macchine ausiliarie per cucina (tritacarne, macinini, torrefattori per caffè, macchine pelapatate, macchine lavapiatti, ecc.).
S 22 - Saponi.
S 23 - Scarpe a suola di gomma e di corda.
S 24 - Giubbetti salvagente.
S 25 - Indumenti di gomma per scivolisti, scafandri, stivaloni, impermeabili, ecc.).
S 26 - Indumenti e maschere antigas.
S 27 - Bandiere e insegne, gagliardetti, drappello per tromba, cordoniere per tromba, ecc.
S 28 - Strumenti musicali.
S 29 - Indumenti da volo, di lana, tela, flanagno, termoelettrici, ecc.; combinazioni per specialisti, indumenti speciali per autisti e motocicletisti, caschi di protezione, indumenti di lana per scivolisti, ecc.

GRUPPO T - *Viveri.*

T 1 - Generi alimentari normali.
T 2 - Generi conservati.
T 3 - Galletta.
T 4 - Generi speciali.

1913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GRUPPO II - *Materiale sanitario.*

U 1 - Medicinali.
U 2 - Apparecchi scientifici.
U 3 - Materiale chirurgico.
U 4 - Disinfettanti.
U 5 - Materiale sanitario vario.
U 6 - Materiale di medicazione.
U 7 - Tende per infermerie.
U 8 - Materiale religioso.
U 9 - Materiale sussidiario (bombole d'ossigeno, pompe per disinfezioni, pompe per irrorazioni bonificanti, mezzi di illuminazione, ecc.).
U 10 - Casselle per gessati complete di materiale per bonifica umana.
U 11 - Cloruro calce, Sielor, Ammchina, tetracloruro di carbonio.

(1481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 793, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1951, serie A 13, nn. 91, 92, 93 e 95, di L. 10.000 ciascuno, intestati rispettivamente a Priori Secondo, Matalda, Elsa e Teresa fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Giammatteo Amelia fu Antonio, vedova Priori, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1499)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 793, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 - II, serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti; n. 157, di L. 2000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 138, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 139, di L. 10.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 163, di L. 5000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 5000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 settembre 1945 - N. 197

Belgio	L.	2,8815
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7115
Portogallo	»	1,657
Spagna	»	1,43
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	28,85
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	[illegible]
Id. 5 % 1935	»	[illegible]
Redimibile 3,50 % 1934	»	[illegible]
Id. 5 % 1936	»	[illegible]
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	[illegible]
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	[illegible]
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	91,85

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 11 settembre 1945, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 146, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1943 del Banco di Sicilia e delle annesse Sezioni.

(1551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 22 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Sanfilippo Giulia fu Carmelo, donna, in Palermo, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 513, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, in data 18 gennaio 1944, a favore di Sanfilippo Giulia, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, per l'importo di L. 2000, presentati per la convalida.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli in essa rappresentati.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1553)

1914

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*)

Elenco n. 23.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3.50 % (1906)	102758	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccasecca (Caserta).	7 —
Id.	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	166686	Arciprettura della Collegiata di Roccasecca, rappresentata dall'arciprete pro tempore (Caserta)	7 —
Id.	166687	Arciprettura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco pro tempore	42 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	180303	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	143,50
Id.	180151	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccasecca (Caserta), ipotecata	161 —
Id.	45671	Cappella del SS.mo Rosario di Caprile, di Roccasecca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa.	49 —
Id.	49557	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, comune di Roccasecca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore, ipotecata	31,50
Id.	49762	Seminario della diocesi di Aquino, in Roccasecca, rappresentato dal suo rettore pro tempore	84 —
Id.	49905	Arciprettura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccasecca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete pro tempore . . .	3,50
Id.	51156	Congrega del Rosario di Caprile, quartiere di Roccasecca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore pro tempore .	28 —
Id.	51554	Congrega del Rosario di Caprile, borgata di Roccasecca, rappresentata dal priore pro tempore	17,50
Id.	52948	Parrocchia di Monticelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco pro tempore	91 —
Id.	51993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore	21,50
Id.	391992	Parrocchia di S. Margherita in Roccasecca (Caserta) . . .	3,50
Id.	344341	Capitolo della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta) . . .	38,50
Id.	314771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, sotto il titolo di Santa Maria in Cielo Assunta	7 —
Id.	55176	Capitolo della Cattedrale di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentata dall'amministratore pro tempore	3,50
Id.	244660	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta) . . .	14 —
Id.	222142	Seminario di Aquino (Caserta)	7 —
Id.	262799	Canonicato Pascarella nella Collegiata di Piedimonte S. Germano (Caserta)	10,50
Id.	261856	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta) . . .	28 —
Id.	254912	Badia curata di S. Martino, in Villa S. Lucia (Caserta) . .	136,50
Id.	79100	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, in Roccasecca (Sora).	7 —

1915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	450176	Congregazione del SS.mo e Pietà, del Castello di Roccaseccа (Caserta), ipotecata	3,50
Id.	481818	Canonicato curato della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	7 —
Id.	421515	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Piedimonte S. Germano (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita, in Roccaseccа (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Folco, in Sanopadre (Caserta), e per essa al parroco pro tempore	35 —
Id.	310575	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia, in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	292741	Parrocchia di S. Antimmo Martire, in Pico (Caserta)	210 —
Id.	274937	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	21 —
Id.	635947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Terelle (Caserta)	3,50
Id.	583367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id.	221115	Parrocchia di S. Folco, nel comune di Santo Padre (Caserta)	70 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 129 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. II.

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2952 — Data: 2 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Catarinella Pasquale Mauro fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: quot. sanit. — Capitale L. 2850.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1793 mod. A — Data: 12 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Barliaret Luisa fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 1665.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data: 18 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Manenti Angelina fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % al portatore 1 — Rendita L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2471 — Data: 29 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Giaccal Giuseppa e Giuseppina di Luigi — Titoli del Debito pubblico: P. Rod. 3,50 % nominativi 5 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Martino Andrea fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 20 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Gentile Domenico fu Nicolangelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 561 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Sfolli Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 13 — Capitale L. 48.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 565 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Sfolli Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 14.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1524)

1916

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	63555	2650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	430 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	500 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853821	140 —	Ferrara *Angela, Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica, Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	326951	35 —	Battisti Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	114867	199,50	Gaglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di *Coco Eugenia* fu Giuseppe, ved. Gaglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di *Coco Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	140047	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl. Ferr. 3 %	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22195	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1915

Il direttore generale: CANTI

(1498)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1917

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

451

4 OCT Recd 20

PAT 64

ALLIED COMMISSION
A.C. 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref DF/3.24/CA 2 Oct 45

SUBJECT : Destruction - DL 571.

TO : See Distribution

Herewith copy of DL 571 as to the position of officials appointed or removed by me.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER:

H. Davies Hall

W. CHR, Brig,
Vice Chairman.

DISTRIBUTION :
Area Liguria, Lombardia, Piemonte, Venezia Regions
Scale of Distribution: HQ (4); HQ (2)

Civil Affairs Section
Peninsula Section
Scale of Distribution : Sec (4); S/C (2)

DA 571 OD 31 AUGUST 1945

68

AS TO OFFICIALS APPOINTED

OR

HELD BY AMG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1919

2 OCT 45

OA 5EC

317

REMOVED BY AMC

TO

AS SO OF DETAILS APPEARING

CLASSIFIED BY

DL 571 OF 31 AUGUST 1945

..s to officials appointed or removed by AMG

The Italian version of this decree is the only authoritative text. This version is not a literal translation; its object is to inform officers conveniently of the provisions contained in the decree.

Officers are referred to the Italian text for all points of detail or matters of procedure or dispute.

Words in brackets are explanatory and not in the original text.

1 For the purposes of Italian law, appointments to public offices made by the Allied Military Government in the territory under its jurisdiction are temporary.

2 Any person who, upon the restoration of territory to Italian Administration holds a public office to which he was appointed by AMG, shall continue to hold the said office until such time as he is relieved therefrom by the competent Italian authority or until he is appointed to the permanent staff.

For purposes of remuneration, temporary employees shall be paid as if they were permanent employees of the State Grade which (normally) perform the same duties. This equal standard shall be published by decree of the appropriate Ministry in conjunction with the Ministry of the Treasury.

Temporary employees other than those employed by the State shall be paid the salaries established by present laws or by regulations which are applicable to the positions and duties of which they perform.

3 An employee of the State or of any body to which art 11 of DLL 159 of 27 July 1944 relates, who has been removed or dismissed from office by AMG for reasons of epuration, shall be deemed to be suspended from office under art 82, para 3 of DLL 1543 of 27 Jul 44.

Such suspension shall take effect from the date of such removal or dismissal.

Any charge of fascism must be heard, for the purpose of epuration, within three months from the restoration to Italian Administration of the territory in which the removal or dismissal occurred or, if the territory has already been restored, from the date that this decree came into force.

This (time limit) does not apply to any other sanction to be enforced against the said employee as a result of penal proceedings taken against them.

4 The provision of the present decree shall apply also to acts of AMG in the territory which was restored to the Italian Administration before this decree came into force.

5 This decree comes into force on the day following its publication in the Official Gazette.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...explanatory and not in the original text.

1 For the purposes of Italian law, appointments to public offices made by the Allied Military Government in the territory under its jurisdiction are temporary.

2 Any person who, upon the restoration of territory to Italian administration holds a public office to which he was appointed by AMG, shall continue to hold the said office (until such time as he is relieved therefrom by the competent Italian authority or until he is appointed to the permanent staff.

For purposes of remuneration, temporary employees shall be paid as if they were permanent employees of the State Office which (normally) performs the same duties. This equal standard shall be published by decree of the appropriate Ministry in conjunction with the Ministry of the Treasury.

Temporary employees other than those employed by the State shall be paid the salaries established by present laws or by regulations which are applicable to the positions the duties of which they perform.

3 An employee of the State or of any body to which art 11 of DLL 159 of 27 July 1944 relates, who has been removed or dismissed from office by AMG for reasons of expiration, shall be deemed to be suspended from office under art 24, para 3 of DL 159 of 27 Jul 44.

Such suspension shall take effect from the date of such removal or dismissal.

Any charge of evasion must be heard, for the purpose of sanction, within three months from the restoration to Italian Administration of the territory in which the removal or dismissal occurred or, if the territory has already been restored, from the date that this decree came into force.

This (time limit) does not apply to any other sanction to be enforced against the said employee as a result of penal proceedings taken against them.

4 The provision of the present decree shall apply also to acts of AMG in the territory which was restored to the Italian Administration before this decree came into force.

5 This decree comes into force on the day following its publication in the Official Gazette.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4 OCT Reed

Pats

5A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
2nd Oct 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.113 of 20 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Health (Welfare Branch)

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.541 of 23 May 1945.
Constituting a Committee to assist Italian citizens who are abroad in consequence of the war.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.542 of 3 August 1945.
Modifying the procedure of the committee for the arbitration of disputes arising between cultivators and holders of tobacco concessions.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.543 of 10 August 1945.
Reconstruction of administrative records which were destroyed or lost in consequence of the war.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.544 of 10 August 1945.
Establishing a limit for which money deposited at Post Offices bears interest.

(e) Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.545 of 7 September 1945.
Administrative regulations for Aosta Valley.

(f) Local Government

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.546 of 7 September 1945.
Economic benefits and tax facilities for inhabitants of the Aosta Valley.

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Health (Welfare Branch)

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.541 of 23 May 1945.
Constituting a Committee to assist Italian citizens who are abroad in consequence of the war.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.542 of 3 August 1945.
Modifying the procedure of the committee for the arcitration of disputes arising between cultivators and holders of tobacco concessions.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.543 of 10 August 1945.
Reconstruction of administrative records which were destroyed or lost in consequence of the war.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.544 of 10 August 1945.
Establishing a limit for which money deposited at Post Offices bears interest.

(e) Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.545 of 7 September 1945.
Administrative regulations for Aoste Valley.

(f) Local Government

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.546 of 7 September 1945.
Economic benefits and tax facilities for inhabitants of the Aosta Valley.

(g) Economic Section U.N.R.R.A.

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.547 of 7 September 1945.
Modifying the composition of the Italian Government Delegation to U.N.R.R.A.

(h) Education

(h) Decree of the Lieutenant General No.548 of 2 August 1945.
Revoking R.Decree no.2 of 13 January 1930 giving a name to the Royal Technical School of Commerce of Livorno.

(i) Public Health

(i) Decree of the Lieutenant General of 27 June 1945.
Appointing members to the Public Health Council of Teramo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(j) Finance

(j) Decree of the Lieutenant General of 10 August 1945.
Reinstating Mr. Luigi MILLA di Guido as a stock-broker on the stock-exchange of Florence.

(k) Finance (Property Control)

(k) Ministerial Decree of 18 August 1945.
Placing the "F.Boidi and Co" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(l) Finance (Property Control)

(l) Ministerial Decree of 27 August 1945.
Placing the "Miless" Company Limited with head office in Milan under control and appointing a controller.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 31 August 1945.
Extending the sequestration placed on the Rome Technical Office of the "Telefunken Italiana" Company to all its branches situated in Italy and appointing a receiver.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 31 August 1945.
November 1945 ordinary session of the Central Commission to examine applications for inscription of public accountants on the State rolls.

(o) Industry Commerce

(o) Ministerial Decree of 18 September 1945.
Validating the dismissal of certain employees of the Economic Society for textile fibres and for the National Hemp Exportation Society.

(p) Food

(p) Ministerial Decree of 9 September 1945.
Provisions for the rationing of pork and fat.

(q) Finance (Property Control)

(q) Ministerial Decree of 23 August 1945.
Placing the F.R.I.A. Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hrs, Wednesday, 10 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HAMILTON, Lt.Colonel,
for Chief Legal Adviser

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Finance (Property Control) — Extending the sequestration placed on the Rome Technical Office of the "Telefunken Italiana" Company to all its branches situated in Italy and appointing a receiver.

(n) Finance — (n) Ministerial Decree of 31 August 1945. November 1945 ordinary session of the Central Commission to examine applications for inscription of public accountants on the State rolls.

(o) Industry Commerce — (o) Ministerial Decree of 10 September 1945. Validating the di missal of certain employees of the Economic Society for textile Fibres and for the National Hemp Exportation Society.

(p) Food — (p) Ministerial Decree of 9 September 1945. Provisions for the rationing of pork and fat.

(q) Finance (Property Control) — (q) Ministerial Decree of 23 August 1945. Placing the F.R.I.A. Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.O. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hrs, Wednesday, 10 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.O. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HARTSFORD, Lt.Colonel,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 20 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 541.
Costituzione di un Comitato per l'assistenza ai connazionali che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra . . . . . Pag. 1390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 542.
Modificazioni al regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco. Pag. 1391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 543.
Ricostituzione degli atti interessanti i giudizi amministrativi, distrutti o dispersi per causa di guerra. Pag. 1391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 544.
Limiti entro cui le somme depositate nelle Casse di risparmio postali, sono fruttifere . . . . . Pag. 1392

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 545.
Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta. Pag. 1392

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 546.
Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta . . . . . Pag. 1395

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 547.
Modificazioni alla composizione della Delegazione del Governo italiano presso l'U.N.R.R.A. . . . Pag. 1396

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 548.
Revoca del R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, concernente l'intitolazione della Regia scuola tecnica commerciale di Livorno . . . . . Pag. 1397

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Teramo . . . . . Pag. 1397

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze del signor Milla Luigi di Guido. Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Milesa», con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Estensione del sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni «Telefunken italiana» all'intero compendio esistente in Italia e conferma del sequestratario . . . . . Pag. 1399

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Sessione ordinaria di novembre 1945 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 1399

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa . . . . . Pag. 1399

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.
Disposizioni per l'approvvigionamento di grassi e carni suine . . . . . Pag. 1400

1927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « F.R.I.A. » (forniture refrigeranti), con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1402

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1402

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo dell'Istituto per le case popolari della provincia di Pesaro . . . . . Pag. 1402

Ministero dell'industria e commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi. Pag. 1402

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1402

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei. . . . Pag. 1402

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1403
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1404
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1404

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1404

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 20 SETTEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Bergamo.

(907)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 541.

Costituzione di un Comitato per l'assistenza ai connazionali che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, che detta norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra e per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per deliberare e vigilare sulle spese inerenti all'organizzazione dell'assistenza — fino al momento del rimpatrio — a favore degli italiani che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra, e sulle modalità di erogazione dei relativi fondi, è costituito un Comitato composto:

1) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, membri;

3) di un rappresentante del Ministero del tesoro, membro;

4) di un rappresentante del Ministero della guerra, membro;

5) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata, membro;

6) di un rappresentante dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, membro;

7) di un rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro.

Possono essere chiamati a far parte del Comitato rappresentanti di altre Amministrazioni interessate alle attività assistenziali di che trattasi.

Art. 2.

Il servizio di gestione delle spese relative all'assistenza delle persone di cui al precedente art. 1 è considerato servizio di guerra.

Art. 3.

Tutte le spese da sostenere all'estero comunque pertinenti alla assistenza ed al rimpatrio dei connazionali fanno carico al bilancio del Ministero della guerra.

Al pagamento delle spese anzidette si provvede, in tutti i casi ove si renda possibile, con mandati diretti.

Possono essere disposte anche aperture di credito a favore dei Regi rappresentanti all'estero o comunque dei capi delle Missioni costituite, salvo resa di conto al Comitato stesso.

Art. 4.

I pagamenti indilazionabili ed urgenti di lieve entità e per i quali non riesca possibile procurarsi la documentazione o la quietanza, sono giustificati mediante dichiarazione attestante tale impossibilità, firmata dai funzionari indicati all'art. 3.

Art. 5.

Al finanziamento dell'opera di assistenza e rimpatrio si provvede anche con le obblazioni dall'estero che la Croce Rossa Italiana è autorizzata a ricevere, tenendo esatto conto delle provenienze. La relativa erogazione è disposta dal Comitato di cui all'art. 1.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 542.

Modificazioni al regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2135, sulla disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2208;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 765, recante modificazioni alle norme che disciplinano i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, recante ulteriori modificazioni alle suddette norme;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107, concernente il regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 9 del R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — I membri titolari e supplenti delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione, sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il presidente è scelto tra i funzionari tecnici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7°.

Il direttore generale dei Monopoli di Stato nomina i segretari della Commissione e chi, occorrendo, ne faccia le veci, scegliendoli tra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 9° ».

« Art. 9. — A ciascuno dei membri della Commissione arbitrale spetta per ogni quintale o frazione di quintale di tabacco da valutare, la indennità di L. 10, con un minimo di L. 60 ed un massimo di L. 350 per ogni decisione.

Tale indennità potrà essere modificata con decreto del Ministro per le finanze.

Al segretario spetta un'indennità pari ai tre quinti di quella attribuita a ciascun membro della Commissione.

Le indennità sono a carico delle parti, le quali sono anche tenute a rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dai membri e dal segretario della Commissione per gli accertamenti fuori sede.

Se sono effettuati in uno stesso giorno più accertamenti in una località per la decisione di varie controversie, le spese di viaggio sono ripartite dal presidente della Commissione.

Qualora le parti desistano dalla contestazione prima della decisione viene trattenuto sul deposito l'importo delle spese già incontrate, nonchè quello delle indennità, se siano stati iniziati gli accertamenti o se le parti non abbiano dato notizia alla Commissione, prima del giorno fissato per la sua convocazione, della loro intenzione di desistere dalla contestazione medesima. La liquidazione è fatta, in questo caso, dal presidente della Commissione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 543.

Ricostituzione degli atti interessanti i giudizi amministrativi, distrutti o dispersi per causa di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2074, sulla ricostituzione di atti e documenti distrutti in occasione di pubbliche calamità;

1929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei diritti e degli interessi delle parti, il giudice amministrativo può dare i provvedimenti necessari perchè, d'ufficio o a cura delle parti, siano ricostituiti gli atti del procedimento e i relativi atti della pubblica Amministrazione distrutti o smarriti per cause dipendenti dalla guerra, e siano formati quelli che, per le cause predette, sia stato impossibile redigere.

La stessa facoltà è attribuita alla pubblica Amministrazione per quanto concerne i ricorsi amministrativi.

Nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, relativi a pensioni a carico anche parziale dello Stato, i provvedimenti di cui al primo comma possono essere adottati dal procuratore generale prima dell'emissione delle conclusioni scritte.

Art. 2.

Al giudice amministrativo spettano i poteri previsti dall'art. 13 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Gli atti ricostituiti a norma degli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 544.

Limiti entro cui le somme depositate nelle Casse di risparmio postali, sono fruttifere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità in conseguenza dell'aumentata circolazione monetaria, di elevare congruamente i limiti entro cui le somme depositate presso le Casse di risparmio postali sono produttive di interessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 i limiti di L. 20.000 e di L. 50.000, stabiliti nel comma sesto dell'art. 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni, entro i quali le somme depositate presso le Casse di risparmio postali sono produttive di interessi, sono elevati entrambi a L. 100.000.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 545.

Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

La Valle d'Aosta, in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari, è costituita in circoscrizione autonoma con

1930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

capoluogo in Aosta. Il suo territorio comprende le circoscrizioni dei Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno.

La provincia di Aosta è soppressa. I Comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente fanno parte della provincia d'Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino.

I beni, diritti, obbligazioni e rapporti della provincia d'Aosta sono trasferiti alla « Valle d'Aosta », dedotte le attività e passività che si riferiscono ai Comuni che, a norma del comma precedente, vengono aggregati alla provincia di Torino.

Art. 2.

La « Valle d'Aosta » ha personalità giuridica ed ha un ordinamento particolare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

CAPO II. — *Organi ed attribuzioni.*

Art. 3.

La « Valle d'Aosta » è retta da un Consiglio, costituito di venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo.

Il Consiglio della Valle nomina nel suo seno il presidente e una Giunta di cinque membri.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale, in quanto non rientrino nella competenza del Consiglio della Valle.

Dell'esercizio dei poteri che si riferiscono a servizi attribuiti dalla legge alla Valle, il presidente è responsabile verso il Consiglio della Valle.

Il presidente è responsabile verso il Governo dell'esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato. Il Governo segnala le eventuali inadempienze al Consiglio della Valle, affinchè provveda immediatamente. Se il Consiglio non provvede, il Governo può nominare un commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri previsti dal presente comma, salva l'applicazione dell'art. 11.

Decorsi tre mesi dalla nomina del commissario, se la situazione non consente di restituire al presidente del Consiglio della Valle l'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, il Governo deve procedere allo scioglimento del Consiglio della Valle e alla nomina del commissario straordinario a norma dell'art. 11.

Art. 5.

La Giunta ha le attribuzioni che le vengono delegate dal Consiglio o conferite dalle disposizioni del presente decreto e dalle norme regolamentari che saranno emanate dal Consiglio della Valle.

Art. 6.

Il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio o della Giunta, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio o della Giunta. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio o alla Giunta nella loro prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Art. 7.

La vigilanza sulle amministrazioni comunali spetta al presidente del Consiglio della Valle; la tutela alla Giunta.

Lo scioglimento delle amministrazioni comunali, per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente violazione della legge, spetta al Consiglio della Valle.

Art. 8.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente del Consiglio della Valle, a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia locale, secondo le direttive del Governo, verso il quale egli è responsabile.

Art. 9.

Presso il Consiglio della Valle è istituito un Comitato di coordinamento, composto di un rappresentante del Ministero dell'interno che lo presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante della Valle, nominato dal Consiglio fra persone ad esso estranee.

Il Comitato collabora con gli organi della Valle per l'applicazione del presente decreto e per il migliore sviluppo dell'attività normativa ed amministrativa della Valle.

Art. 10.

L'attività amministrativa della « Valle d'Aosta » non è soggetta al controllo di merito da parte dell'autorità governativa; il controllo di legittimità è esercitato dal Comitato previsto nell'articolo precedente, che, a tale scopo, può disporre ispezioni.

Restano ferme, nei riguardi dell'attività amministrativa della « Valle d'Aosta », tutte le guarentigie giurisdizionali previste dalle leggi dello Stato. Con separato provvedimento legislativo saranno determinati gli organi ai quali verranno devolute le attribuzioni giurisdizionali attualmente spettanti alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di prefettura.

Art. 11.

Il Consiglio della Valle può essere sciolto dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, per violazione dei principî enunciati nell'art. 2, per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista nel violarli. In tali casi il Governo affida l'amministrazione della Valle ad un commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.

Art. 12.

Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle d'Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie:

1) sanità ed igiene;

2) vigilanza e tutela delle istituzioni di assistenza e di beneficenza pubblica, che esplicano la loro attività nell'ambito della Valle;

1931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) nomina, revoca e dispensa dei giudici conciliatori, ed autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario di conciliazione;

4) istruzione elementare e media;

5) costruzione e manutenzione di strade e di opere idrauliche ed altri lavori pubblici di interesse della Valle;

6) servizi forestali e dell'agricoltura salve le disposizioni relative agli ammassi, iniziative per la protezione e l'incremento della fauna e del patrimonio ittico della Valle, e gestione del locale ispettorato dell'agricoltura;

7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle, raccolta di dati statistici, predisposizione di piani pluriennali di produzione, e coordinamento delle attività economiche che si esplicano nell'ambito della Valle;

8) iniziativa per la creazione e l'eventuale gestione di istituti locali di case popolari, con patrimonio separato;

9) iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

10) gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tramvie e linee automobilistiche locali, linee telefoniche locali, silos, lavorazione di prodotti alimentari;

11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia.

Art. 13.

Le modalità dell'assunzione da parte della Valle dei servizi indicati nell'articolo precedente saranno determinate con separati provvedimenti legislativi.

In tale occasione o con successivi provvedimenti legislativi, saranno precisate le materie che potranno essere disciplinate dal Consiglio della Valle con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti.

Art. 14.

Con provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, valutate le spese necessarie per la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Valle, sarà effettuato il riparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Valle.

Il bilancio della Valle è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio della Valle.

Se le pubbliche entrate non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo Stato, esaminato il bilancio della Valle, può accordarle un contributo straordinario; può altresì autorizzarla ad istituire imposte speciali, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Prima che venga accordato il contributo straordinario, il Ministero del tesoro può disporre indagini presso le amministrazioni, i servizi e gli uffici della Valle, a norma dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

Art. 15.

L'accertamento ai fini delle imposte dirette erariali viene effettuato da organi collegiali elettivi a norma delle vigenti disposizioni.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Valle, ma che in esso hanno stabilimenti o impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota è riscossa dagli organi di riscossione della Valle.

Art. 16.

La « Valle d'Aosta » provvede al funzionamento dell'amministrazione per tutti i servizi di sua competenza.

La nomina degli impiegati e dei salariati spetta agli organi della Valle.

Lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della Valle è retto da un regolamento organico approvato dal Consiglio.

L'accesso ai gradi iniziali di ogni carriera deve sempre essere regolato mediante pubblico concorso.

Art. 17.

Nella Valle d'Aosta è consentito il libero uso della lingua francese, nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria.

Art. 18.

Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonchè la determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, sono effettuati da commissioni miste, composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e di rappresentanti del Consiglio della Valle.

Gli insegnanti delle scuole elementari e medie sono nominati dal Consiglio della Valle. Gli uni e gli altri devono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello Stato; gli insegnanti delle scuole medie devono aver conseguito l'idoneità in un concorso generale per le scuole medie dello Stato.

Art. 19.

Il Consiglio della Valle ha facoltà di provvedere, anche nella composizione prevista nell'art. 21, alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime.

Qualora il mutamento di circoscrizioni comunali influisca sulle circoscrizioni di uffici dello Stato, il mutamento deve essere autorizzato dal Governo.

I provvedimenti previsti nel primo comma sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano alla « Valle d'Aosta » le disposizioni concernenti la provincia, comprese quelle relative all'imposizione di tributi a questa spettanti.

1932

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO III. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 21.

Fin quando non sarà possibile effettuare le elezioni amministrative, il Consiglio della Valle è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, su designazione dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta. Tali designazioni saranno fatte dalle direzioni centrali dei Partiti, su proposta dei loro organi locali, sentito il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta.

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e la Giunta.

Le elezioni dei componenti il Consiglio della Valle devono essere fatte non oltre i tre mesi successivi alla proclamazione dei risultati delle elezioni amministrative nella provincia di Torino.

Art. 22.

Qualunque sia il futuro sistema elettorale italiano, la « Valle d'Aosta » avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente.

Art. 23.

Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entrerà in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano, od anche anteriormente, se ciò sarà disposto dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 61. — FRASCA

Comuni della circoscrizione della Valle d'Aosta

(Denominazione prefascista ed attuale)

1. Allain	Allein
2. Antey-Saint-André	Antey S. Andrea
3. Aosta	Aosta
4. Arvier	Arvier
5. Aymavilles	Aimavilla
6. Ayas	Ayas
7. Bard	Bard
8. Bionaz	Bionaz
9. Brusson	Brussone
10. Challant	Villa S. Anselmo
11. Chambave	Ciambave
12. Chamois	Camosio
13. Champorcher	Campo Laris
14. Chatillon	Castiglione Dora
15. Cogne	Cogne
16. Courmayeur	Cormaiore
17. Donnes	Dovia D'Aosta
18. Donnaz	Donas
19. Etroubles	Etroble
20. Gressoney	Gressonei
21. Issime	Issime
22. Issogne	Issogne
23. La Magdelaine	La Maddalena D'Aosta
24. La Salle	Sala Dora
25. La Thuile	Porta Littoria
26. Lillianes	Lilliana
27. Montjovet	Mongiove
28. Morgex	Valdigna D'Aosta
29. Nus	Nus
30. Ollomont	Ollomonte
31. Oyace	Oiasse
32. Pont-Bozet	Pianboseto
33. Pont Saint Martin	Ponte S. Martino
34. Pré Saint Didier	S. Desiderio Terme
35. Quart Villefranche	Quarto Praetoria
36. Rhemes	Val di Rema
37. Saint Oyen	Sant'Eugenio
38. Saint Rhemy	San Remigio
39. Saint Vincent	San Vincenzo della Fonte
40. Torgnon	Torgnone
41. Vagrisanche	Vagrisenza
42. Valpelline	Valpellina
43. Valsavaranche	Valsavara
44. Val Tournanche	Val Tornenza
45. Verres	Castel Verres
46. Villeneuve	Villanova Baltea

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Ministro per l'interno
PARRI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 546.

Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente l'ordinamento della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della « Valle d'Aosta » sono a questa data in concessione

1933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gratuita per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Dalla concessione sono escluse le acque che alla data del presente decreto abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione, anche quando tale uso o concessione vengano a cessare.

Le acque concesse alla Valle potranno da questa essere subconcesse purchè la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale, da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio della Valle.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Qualora, per difetto di iniziativa privata o per altra causa, sia ritardata l'utilizzazione delle acque, questa potrà essere promossa dallo Stato, fermi restando i benefici economici a favore della Valle.

Non è consentita ad alcun titolo e sotto alcuna forma la cessione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 2.

Nei casi di subconcessione per sfruttamento idraulico, la Valle non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti con successivo provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle.

La subconcessione può essere subordinata anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici, nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti, e a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale.

Lo Stato cederà a favore della Valle i due terzi dell'importo del canone annuale percepito a norma di legge. Tale quota sarà mantenuta anche quando i canoni attualmente corrisposti verranno riveduti in relazione alla mutata situazione economica. Inoltre, nel caso di revisione delle concessioni già esistenti, potrà essere imposto l'obbligo di fornire energia elettrica, nei modi e per gli scopi previsti nel comma precedente.

I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le concessioni per usi potabili ed irrigui già esistenti non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone.

Art. 3.

Su domanda della Valle, saranno a questa date in concessione gratuita, per novantanove anni, le miniere esistenti nel territorio della Valle stessa. Tale concessione potrà essere rinnovata.

Dalla concessione sono escluse le miniere che alla data del presente decreto formino oggetto di regolari concessioni, anche quando queste vengano a cessare.

Per quanto non disposto dal comma precedente, si osservano le disposizioni della legge mineraria.

Art. 4.

Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Il beneficio della zona franca si estende anche alle merci che provengono da Stati non limitrofi alla Valle.

Il beneficio della zona franca non comprende l'esenzione dalle imposte erariali di fabbricazione e di consumo e dai diritti sui generi di privativa, nè dall'imposta generale sulle entrate.

Avranno vigore nella Valle le disposizioni generali relative al controllo valutario e agli eventuali contingentamenti delle importazioni ed esportazioni.

Con successivo provvedimento verranno stabilite le modalità di attuazione della zona franca, comprese quelle relative alla franchigia per i prodotti valdostani da introdurre nel territorio doganale italiano, e quelle concernenti la disciplina, ai fini doganali, degli stabilimenti industriali e commerciali esistenti nella Valle. Nel provvedimento stesso sarà stabilita la data nella quale il beneficio della zona franca avrà inizio.

Alla scadenza del triennio dalla data prevista nel comma precedente, il Parlamento, sentito il Consiglio della Valle, delibererà definitivamente circa il beneficio della zona franca previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Con separato provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, sarà stabilito il concorso da parte dello Stato per sopperire alle necessità della ricostruzione della Valle.

Art. 6.

Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano od anche anteriormente, se ciò sarà disposto dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 547.

Modificazioni alla composizione della Delegazione del Governo italiano presso l'U.N.R.R.A.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, che istituisce il Ministero dell'alimentazione al quale sono stati conferiti i compiti spettanti all'Alto Commissariato per l'alimentazione;

1934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza postbellica al quale sono stati conferiti i compiti spettanti all'Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituisce l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica al quale sono stati attribuiti i compiti della Direzione generale di sanità pubblica presso il Ministero dell'interno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'assistenza post-bellica e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla composizione della Delegazione del governo italiano prevista nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il prof. dott. Guido De Marsi è nominato membro in rappresentanza del Ministero dell'alimentazione in sostituzione dell'avv. Ludovico Montini che rappresentava il soppresso Alto Commissariato per l'alimentazione;

2) l'avv. Mario Canepa è nominato membro in rappresentanza del Ministero dell'assistenza post-bellica in sostituzione dell'on. Tito Zaniboni che rappresentava il soppresso Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra;

3) il dott. Giuseppe Solimena, che rappresentava la soppressa Direzione generale di sanità, è confermato membro in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Le eventuali successive modifiche alla composizione della Delegazione prevista nell'art. 1 possono essere disposte con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 548.

Revoca del R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, concernente l'intitolazione della Regia scuola tecnica commerciale di Livorno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, con il quale la Regia scuola tecnica commerciale di Livorno è stata intitolata al nome di Dino Leoni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei professori della predetta Scuola in data 27 aprile 1945, con la quale si propone di revocare la predetta intitolazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, con il quale la Regia scuola tecnica commerciale di Livorno è stata intitolata al nome di Dino Leoni, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo pel triennio 1944-46 i signori:

comm. dott. Gialluca Palma Armando, medico chirurgo;

dott. De Marco Adolfo, medico chirurgo;

dott. Prosperi Guerino, pediatra;

avv. Danesi De Luca Giustino, esperto materia amministrativa;

prof. Luciani Gaetano, esperto scienze agrarie.

1935

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Registro n. 8, foglio n. 28.

(1307)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze del signor Milla Luigi di Guido.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda con la quale il sig. Milla Luigi di Guido chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Firenze;

Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Milla Luigi di Guido è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

L'esercizio effettivo delle funzioni di agente di cambio potrà avvenire dopo che il sig. Milla avrà integralmente ricostituita la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1945
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 122.

(1442)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, via Benedetto Marcello (apparecchi elettrici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Corsi Arnaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Milesa », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Milesa » (maggioria ed affini), con sede in Milano, via Meda, 45, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Milesa », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Leone Pozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1380)

1936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Estensione del sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni « Telefunken italiana » all'intero compendio esistente in Italia e conferma del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 28 maggio u. s., con il quale venne sottoposto a sequestro l'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni « Telefunken italiana » con la nomina a sequestratario del gr. uff. Milazzo Salvatore;

Rilevato che giusta l'art. 3 dell'atto di costituzione in data 3 aprile 1943 della predetta Società — che non risulta essere stato modificato — la sede della stessa è in Roma, cosicchè i successivi trasferimenti devono considerarsi arbitrari;

Ritenuto, pertanto, che il sequestro di cui sopra deve estendersi alla sede sociale e, conseguentemente, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale ancora esistente in Italia;

Decreta:

Il sequestro disposto a carico dell'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni « Telefunken italiana » con decreto 28 maggio 1945, è esteso alla sede sociale in Roma ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia, ed è confermato quale sequestratario il gr. uff. Milazzo Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sessione ordinaria di novembre 1945 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 157, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1945, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 12, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 126;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dalle autorità giudiziarie, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: Togliatti

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 218, che istituisce il Consorzio Nazionale Canapa e gli demanda le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili, per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali, ed al soppresso Ente nazionale esportazione canapa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Vista la lettera in data 16 giugno 1945, n. 1804, con la quale il commissario del Consorzio Nazionale Canapa chiede la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del soliccente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale esportazione canapa nei confronti dell'impiegata Perroni Maria e dall'Ente economico fibre tessili nei confronti degli impiegati: Stracquadalni Nicolò, Ponte Renato, Francesconi Mario, Giammaroni Giovanni Battista, Bono Pietro, Bedone Enrico, Coppola Mario, Giorgis Merisci Amorosa, Magnini Alessio, Salvati Liliana, Scurati Iride, Tamburini Agostino, Angelini Rota Virgilio;

Considerato che detti licenziamenti furono determinati dall'effettiva riduzione di lavoro verificatasi a

1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

causa della particolare situazione creatasi dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Vista la lettera in data 31 agosto 1945, n. 42937 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del commissario del Consorzio Nazionale Canapa;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati adottati, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale esportazione canapa nei confronti dell'impiegata Perroni Maria e dall'Ente economico fibre tessili nei confronti degli impiegati: Stracquadaini Nicolò, Ponte Renato, Francesconi Mario, Giambaroni Giovanni Battista, Bono Pietro, Bedone Enrico, Coppola Mario, Giorgis Merisci Amorosa, Magnini Alessio, Salvati Liliana, Scurati Iride, Tamburini Agostino, Angelini Rota Virgilio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1563)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Disposizioni per l'approvvigionamento di grassi e carni suine.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzione del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in grassi e carni suine;

Decreta:

Art. 1.

La libera macellazione dei suini è ammessa col rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per il consumo a carattere familiare possono essere effettuate macellazioni di suini nei limiti seguenti:

a) un suino per anno e per ogni 6 persone di famiglia o frazione di tale numero, fino ad un massimo di 4 suini;

b) un suino per ogni 6 persone conviventi per le case di cura, ospedali, sanatori, opere pie, comunità religiose, convitti.

Per ogni suino mattato debbono essere consegnati i quantitativi di lardo stabiliti nell'annessa tabella.

Art. 3.

Per i suini mattati a scopo di farne commercio o di utilizzazione industriale, la macellazione è subordinata alla consegna dei seguenti quantitativi di grassi e di salumi per ogni capo mattato:

1) kg. 20 di grassi suini (lardo, pancetta, guanciale) e kg. 5 di salumi stagionati, di cui almeno una metà deve essere rappresentata da coppa o da prosciutto, nelle provincie presentemente restituite all'amministrazione del Governo italiano, escluse quelle dell'Emilia;

2) kg. 25 di grassi suini (lardo, pancetta, guanciale) e kg. 7 di salumi stagionati, di cui metà rappresentata da coppa o da prosciutto, nelle provincie dell'Emilia e in quelle che verranno successivamente restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 4.

Prima della mattazione ciascun macellatore è tenuto a denunziare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura il numero dei suini da macellare, esibendo pei casi di cui al precedente art. 2, la documentazione sul numero dei conviventi e la dichiarazione, da parte dell'Ufficio annonario comunale, dell'avvenuto ritiro dei tagliandi per olio e grassi delle carte annonarie.

L'Ufficio predetto, quindi, rilascia il nulla osta per la mattazione, specificando se trattasi di macellazione familiare oppure a scopo di commercio o di utilizzazione industriale.

Il Ministero dell'alimentazione con separato provvedimento potrà stabilire i quantitativi di olio da distribuire a coloro che si siano regolarmente approvvigionati di grassi suini, a norma dell'art. 2.

Art. 5.

Qualora ai laboratori ed agli stabilimenti industriali venga fatto, da parte del Ministero, un'assegnazione di carne bovina per la fabbricazione degli insaccati, i suddetti laboratori e stabilimenti devono consegnare i quantitativi di prodotti stagionati sulle misure che saranno stabilite con successiva disposizione del Ministero dell'alimentazione. Tale consegna non esonera dagli obblighi di cui agli articoli 3 e 6.

Art. 6.

A cura degli Uffici provinciali statistico-economico dell'agricoltura, sulla base delle modalità stabilite dal Ministero dell'alimentazione e comunicate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, potranno essere effettuate distribuzioni di mangimi, con l'obbligo, da parte degli assegnatari, di consegnare corrispondenti quantitativi di grassi e carni suine o di bestiame vivo, secondo le norme che saranno stabilite dal predetto Ministero.

Art. 7.

La lavorazione dei suini deve essere esercitata dagli stabilimenti industriali e dai laboratori autorizzati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione sulla base di norme impartite dal Ministero dell'alimentazione. I predetti stabilimenti e laboratori sono tenuti ad inscrivere giornalmente in apposito registro, il numero dei suini e dei bovini mattati col relativo peso vivo nonchè i quantitativi di carne bovina e suina entrati nell'azien-

1938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da, ed a comunicare quindicinalmente alle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti, i quantitativi di prodotti ottenuti da consegnare a norma del presente decreto.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione devono trasmettere gli elenchi delle ditte autorizzate ai competenti Ispettorati regionali dell'alimentazione.

Art. 8.

Tutti i quantitativi di grassi e carni suine di cui è disposta la consegna obbligatoria, restano a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota assegnata alle provincie di conferimento e quella destinata alla esportazione nelle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Art. 9.

Il commercio ed il movimento del bestiame suino da macello è libero purchè effettuato nei limiti di ciascuna zona di cui all'annessa tabella ed a condizione che l'acquirente sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Sezione dell'alimentazione della provincia di destinazione o da quella di acquisto.

Per legittimare il trasferimento del bestiame acquistato ogni acquirente munito dell'autorizzazione di cui al precedente comma, di volta in volta che avrà da effettuare trasporti, dovrà richiedere alla Sezione dell'alimentazione della provincia di destinazione o a quella di acquisto, apposita bolletta di accompagnamento, da cui risulti il numero dei capi da trasportare, la località di partenza e quella di arrivo rientranti nella zona indicata nell'autorizzazione predetta, nonchè lo stabilimento di mattazione.

Art. 10.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione svolgeranno gli opportuni controlli per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite col presente decreto per la consegna di grassi e carni suine.

E' demandato al prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministero dell'alimentazione di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi ai prezzi, alle modalità per le consegne obbligatorie nonchè al ritiro dei tagliandi delle carte annonarie ai macellatori.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

E' abrogato il decreto Ministeriale 16 giugno 1943 e tutte le altre disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore al settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

Il Ministro: MOLÈ

Tabella di conferimento di lardo da parte degli allevatori che hanno macellato i suini per il consumo familiare

NUMERO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA	1ª zona: Piemonte - Lombardia - Venezia Euganea - Emilia - Marche				2ª zona: Umbria - Lazio - Campania - Abruzzi - Liguria - Toscana				3ª zona: Venezia Giulia e Tridentina - Puglie - Lucania - Calabria - Sicilia - Sardegna			
	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.
Fino a due	12	—	—	—	11	—	—	—	10	—	—	—
Da 3 a 4	8	—	—	—	7	—	—	—	6	—	—	—
Da 5 a 6	6	—	—	—	5	—	—	—	4	—	—	—
Da 7 a 8	4	16	—	—	3	14	—	—	2	12	—	—
Da 9 a 10	4	14	—	—	3	12	—	—	2	10	—	—
Da 11 a 12	4	12	—	—	3	10	—	—	2	8	—	—
Da 13 a 14	4	10	22	—	3	8	19	—	2	6	16	—
Da 15 a 16	4	10	20	—	3	8	17	—	2	6	14	—
Da 17 a 18	4	10	18	—	3	8	15	—	2	6	12	—
Da 19 a 20	4	10	16	28	3	8	13	24	2	6	10	20
Da 21 a 22	4	10	16	26	3	8	11	22	2	6	10	18
Da 23 a 24	4	10	16	24	3	8	13	20	2	6	10	16
Oltre i 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZONE NELL'AMBITO DELLE QUALI PUÒ ESSERE EFFETTUATO IL MOVIMENTO DEI SUINI DESTINATI AL MACELLO A SCOPO DI COMMERCIO

1ª *zona*: Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzi (escluso Chieti).
2ª *zona*: Toscana.
3ª *zona*: Campania, Molise, Calabria e Chieti.
4ª *zona*: Puglie e Lucania.
5ª *zona*: Emilia e le regioni del Nord Italia che ancora devono essere restituite all'Amministrazione italiana.

Visto, *Il Ministro*: MOLÈ

(1500)

1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « F.R.I.A. » (forniture refrigeranti), con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « F.R.I.A. » (forniture refrigeranti), con sede in Milano, via S. Andrea n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « F.R.I.A. » (forniture refrigeranti), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Bezzi Alessandro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1945

(1389) *Il Ministro*: RICCI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, riguardante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1945, n. 109, all'art. 5, terza linea, ove è detto: « ... se ritengono di doverle accogliere, ... », ecc., si deve leggere: « ... se ritengono di *non* doverle accogliere ... », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto per le case popolari della provincia di Pesaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4320, in data 11 settembre 1945, l'ing. Carlo Federico Rossini è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro.

(1508)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in vigore, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Desti Giovanni, già esercente in Livorno e recante la sigla LI-3, sono stati deformati.

(1564)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Con provvedimento in data 15 agosto 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti Comuni della provincia di Livorno:

Livorno e Colle Salvetti.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 28 luglio 1945.

(1565)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le Università appresso indicate, sono vacanti le cattedre per ciascuna segnata, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

REGIA UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Anatomia e istologia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto commerciale;
Diritto penale;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto italiano.

Facoltà di economia e commercio:

Economia e politica agraria;
Geografia economica.

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica;
Storia dell'arte medioevale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica ostetrica;
Clinica odontoiatrica;
Microbiologia.

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:

Ostetricia e ginecologia.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Chimica generale e inorganica;
Zoologia.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1530) *Il Ministro*: ARANGIO RUIZ

1940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengono rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	352725	Congregazione di 63 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	430447	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mannesi al Duomo-Napoli, vincolata.	105 —
Id.	491698	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli.	157,50
Id.	146904	Legato Pio istituito dal fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Serviti in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.	10,50
Id	178438	Pisa Pierina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, donata.	4.900 —
Id.	213208	Tota Vincenzo fu Cataldo, dom. in Corato (Bari), ipotecato per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 Solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci.	115,50
Id.	498541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania	4.991 —
Cons. 3,50 % (1906)	760463	Travia Angela di Pasquale moglie di Ottofaro Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	168909	Associazione italiana della Croce Rossa in Roma . . .	1.625 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara-Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom.a Genova.	90 —
Id.	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	206634	Carotenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli . .	6.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(683)

1941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 settembre 1945 - N. 195

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	24,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,50
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei cambi e dei titoli del 18 settembre 1945 - N. 196

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,815
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,80
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(2ª *pubblicazione*)

Avviso n. 2.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 2ª emissione, serie 28ª, n. 247 di L. 500, e serie 30ª, n. 227 di L. 50.000, intestati a Lenza Anna-Maria di Pasquale, moglie di Sugliano Guido, vincolati per dote col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, e del citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il direttore generale: CONTI

(1080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 319, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 26 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto sottoindicato entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 settembre 1945

M. S. LUSH

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 GIUGNO 1945, N. 319.

Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali.

(1559)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

F 4000

Pats

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
30 SEPT 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.104 of 30 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take the appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.494 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Post and Telecommunications for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.495 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of Industry Commerce and Labour for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.496 of 10 August 1945.
Estimate of income and expenditure of the Ministry of the Air Forces for the financial year from 1st July to 30 June 1946.

442

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, 8 October 45, Monday. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take the appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.494 of 10 August 1945.

Estimate of income and expenditure of the Ministry of Post and Telecommunications for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.495 of 10 August 1945.

Estimate of income and expenditure of the Ministry of Industry Commerce and Labour for the financial year from 1st July 1945 to 30 June 1946.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.496 of 10 August 1945.

Estimate of income and expenditure of the Ministry of the Air Forces for the financial year from 1st July to 30 June 1946.

442

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, 8 October 45, Monday. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HAMMERD, Lt.Colonel,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 104 del 30 agosto 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **494.**

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **495.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **496.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 494.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 1).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, ai termini del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato al presente decreto (Appendice n. 2).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 162. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA 1ª — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed al Sottosegretario di Stato	564.000 —
2	Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	500.000 —
3	Spese casuali	25.000 —
	Totali . . .	1.089.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria 1ª — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1.089.000—
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . .	1.089.000—
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria 1ª. — *Spese effettive* (parte ordinaria) . . .	1.089.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I — Entrata ordinaria	
	Sezione I — *Proventi dei servizi postali*	
1	Proventi del servizio delle posta-lettere e dei pacchi .	500.000.000—
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	3.500—
3	Ammende applicate al personale postelegrafonico e penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici ed agli agenti rurali da devolversi a favore dell'Istituto Cauzioni e Quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici a norma dell'art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407. Tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti	202.500—
4	Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme e dei caniciotti, ed altre entrate varie relative alla fornitura stessa (R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 900; e Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1791, e 2 agosto 1929, n. 1477). Ricupero della somma per l'acquisto delle calzature fornite al personale medesimo . .	3.025.000—
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i ricuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti	204.000—
6	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali. Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali	4.539.000—
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . .	25.000.000—
8	Proventi del servizio vaglia postali	30.000.000—
9	Proventi del servizio dei conti correnti	100.000.000—
	Totale della Sezione I . . .	662.074.000—

1946
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	SEZIONE II — *Proventi del telegrafo*	
10	Telegrafi	320.000.000 —
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per cessioni a pagamento e per esecuzione di lavori telegrafici fuori bilancio per conto di terzi	675.000 —
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	3.453.000 —
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	2.500.000 —
14	Proventi radiotelegrafici vari, compreso il canone dovuto dalla Società Italcable per la cessione del centro radiotelegrafico di Torrenova (11ª delle 40 annualità)	1.385.000 —
15	Proventi del servizio di radiodiffusione circolare (Regio decreto-legge 23 dicembre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	6.800.000 —
	Totale della Sezione II	334.713.000 —
	SEZIONE III — *Proventi vari*	
16	Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali	86.000.000 —
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	11.500.000 —
18	Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie e alle agenzie	1.000.000 —
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 529, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	*per memoria*
20	Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni	15.000.000 —
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona	14.000.000 —
22	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona, dei canoni per la manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato	1.800.000 —
23	Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio da devolversi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 992	250.000 —
24	Affitti dovuti dai locatari delle case economiche ai sensi del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2245, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2436	1.410.000 —
25	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti	250.000 —
26	Pigioni per affitto di locali situati negli edifici adibiti ai servizi della posta e dei telegrafi	232.500 —
	Totale della Sezione III	131.442.500 —
	Totale del Titolo I - Entrata ordinaria	1.129.129.500 —
	TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA	
27	Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, nonchè per l'acquisto o la costruzione di case economiche per il personale	*per memoria*
28	Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	1.942.286.680 —
	Totale del Titolo II - Entrata straordinaria	1.942.286.680 —

1947 Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO III — Partite di giro	
24	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dagli inscritti al Dopolavoro su cartellini per il piccolo risparmio, da convertirsi in buoni postali fruttiferi. (R. decreto 23 giugno 1930, n. 980)	20.000 —
	Totale del Titolo III - Partite di giro . . .	20.000 —

RIASSUNTO

TITOLO I. — Entrata ordinaria

Sezione I. — *Proventi dei servizi postali* . . .	662.974.000 —
Sezione II. — *Proventi del telegrafo*	334.713.000 —
Sezione III. — *Proventi vari*	131.442.500 —
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . .	1.129.129.500 —
Titolo II — Entrata straordinaria	1.942.286.680 —
Titolo III. — Partite di giro	20.000 —
Totale generale dell'entrata	3.071.436.180 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Sezione I.	
	§ 1. — *Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi:*	
1	Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	783.000.000 —
2	Personale ausiliario - Personale avventizio, diurnista e cottimista - Retribuzioni ed altri assegni fissi . .	700.000.000 —
3	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo	54.000.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali e a quello di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi	15.424.000 —
5	Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di Amministrazione della azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e al direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562	217.440 —
6	Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione . . .	25.000 —
7	Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale-telegrafico - Indennizzi per infortuni e danni - Indennità capitali o rendite per inabilità permanente - Assegni una volta tanto in caso di infortuni mortali (R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 12 giugno 1939, n. 1013)	380.000 —
8	Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . .	15.030.000 —
9	Indennità di trasferimento	323.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

1948
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
10	Spese per medicinali e per visite medico-fiscali nei casi di malattie comuni - Spese per visite mediche ed assistenza sanitaria chirurgica nei casi di infortunio sul lavoro (titolo IV del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765) - Spese per acquisto e riparazioni di cassette di pronto soccorso, per acquisto di materiali e presidi chirurgici - Spese per disinfezione di locali, vetture ed altre inerenti al servizio sanitario	500.000 —
11	Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, indennità di frontiera e per maneggio valori - Indennità di residenza disagiata al personale addetto negli uffici fuori del territorio nazionale (*Spese fisse*).	58.000 —
12	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio, nonchè a quello cessato dal servizio e loro famiglie	2.176.000 —
13	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, degli espressi postali e dei pacchi postali urgenti e per la spedizione delle lettere radio marittime ricevute dalle navi - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate . . .	21.880.000 —
14	Corresponsione del prezzo del cambio al personale addetto agli uffici di Confine e agli uffici italiani all'estero. (R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto 4 maggio 1931, n. 541)	*per memoria*
15	Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie . . .	155.000 —
16	Versamento all'Istituto cauzione e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici dell'importo delle ammende e penali inflitte al personale, ai ricevitori ed agli agenti rurali e dell'importo in sostituzione del provento della vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti (art. 25 legge 18 ottobre 1942, n. 1407) . .	352.590 —
17	Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei camicciotti e dei vestiari impermeabili da lavoro al personale dell'Amministrazione. (Regi decreti 11 giugno 1925, n. 1058; 7 ottobre 1926, n. 1791 e 2 agosto 1929, numero 1477). Spese per la fornitura di calzature al personale stesso	5.840.000 —
	Totale del § 1 . . .	1.599.990.940 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	§ 2. — *Debito vitalizio.*	
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	160.000.000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . .	179.500 —
20	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica e alle loro famiglie, provvisti di pensione. (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1384; legge 26 dicembre 1920, n. 1827; R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326)	66.000.000 —
	Totale del § 2 . . .	226.179.500 —
	Totale della Sezione I . . .	1.826.170.440 —
	SEZIONE II. — *Stanziamenti propri dei servizi postali.*	
	§ 1. — *Servizi postali.*	
21	Indennità per servizio prestato in tempo di notte . .	3.160.000 —
22	Acquisto e rilegatura di libri, riviste e pubblicazioni per la biblioteca	100.000 —
23	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (*Spese fisse*)	173.000.000 —
24	Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	1.840.000 —
25	Sussidi al personale dei servizi rurali in attività di servizio nonchè a quello cessato dal servizio e loro famiglie	1.000.000 —
26	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (*Spese fisse*) . . .	158.000.000 —
27	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari assunti con obbligazione personale per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi ed alle loro famiglie .	242.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
28	Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, sui laghi, sui fiumi, sulla laguna veneta e sui bastimenti che non fanno servizio per conto dello Stato o che eseguono speciali servizi regolati da apposite convenzioni. Spese per stivaggio di effetti postali eccedenti il limite stabilito da capitolari su bastimenti in servizio per conto dello Stato. Trasporti con il treno di lusso Simplon Orient Express. Custodia degli effetti postali ed altre prestazioni diverse da parte del personale delle ferrovie secondarie e delle tramvie. Nolo dei veicoli per il trasporto dei fondi non scortati dalla forza armata. Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi . . .	2.480.000 —
29	Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze e dei pacchi e per altre prestazioni diverse: per nolo veicoli esteri e treni postali; per nolo, manutenzione, riparazione, rinnovamento, pulizia esterna, illuminazione, riscaldamento e percorsi a vuoto delle carrozze postali, per il trasporto del personale e del materiale postale e telegrafico	18.000.000 —
30	Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana. Spostamento di stazioni - Prolungamento di linee. Variazioni di tracciato. Costruzione di collegamenti pneumatici nell'interno degli uffici postali . .	5.000.000 —
31	Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	11.750.000 —
32	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali	30.000 —
33	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri postali. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi . . .	6.000.000 —
34	Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse	8.000.000 —
35	Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, di lettere assicurate e per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi. Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia, e dei conti correnti e della riscossione di crediti	130.000 —
36	Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme ricuperate in conto od a saldo dei crediti inscritti nei conti giudiziali per vaglia, risparmi e gestioni annesse o dipendenti da rettificazioni portate ai conti stessi. Restituzione di depositi di garanzia o di ritenute cautelari in forza di decisioni di discarico di responsabilità pronunciate dalla Corte dei conti	163.500 —
37	Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta. Pubblicazioni tecniche, fotografie, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale. Casellari all'americana. Insegne per uffici postali e postelegrafici. Acquisto e riparazione di carretti per il trasporto effetti postali. Acquisto e riparazioni di oggetti di corredo delle carrozze postali e pulizia interna delle medesime . .	10.000.000 —
38	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi . .	12.030.000 —
39	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali. Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero. Spese di cambio. Assicurazione per trasporto gruppi. Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere	1.500.000 —
40	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali. Restituzione di somme indebitamente percette dalla Amministrazione	835.000 —
	Totale del § 1 . . .	413.559.500 —
	§ 2°. — *Servizio dei risparmi.*	
41	Spese di manutenzione e di miglioria nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma a piazza Leonardo da Vinci (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	120.000 —
42	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse	547.000 —

1950
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
43	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali fruttiferi . .	213.000 —
44	Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di 1ª classe e delle agenzie per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	2.430.000 —
45	Premi annui ai ricevitori postali, al personale di ruolo delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai commissari di bordo delle Regie navi per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale (art. 4 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 717)	210.000 —
46	Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi da corrispondersi in ragione del 2,50 per mille sulla eccedenza stessa (art. 3 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 717)	190.000 —
47	Contributo all'Istituto internazionale del risparmio per l'iscrizione delle Casse di risparmio postali all'Istituto medesimo	15.000 —
	Totale del § 2 . . .	3.725.000 —
	Totale della Sezione II . . .	417.264.500 —
	SEZIONE III. — *Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi*	
48	Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	3.100.000 —
49	Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capogruppo di apparati speciali	220.000 —
50	Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle Compagnie e Società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica, radiotelegrafica, telefonica e fototelegrafica. Spese di cambio .	6.950.000 —
51	Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici Società per azioni (R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, numero 925)	3.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
52	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici.	200.000 —
53	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per l'impianto e la manutenzione delle batterie di pile e di accumulatori, dei collegamenti pneumatici interni e dei trasportatori meccanici dei telegrammi inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per fotografie e per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici e per quelli dei circoli di costruzioni; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina e bolgette pei fattorini	6.800.000 —
54	Manutenzione della rete telegrafica e telefonica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Spese per fotografie ed acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera sussidiaria. Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree di locomozione - Spese di illuminazione e acqua pei casotti raccordo di cavi telegrafici - Spese per acquisto di speciali indumenti per agenti di manutenzione incaricati di particolari mansioni	30.000.000 —
55	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili .	1.000.000 —
56	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per cessioni a pagamento e per l'esecuzione di lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi.	1.820.000 —
57	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini - Indennizzo agli agenti per sciupio di abiti in dipendenza di lavori eseguiti in mare - Spese per il servizio di guardiapporto dei cavi sottomarini . .	4.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
58	Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche; acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo - Spese per compensi da corrispondersi al personale radio-telegrafico scelto dell'Amministrazione postelegrafica ed a quello militare della Regia marina adibito al servizio radio-telegrafico pubblico - Trasporto di materiale radio-elettrico e dazio di confine - Spese per l'istruzione del personale e per acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi radio-elettrici. Contributi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti dello Stato nell'interesse dei servizi radio-elettrici . . .	4.000.000 —
59	Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radio diffusioni (Legge 4 aprile 1944, n. 552)	370.000 —
60	Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza. Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali	100.000 —
61	Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da Comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche	2.430.000 —
62	Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori	75.000 —
63	Contributo dell'Amministrazione telegrafica italiana alle spese per le conferenze e comitati telegrafici e radio-telegrafici internazionali.	*per memoria*
64	Spese per il funzionamento del Comitato per le telecomunicazioni (legge 29 gennaio 1940, n. 821) . . .	8.500 —
65	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato . .	2.000.000 —
66	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato. (Legge 29 agosto 1921, n. 1132. *Spesa ripartita*)	857.240 —
	Totale della Sezione III . . .	66.936.740 —
	SEZIONE IV	
	§ 1. — *Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici.*	
67	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle Commissioni stesse	28.000 —
68	Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali. (*Spese fisse*)	594.000 —
69	Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aerazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi - Spese per tasse di licenza di porto d'armi al personale - Spese per stampati e sovrastampe attinenti al servizio dei conti correnti postali - Trasporto e facchinaggio - Assicurazioni - Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari - Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse	35.000.000 —
70	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine da scrivere e calcolatrici, di mobili e di suppellettili relative all'Amministrazione centrale - Rimborso al Provveditorato medesimo delle spese per acquisto di carta da imballo, spago, ceralacca, paraffina, carta carbonata, nastri copiativi .	18.500.000 —
71	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa eseguiti dall'Istituto poligrafico	45.000.000 —
72	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro	19.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
73	Spese di liti	
74	Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali e contributi locali vari gravanti sugli stabili di proprietà dell'Azienda postale-telegrafica	25.000—
75	Istruzione al personale. Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati celeri e nella piccola manutenzione degli apparati medesimi. Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili. Spese per illuminazione e riscaldamento. Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia. Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento. Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale. Contributo per l'istruzione professionale media	3.200.000—
76	Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, compreso il compenso pei servizi accessori di recapito delle corrispondenze e di procacciato affidati ai titolari. (*Spese fisse*)	100.000—
77	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie. Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie. Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse. Indennità ai ricevitori postali telegrafici temporaneamente allontanati e riammessi in servizio. Concorso dell'Amministrazione nelle spese per l'assistenza sanitaria dei ricevitori e dei gerenti p. t. (art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408)	455.000.000—
78	Sussidi ai titolari ed ex-titolari di ricevitorie e loro famiglie	25.000.000—
79	Versamento all'Istituto Cauzioni e Quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (art. 24 lettera *b*) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407)	500.000—
80	Versamento all'Istituto di Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche del l'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie ed alle agenzie da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche (art. 5 legge 18 ottobre 1942, n. 1408)	2.000.000—
		1.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
81	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e delle telecomunicazioni a Berna - Acquisti di pubblicazioni estere interessanti i servizi postale-telegrafico amministrativi internazionali - Acquisto di buoni risposta	1.310.000—
82	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus e sulle ferrovie metropolitane. (*Spese fisse*)	2.000.000—
83	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi. (Regi decreti nn. 3184 e 3158 del 30 dicembre 1923 e Regi decreti-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132 e 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, numero 1772). Contributo a carico dell'Amministrazione per l'assicurazione del personale sistemato con contratto a termine ai sensi dei Regi decreti 6 gennaio 1927, n. 7, 15 agosto 1926, n. 1733 e 27 settembre 1928, n. 2226	11.210.000—
84	Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione. Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suonerie elettriche, montacarichi ed altri impianti meccanici per il servizio postale e loro manutenzione. Pulizia generale dei fabbricati medesimi, spese per la gestione del servizio dei bagni, spese di facchinaggio, custodia dei locali, sorveglianza e manutenzione degli ascensori e per le piccole urgenti riparazioni fuori della ordinaria manutenzione. Costruzione di cassoni, cisterne e padiglioni in muratura o con altri sistemi. Armadi per materiali ed utensili pei guardafili. Spese per la profezione antiaerea	35.000.000—
85	Spese casuali	236.000—
86	Contributo nelle spese dell'Istituto centrale di statistica. (Art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) .	3.000—
87	Contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. (Legge 19 gennaio 1942, n. 22)	23.000.000—
88	Contributo annuo a favore della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni. (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 128)	10.000—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
89	Provvigione da corrispondere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per le riecossioni e i pagamenti all'estero	1.500 —
90	Fitti di locali di proprietà privata. (*Spese fisse*)	6.220.000 —
91	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie.	900.000 —
92	Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (Art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2420)	4.500.000 —
93	Spese per funzionamento dell'Istituto sperimentale, Sezione postale-telegrafica-telefonica	100.000 —
94	Spese per il funzionamento della Scuola superiore di telegrafia e telefonia. (Art. 11 del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483)	100.000 —
95	Somma da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'acquisto o la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, nonchè per l'acquisto o la costruzione di case economiche per il personale	*per memoria*
96	Versamento al Tesoro delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radio-elettrici società per azioni per la cessione del Centro radio-telegrafico di Torrenova fornito dalla Germania in conto debiti di guerra (11ª delle 40 annualità)	230.000 —
97	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	*per memoria*
98	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	258.000 —
	Totale del § 1	671.044.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
99	Avanzo della gestione da versare al Tesoro. (Art. 15 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	*per memoria*
	Totale del § 2	—
	Totale della Sezione IV	671.044.500 —
	Totale del Titolo I - Spesa ordinaria	2.981.416.180 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Sezione I — *Assegnazioni straordinarie*	
100	Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno, per il loro arredamento, nonchè per l'adattamento e l'ampliamento di quelli come sopra acquistati (legge 23 novembre 1939, n. 1840 - 3ª delle 5 rate)	*per memoria*
101	Assegnazione straordinaria per i lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica nonchè per la riparazione e l'acquisto di apparati, macchinari e materiali vari	50.000.000 —
102	Fornitura straordinaria di materiali ed utensili ad uso della posta	40.000.000 —
	Totale del titolo II	90.000.000 —
	TITOLO III. — Partite di giro	
103	Rimborso del valore dei francobolli applicati dagli inscritti al dopolavoro, su cartellini per il piccolo risparmio da convertirsi in buoni postali fruttiferi. (Regio decreto 23 giugno 1939, n. 980)	20.000 —
	Totale del titolo III	20.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. — § 1. - Stipendi, retribuzioni, compensi ed indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi	1.599.990.940 —
	§ 2. - Debito vitalizio	226.179.500 —
	Sezione II. — Stanziamenti propri dei servizi postali:	
	§ 1. - Servizi postali	413.529.500 —
	§ 2. - Servizio dei risparmi	3.725.000 —
	Sezione III. — Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi	66.936.740 —
	Sezione IV. — § 1. - Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici	671.044.500 —
	§ 2. - Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I. - Spesa ordinaria	2.981.416.180 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Sezione I. — Assegnazioni straordinarie	90.000.000 —
	TITOLO III. — Partite di giro	20.000 —
	Totale generale della spesa	3.071.436.180 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Parte ordinaria.	
	Entrate	1.129.129.500 —
	Spese	2.981.416.180 —
	Differenza	1.852.286.680 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
	Entrate	1.942.286.680 —
	Spese	90.000.000 —
	Differenza	1.852.286.680 —
	TITOLO III. — Partite di giro.	
	Entrate	20.000 —
	Spese	20.000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrate effettive ordinarie e straordinarie	3.071.416.180 —
	Spese effettive ordinarie e straordinarie	3.071.416.180 —
	Differenza	—
	Partite di giro.	
	Entrate straordinarie	20.000 —
	Spese straordinarie	20.000 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

1955
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

APPENDICE N. 2.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. — *Proventi dei servizi telefonici*	
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane . . .	153.588.135—
2	Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche aeree ed in cavo	3.116.040—
3	Canoni per cessione di traffico interprovinciale alle Società concessionarie delle cinque zone telefoniche .	505.000—
4	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per concessione di linee private	27.504.000—
5	Prodotto dalla vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici . .	*per memoria*
	Totale della Sezione I . . .	184.713.175—
	Sezione II. — *Proventi vari.*	
6	Proventi vari	80.000—
7	Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	600.000—
8	Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'articolo 25 della Convenzione	*per memoria*
9	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni degli esercizi precedenti	*per memoria*
	Totale della Sezione II . . .	680.000—
	Totale del Titolo I . . .	185.393.175—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
10	Pagamento da parte dei concessionari di zona delle annualità sul maggior valore attribuito agli impianti telefonici e alle scorte cedute in base a convenzioni aggiuntive approvate con i Regi decreti 3 marzo 1930, n. 573 e 10 aprile 1930, n. 572 (prima delle 10 annualità)	2.431.560—
11	Pagamento da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato	407.175—
12	Somministrazione da parte dello Stato per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto-legge 26 agosto 1937, numero 1648, convertito nella legge 23 settembre 1937, numero 2372 - ultima delle 8 rate)	60.000.000—
	Totale del titolo II . . .	62.838.735—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1956

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	Titolo I. — Parte ordinaria:	
	Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici . .	184.713.175 —
	Sezione II. — Proventi vari	680.000 —
	Totale del Titolo I . . .	185.393.175 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	62.858.735 —
	Totale generale dell'entrata . . .	248.231.910 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Stato di previsione della spesa dell'Azienda dello Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. — *Spese di personale*	
1	Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, caroviveri e indennità di servizio	43.000.000 —
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo	3.000.000 —
3	Indennità per missione e tramutamenti	1.300.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, nonchè a quello di altre Amministrazioni .	2.200.000 —
5	Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico (art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88), compenso al personale di commutazione avente conoscenza delle lingue estere addetto alle linee dirette internazionali, ed al personale con mansioni di interprete, interprete-traduttore o abilitato al servizio tecnico con l'estero (art. 70 del R. decreto 19 luglio 1941, n. 943)	2.050.000 —
6	Sussidi al personale	370.000 —
7	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico	14.000.000 —
8	Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480; degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, numero 2210, ed assegni congeneri legalmente dovuti. Liquidazione residuale dei compensi di buona uscita, indennizzi, premi, ecc., comunque dovuti al personale telefonico di ruolo e non di ruolo, cessato in conseguenza del passaggio dei telefoni all'industria privata. Liquidazione di indennità di licenziamento o di compensi congeneri eventualmente dovuti in base alle vigenti disposizioni al personale dell'Azienda cessato dal servizio	600.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
9	Indennità per servizio di notte	3.000.000—
10	Retribuzione al personale diurnista ed al personale assunto a normale integrazione dell'organico con la forma del contratto a termine	32.000.000—
11	Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	560.000—
12	Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio e quello a paga giornaliera di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ed il personale diurnista, in conformità delle norme contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184, e relativi regolamenti, nonchè del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272	8.000.000—
13	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	50.000—
	Totale della Sezione I	110.130.000—
	SEZIONE II — § 1. - *Spese di esercizio*	
14	Spese di ufficio: spese di adattamento e di manutenzione di locali destinati ad uffici, a centrali interurbane, a stazioni amplificatrici, di manutenzione degli stabili ceduti in uso alle Società concessionarie di Zona. Acquisto e manutenzione di mobili e arredi. Aereazione, acqua, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia dei locali, retribuzione al personale addetto a bassi servizi. Acquisto di macchine da scrivere e calcolatrici, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni. Rilegature, locomozione, postali, telegrafiche e telefoniche, visite mediche fiscali, medicinali. Uniforme al personale subalterno e vestaglie al personale femminile	12.000.000—
15	Contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22)	600.000—
16	Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	6.0.0.0.0—
17	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali ed alle Commissioni internazionali - Spese per missioni di studio all'estero	*per memoria*
18	Abbuoni e rimborsi vari	80.000—
19	Interessi sui mutui concessi alle province ai sensi del decreto-legge luogotenenziale del 9 febbraio 1919, numero 213, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato dal R. decreto-legge 4 novembre 1919, numero 2324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, dal regolamento 20 febbraio 1920, n. 332 e dal R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 167, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1134	1.100.000—
20	Spese di lite	10.000—
21	Spese per fitto di locali di proprietà privata	800.000—
22	Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei. Spesa per manutenzione tecnica degli uffici telefonici gestiti direttamente dall'Azienda, delle stazioni amplificatrici di alta frequenza e radiotelefoniche, spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili; acquisto e manutenzione di mobilio tecnico. Spese di trasporto e di dogana. Arredamento dell'officina di riparazione e fornitura di camiciotti al personale meccanico. Energia elettrica per impianti tecnici. Mano d'opera sussidiaria. Locomozione. Indennità e spese per danni. Acquisto di apparecchi per esperimenti. Impianti telefonici di servizio. Servitù di appoggio. Annualità di rimborso, senza interessi, delle anticipazioni di comuni e di altri Enti per costruzioni telefoniche ai sensi dell'art. 29 testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302	35.000.000—
23	Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei	1.000.000—
24	Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, appoggiate su palificazione telegrafica. Rimborsi ai concessionari delle spese di manutenzione delle linee interurbane appoggiate su palificazione di proprietà sociale. Affitto, circuiti, canalizzazioni ed impianti vari di proprietà sociale; prestazioni varie delle Società concessionarie di zona, inerenti all'esercizio tecnico degli impianti dello Stato. Rimborso all'Am-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	ministrazione postale e telegrafica ed alle Società concessionarie delle spese relative all'impianto e manutenzione delle centrali telefoniche sussidiarie . .	10.000.000 —
2	Spese casuali	80.000 —
26	Spese per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda. Rimborsi agli stessi concessionari per prestazioni di opera, in conseguenza della unificazione dei servizi in taluni uffici interurbani gestiti direttamente dalla Azienda	5.200.000 —
27	Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinunzia e scadenza delle concessioni (art. 25 delle convenzioni speciali) . .	200.000 —
28	Fondo destinato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali rischi per incendi	*per memoria*
29	Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	*per memoria*
30	Versamento al Tesoro delle somme dal medesimo anticipatamente rimborsate alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla stessa concesse in base alla legge 20 marzo 1913, n. 253 per lavori da eseguire per i servizi telefonici dello Stato (31ª annualità di rimborso)	2.893.175 —
31	Imposta erariale e comunale, sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati di proprietà della Azienda	350.000 —
32	Spese di pubblicità per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano	*per memoria*
33	Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	75.261.175 —
	§ II — *Avanzo di gestione*	
34	Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio .	*per memoria*
	Totale della Sezione II . . .	75.261.175 —
	Totale del Titolo I . . .	185.393.175 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
35	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei e relativi manufatti e per l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti. - Spesa per l'ampliamento della rete nazionale in cavi sotterranei (R. decreto-legge 25 agosto 1937, n. 1648, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2372 e leggi 4 aprile 1940, n. 301, 30 maggio 1940, n. 693 e 1° aprile 1943, n. 266)	57.000.000 —
36	Indennità di missione al personale dell'Azienda. Competenza e indennità di trasferta al personale avventizio ed a quello di altre Amministrazioni nell'interesse dei lavori straordinari di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato	3.000.000 —
37	Versamento al Tesoro da parte dei concessionari di zona dei canoni di affitto per l'uso degli stabili demaniali, nonchè delle annualità dovute dai concessionari di zona per il pagamento del maggiore valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute in base a convenzione aggiuntive approvate con i Regi decreti 3 marzo 1930, n. 573 e 10 aprile 1930, n. 572 . . .	2.838.735 —
	Totale . . .	62.838.735 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785062

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. — Spese di personale	110.130.000—
	Sezione II:	
	§ 1° — Spese di esercizio	75.263.175—
	§ 2° — Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria . . .	185.393.175—
	TITOLO II. — Parte straordinaria	62.838.735—
	Totale generale della spesa . . .	248.231.910—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Entrate	185.393.175—
	Spese	185.393.175—
	Differenza . . .	—
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Entrate	62.838.735—
	Spese	62.838.735—
	Differenza . . .	—
	RIASSUNTO GENERALE	
	Entrate ordinarie e straordinarie	248.231.910—
	Spese ordinarie e straordinarie	248.231.910—
	Differenza . . .	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

1960
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 495.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 138. — VENTURA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	81.000.000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	25.000.000 —
3	Paghe giornaliere al personale di communità e di telefonica assunto a contratto, a' termini del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058	400.000 —
4	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale. Retribuzioni	19.000.000 —
5	Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, missioni e trasferimenti, - Assegni agli addetti al Gabinetto e meglie di presenze per commissioni	4.000.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	7.500.000 —
7	Compensi al personale esistente all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	700.000 —
8	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro	200.000 —
9	Sussidi al personale addetto al Ministero e che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie	1.500.000 —
10	Compensi per traduzioni	*per memoria*
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	2.250.000 —
12	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	5.500.000 —
13	Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario occorrenti per il personale subalterno del Ministero	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
14	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	700.000 —
15	Spese casuali	600.000 —
16	Spese per la biblioteca. - Acquisto di opere, libri e pubblicazioni. - Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	200.000 —
17	Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	3.200.000 —
18	Spese per il funzionamento dell'Ufficio Cifra	25.000 —
19	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
20	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 26 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		151.776.000 —
	Debiti vitalizio	
21	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	7.000.000 —
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		7.000.000 —
	INDUSTRIA, BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI E MINIERE	
	Industria	
23	Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	1.500.000 —
24	Premi e medaglie al merito industriale. - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili. - Spese per rilevamenti ed informazioni commerciali	*per memoria*
25	Contributo dello Stato, nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e dell'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie	2.500.000 —
26	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2323, Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130)	1.500.000 —
27	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107 e legge 8 agosto 1942, n. 1324)	*per memoria*
28	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale	500.000 —
		6.500.000 —
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi	
29	Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. - Spese per traduzioni, studi, acquisti di pubblicazioni scientifiche e lavori nell'interesse del detto servizio (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970)	2.500.000 —
30	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970)	*per memoria*
31	Contributo all'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni	500.000 —
		3.000.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Miniere	
32	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisti e riparazioni di mobili, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	500.000 —
33	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	30.000 —
34	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno. - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica. - Spese per l'ufficio geologico . .	450.000 —
35	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere - Acquisto e riparazioni di macchine e strumenti scientifici e di mobili; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	135.000 —
36	Spese per la statistica mineraria	80.000 —
37	Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1334	150.000 —
		1.345.000 —
		10.405.000 —
	COMMERCIO INTERNO E SERVIZI ANNONARI.	
	Commercio interno	
38	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno - Spese per informazioni commerciali - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320	38.000 —
39	Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per la esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato	*per memoria*
		38.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.	
40	Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5938, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2305, nonchè col decreto Ministeriale 28 settembre 1944, n. 482 (*Spesa obbligatoria*)	700.000 —
41	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	50.000 —
42	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici, indennità di laboratorio ai saggiatori, mostre per il servizio metrico, partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico	400.000 —
43	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	750.000 —
44	Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*)	2.000 —
		1.902.000 —
	Servizi annonari	
45	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1600, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143, e 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 904) - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1388, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 144)	200.000 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1963

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
46	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 964) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		200.000 —
		2.140.000 —
	UFFICI PROVINCIALI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA	
	Personale stabile	
47	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, numero 1387)	15.000.000 —
48	Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni trasferimenti e commissioni	800.000 —
49	Premi di operosità e rendimento	1.000.000 —
50	Sussidi al personale in attività di servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie	200.000 —
51	Assegni di quiescenza	75.000 —
		17.075.000 —
	COMMERCIO ESTERO	
52	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	5.250.000 —
53	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali per questioni attinenti al commercio estero. Spese per missioni di carattere commerciale compiute all'estero dal personale dell'Amministrazione	600.000 —
54	Spese per la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale di cui al decreto presidenziale 30 dicembre 1938, per il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni (R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313) e per il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito	150.000 —
55	Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere - Compensi per traduzioni	175.000 —
56	Acquisti di pubblicazioni, anche periodiche, estere e nazionali, per la biblioteca della Direzione generale del commercio estero	280.000 —
57	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere, organizzazioni ed istituzioni, per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale, contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles .	3.500.000 —
58	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'estero. Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero	550.000 —
59	Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero	50.000 —
60	Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887 e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1279)	250.000 —
		10.805.000 —
	LAVORO ED ASSISTENZA	
	Lavoro	
61	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Copia delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro	48.000 —
62	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1464)	*per memoria*

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
6	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278	55.000—
		193.000—
	Assistenza economica e sociale	
64	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	630.000—
65	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	60.000—
66	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	*per memoria*
67	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
68	Competenze ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
69	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	*per memoria*
70	Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro	80.000.000—
71	Rimborso all'erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenze, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 23 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
		80.600.000—
		80.793.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	PREVIDENZA SOCIALE E ASSICURAZIONI PRIVATE.	
	Previdenza sociale	
72	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 24 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	55.000—
73	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1880, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	100.000—
74	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (art. 20 del R. decreto-legge 7 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)	30.000.000—
		30.155.000—
	Assicurazioni private.	
75	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (sindi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 330, e art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	100.000—
		100.000—
		30.255.000—
	ISPETTORATO DELL'INDUSTRIA E LAVORO	
76	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'Industria e lavoro (*Spese fisse*)	7.500.000—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
77	Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'arma dei Reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	6.080.000—
78	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, legge 1° settembre 1940, n. 1337) .	1.250.000—
79	Sussidi al personale dell'Ispettorato industria e lavoro in attività di servizio o già appartenenti all'Ispettorato stesso e relative famiglie (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e legge 1° settembre 1940, n. 1337) .	190.000—
80	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886 e legge 1° settembre 1940, n. 1337)	6.400.000—
		21.400.000—
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI E DIVERSE	
81	Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di L. 10.000.000 contratto dall'istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 345 - 7ª delle 30 annualità)	229.355—
8	Spese relative ad indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale	800.000—
		1.029.355—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	INDUSTRIA E MINIERE	
	Industria	
82	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte)	30.000—
84	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori dell'industria e lavoro per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 246, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 30 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 26 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (*Spesa d'ordine*)	360.000—
85	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 3523 e R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 562)	7.809—
86	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costituzione del fondo destinato al miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfi (legge 2 aprile 1940, n. 287 - 7ª delle 12 annualità)	3.000.000—
87	Differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi grezzi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) (legge 2 aprile 1940, n. 287) . . .	*per memoria*
88	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 604, e della legge 9 novembre 1940, n. 1845	*per memoria*
89	Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, degli oli minerali grezzi, nonchè degli oli provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (art. 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241)	71.000.000—
		74.397.809—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Miniere	
90	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 689, ed art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638)	5.350.000 —
91	Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese (art. 1 del R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1455, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 415)	1.000.000 —
92	Contributo dello Stato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 (ultima delle 10 rate)	*per memoria*
9	Contributi integrativi del prezzo del minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge del 28 aprile 1938, n. 780, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 238, e spese per il funzionamento dell'Ufficio metalli nazionali (art. 6 del citato Regio decreto-legge)	*per memoria*
94	Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso ufficio prodotti minerari istituito col R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 988 e passati alla dipendenza della Direzione generale delle miniere e della metallurgia in base all'art. 21 della legge 21 maggio 1940, n. 415	110.000 —
95	Contributo dello Stato alla Azienda Ligniti Italiana (A.L.I.) a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 settembre 1942, n. 973, convertito nella legge 21 dicembre 1942, n. 1782, per l'esecuzione delle ricerche di giacimenti lignitiferi	*per memoria*
96	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per il conseguimento dei fini propri della Sezione tecnica industriale (art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 227) (6ª delle 10 annualità)	1.000.000 —
97	Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (legge 28 luglio 1939, n. 1324)	*per memoria*
98	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, n. 473) dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248 (legge 9 giugno 1927, n. 1128), e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche geologiche minerarie	1.500.000 —
99	Premi per le ricerche minerarie (legge 16 dicembre 1941, n. 1542)	1.000.000 —
		9.960.000 —
		84.357.809 —
	COMMERCIO	
	Commercio interno	
100	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (*Spesa d'ordine*)	4.396 —
101	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (ultima rata) (*Spesa obbligatoria*)	38.582,28
		42.978,28
	Consumi industriali	
102	Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941 numero 384)	6.200.000 —
103	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali	920.000 —
104	Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali	80.000 —
		7.200.000 —
		7.242.978,28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1967

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	PREVIDENZA SOCIALE	
105	Onere dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia (R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984)	350.000.000—
106	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1941, n. 391 e Regio decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994)	150.000.000—
107	Spese relative al finanziamento dei corsi previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1280, convertito nella legge 16 giugno 1939, n. 290, ed a studi, inchieste, traduzioni ed iniziative attinenti alla formazione e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (articoli 3, 5 e seguenti del R. decreto 24 aprile 1939, n. 1052)	*per memoria*
		500.000.000—
	MIGRAZIONI E COLONIZZAZIONE	
108	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*)	2.700.000—
109	Retribuzione al personale non di ruolo	1.000.000—
110	Indennità di missione, di trasferta e trasloco	300.000—
111	Spese di ufficio	500.000—
112	Fitto, manutenzione ed adattamento dei locali	1.000.000—
113	Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero (R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406)	6.000.000—
114	Sussidi per il trasferimento nel Regno, per ragioni di lavoro, di singoli e di famiglie coloniche	1.400.000—
115	Somma da erogare per il pagamento delle indennità di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, ai connazionali rimpatriati dall'estero	12.000.000—
		24.700.000—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	151.776.000—
	Debito vitalizio	7.000.000—
	Industria, brevetti e miniere	10.405.000—
	Commercio interno e servizi annonari	2.140.000—
	Uffici provinciali del commercio e dell'industria	17.075.000—
	Commercio estero	10.805.000—
	Lavoro e assistenza	80.793.000—
	Previdenza sociale e assicurazioni private	20.255.000—
	Ispettorato dell'industria e lavoro	21.400.000—
	Totale della categoria I - Parte ordinaria	331.649.000—

1968
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	Spese generali	1.623.355 —
	Industria e minière	84.557.809 —
	Commercio e consumi industriali	7.212.978,28
	Previdenza sociale	500.000.000 —
	Migrazioni e colonizzazioni	24.700.000 —
	Totale della categoria I - Parte straordinaria	617.330.142,28
	Totale generale della categoria I - Spese effettive	948.979.142,28

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I - Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	948.979.142,28

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 496.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

I prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di imputare i pagamenti delle spese ordinarie sugli stanziamenti in conto residui e su quelli di competenza, sia che si riferiscano all'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Capitolo 25 - Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa, ecc.

Capitolo 32 - Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, ecc.

Capitolo 33 - Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo.

Capitolo 34 - Materiale di armamento per velivoli, ecc.

Capitolo 35 - Acquisto di automezzi, ecc. L. 20.000.000 per il pagamento delle indennità dovute per la occupazione di suolo necessario per campi di volo occorrenti alle forze armate alleate;

Capitolo 36 - Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali fotografici di bordo. L. 650.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra;

Capitolo 37 - Carburanti, lubrificanti, ecc. L. 150.000.000 per somme dovute per assegni e indennità varie ai militari che rientrano dalla prigionia, per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici e per spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi.

Capitolo 40 - Viveri e assegni di vitto.

Capitolo 41 - Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo.

Capitolo 42 - Casermaggio ed oggetti di cucina e mobilio, ecc.

Capitolo 43 - Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.

Capitolo 50 - Sistemazioni nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.

Capitolo 58 - Dotazione di mobilitazione, ecc.

Capitolo 59 - Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra.

Capitolo 61 - Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Ricci

Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 150. — Ventura

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*)	100.000.000 —
2	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
3	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere (*Spesa obbligatoria*)	1.500.000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	500.000 —
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo ed alle rispettive famiglie	1.500.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare	2.500.000 —
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	*per memoria*
9	Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad Istituti ed Associazioni. Premi per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva. Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare. Spese per la propaganda aeronautica militare	1.700.000 —
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato. Biblioteche, riviste e periodici. Acquisto di medaglie al valore militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea nonchè di croci per anzianità di servizio	10.000.000 —

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1945-46 le seguenti assegnazioni straordinarie:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
12	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	44.000.000—
13	Spese casuali	140.000—
14	Spese riservate	250.000—
15	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica indicati nell'elenco n. 1 annesso al presente stato di previsione (art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	2.500.000—
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
		165.190.000—
	DEBITO VITALIZIO	
17	Pensioni al personale civile e militare (*Spese fisse*) . .	20.000.000—
18	Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*) . .	200.000—
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*)	1.500.000—
		21.700.000—
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo. Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	300.000.000—
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	636.000.000—
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	230.000.000—
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento . . .	15.000.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo	1.000.000—
25	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	15.000.000—
26	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	20.000.000—
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.	*per memoria*
28	Spese per indagini tecniche riservate	200.000—
29	Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	3.000.000—
30	Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione preaeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari	2.700.000—
31	Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi compresi i campi di fortuna - Affitti, canoni ed indennità di occupazione temporanea - Fornitura di energia elettrica agli enti aeronautici - Esperienze studi e modelli	20.000.000—
32	Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio, attrezzature e acquisto di materia e vario relativo - Strumenti ed installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli di aeroplani, motori e strumenti di bordo .	150.000.000—
33	Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo	*per memoria*
34	Materiale d'armamento per velivoli e materiale vario relativo - Munizionamento e materiale relativo - Materiale vario d'addestramento - Centro allestimento bombe, depositi, munizioni e materiale vario relativo - Officine d'armamento - Macchine utensili e materiali vari - Collaudi e prove del materiale di armamento - Esperienze, studi, modelli di materiale d'armamento - Materiale vario d'armamento	8.000.000—
35	Acquisto di automezzi e materiale vario relativo - Riparazioni automezzi - Servizi vari di aeroporto e materiale vario relativo - Esperienze, studi, modelli .	100.000.000—
36	Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali fotografici di bordo	800.000—
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo .	50.000.000—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
38	Personale lavorante - Paghe, corredo ed aggiunta di famiglia - Premi di operosità e rendimento, lavoro straordinario e festivo - Soprassoldi ed indennità per incarichi e servizi speciali - Spese di viaggio, missioni e trasferimento - Assegni di malattia - Sussidio agli operai in servizio, a quelli cessati dal servizio ed alle relative famiglie - Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi - Indennizzi di licenziamento - Divise ed indumenti di lavoro - Spese varie	380.000.000 —
39	Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
40	Viveri ed assegni di vitto	500.000.000 —
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo	400.000.000 —
42	Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamenti delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie e mobili d'ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibili per riscaldamento locali e per cucina	200.000.000 —
43	Acquisto di materiale radio elettrico terrestre e di bordo, telefonico, telegrafico, telescrivente, meteorologico, nonchè delle parti di ricambio e del materiale di consumo relativo. Installazioni ed impianti relativi al servizio delle telecomunicazioni - Esperienze, studi, modelli	22.500.000 —
44	Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, telefonici e telegrafici e per il fitto di circuiti telefonici e telegrafici. Compensi e contributi per il servizio meteorologico - Spese per corsi gratuiti di meteorologia aeronautica e per corsi di addestramento del personale specializzato - Spese di stampa e pubblicazioni per il servizio delle telecomunicazioni	12.000.000 —
45	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo, o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	*per memoria*
		3.036.700.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE E PEL TRAFFICO AEREO	
46	Personali degli aeroporti civili - Stipendi, assegni ed indennità varie (*Spese fisse*)	1.600.000 —
47	Linee aree civili: sovvenzioni chilometriche e fisse	*per memoria*
48	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, aerocentri da turismo, contributi per servizi aerei in esperimento di durata inferiore ad un anno, contributi e premi ad enti e persone per la propaganda aeronautica e per opere e prestazioni a favore dell'aeronautica civile	*per memoria*
49	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili - Automezzi e natanti necessari agli uffici predetti - Spese di rappresentanza relative all'aviazione civile	*per memoria*
		1.600.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
50	Indennità temporanea di caro viveri al personale militare ed al personale lavorante	450.000 —
51	Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento	50.000.000 —
52	Sussidi al personale avventizio in attività di servizio o che abbia cessato dal servizio medesimo ed alle rispettive famiglie	400.000 —
53	Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	800.000 —
54	Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	30.000 —
55	Premi speciali al personale aeronautico	500.000 —
		52.180.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
56	Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna. Acquisti ed espropriazioni di immobili. Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti	*per memoria*
57	Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alle Forze Armate Alleate	20.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

1972
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
58	Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie	*per memoria*
59	Assegnazione per spese relative a servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
60	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	650,000,000 —
61	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze Alleate - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	150,000,000 —
		820,000,000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE	
62	Rotte aeree	*per memoria*
63	Spese occorrenti ai fini del riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile (art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 171)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
64	Anticipazione ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti medesimi (art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1953)	40.000.000 —
		40.000.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	165.190.000 —
	Debito vitalizio	21.700.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	3.036.700.000 —
	Spese per l'aeronautica civile e pel traffico aereo	1.600.000 —
	Totale della categoria I della Parte ordinaria	3.225.190.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	52.180.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	820.000.000 —
	Spese per l'aeronautica civile	—
	Totale della Categoria I della Parte straordinaria	872.180.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	40.000.000 —
	Totale della Categoria II - Movimento di capitali	40.000.000 —
	Totale del Titolo II - Parte straordinaria	912.180.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4.137.370.000 —

1973
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.* (Parte ordinaria e straordinaria)	4.037.370.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* (Parte straordinaria)	40.000.000 —
	Totale generale . . .	4.077.370.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1945-46 a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni - Premi per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare - Spese per la propaganda aeronautica militare.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato - Biblioteche, riviste e periodici - Acquisto di medaglie al valor militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea, nonchè di croci per anzianità di servizio.

Capitolo n. 13. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi.

Capitolo n. 17. — Pensioni al personale civile e militare (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 20. — Ufficiali della R. Aeronautica ed ufficiali del R. Esercito e della R. Marina in servizio nella R. Aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento.

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio - Scuole di specialità, scuole specialisti, scuola di specializzazione preaeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari.

1974
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitolo n. 36. — Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali fotografici di bordo.

Capitolo n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiale di consumo.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamenti delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie e mobili di ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibili per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico terrestre e di bordo, telefonico, telegrafico, telescrivente, meteorologico, nonchè delle parti di ricambio e del materiale di consumo relativo - Installazioni ed impianti relativi al servizio delle telecomunicazioni - Esperienze, studi modelli.

Capitolo n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna - Acquisti ed espropriazioni di immobili - Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti.

Capitolo n. 58. — Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie.

Capitolo n. 60. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra.

Capitolo n. 61. — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Capitolo n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante (*spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamenti delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie e mobili di ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibili per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 45. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo o da negligenza degli agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1698).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

ELENCO N. 2 - ALLEGATO *B*.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1945-46, per i quali è consentito di inscrivere i fondi residui al 30 giugno 1945 in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi, sia che si riferiscano all'esercizio 1945-46, sia che riguardino gli esercizi precedenti.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio, attrezzature e acquisto di materiale vario relativo - Strumenti ed installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli di aeroplani, motori e strumenti di bordo.

Capitolo n. 33. — Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo.

Capitolo n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli e materiale vario relativo - Munizionamento e materiale relativo - Materiale vario d'addestramento - Centro allestimento bombe, depositi, munizioni e materiale vario relativo - Officine d'armamento - Macchine utensili e materiali vari - Collaudi e prove del materiale di armamento - Esperienze, studi, modelli di materiale d'armamento - Materiale vario d'armamento.

Capitolo n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario relativo - Riparazioni automezzi - Servizi vari d'aeroporto e materiale vario relativo - Esperienze, studi e modelli.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*
PREZZO L. 30 — (2100781) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.
SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778506

1976

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NUTS 26 Pats 34

Pats

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
25 Sept 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to G.U.No.114 of 22 September 1945.

TO : See Distribution List.

SUB-COMMISSIONS CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Civil Affairs Local Government.

(a) Decree of the Lieutenant General of 22 September 1945.
Appointing members to the "Consulta Nazionale".

NOTE :- RCs, SCAOs, and Sub-Commissions desiring that the decree containedin this issue of G.U. be EXCLUDED from (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 3 Oct. 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HANNAFORD, Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

1977

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 114 del 22 settembre 1945

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945.

Nomina dei componenti la Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443, concernente l'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

438

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale:

ABBATE Mario, *senatore.*

AGNELLO Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

AGNINI Gregorio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

ALBASINI SCROSATI Vittorio, *designato dal Partito d'Azione.*

ALBERGANTI Giuseppe, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

ALBERGO Domenico, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

ALBERTI Antonio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

ALLARA Mario, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

ALLEGATO Luigi, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

ALTAVILLA Enrico, *per gli Avvocati.*

AMATUCCI Francesco, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

AMEDEO Filippo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

AMERIO Giovanni, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

AMOROSO Franco, *designato dal Partito Liberale.*

ANDREIS Mario, *designato dal Partito d'Azione.*

ANDREOTTI Giulio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

ANGELETTI Bruno, *designato dal Partito d'Azione.*

ANNUNZIATA Alfredo, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

ANTONI Carlo, *designato dal Partito Liberale.*

ANTONELLI Giovanni, *per le Associazioni dei coltivatori diretti.*

1978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

APPONI Alberto, *designato dal Partito d'Azione.*

ARECCO Naldo Filippo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

ARGENTON Mario, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

ARMINO Antonio, *designato dal Partito d'Azione.*

ARTOM Eugenio, *designato dal Partito Liberale.*

AVANZINI Ennio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

BACCI Guglielmo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

BALDAZZI Vincenzo, *designato dal Partito d'Azione.*

BARDINI Vittorio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

BARONCINI Fernando, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BARONTINI Ilio, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BASSANO Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

BATTAGLIA Achille, *designato dal Partito d'Azione.*

BAUER Riccardo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BAVARO Vincenzo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BEI Adele, *designata dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

BELLOTTI Pietro, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BENCIVENGA Roberto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BENEDETTI Tullio, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

BERGAMINI Alberto, *senatore.*

BERGMANN Giulio, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

BERLINGUER Mario, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BETTIOL Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

BIANCHI Costante, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

BIANCHINI Laura, *designata dal Partito Democratico Cristiano.*

BIANCO Livio, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BINOTTI Clodoaldo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

BOCCONI Alessandro, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOERI Giov. Battista, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOGGIANO Pico Antonio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOLDRINI Arrigo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

BONESCHI Mario, *designato dal Partito d'Azione.*

BONOMI Ivanoe, *Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 28 ottobre 1922.*

BONOMI Paolo, *per le Associazioni di Coltivatori diretti.*

BONUCCI Bonuccio, *designato dal Partito Liberale.*

BORIN Igino, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOSCO LUCARELLI Giov. Battista, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BOTTONI Pietro, *per gli Ingegneri ed Architetti.*

BOZZI Aldo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

BRACCI Mario, *designato dal Partito d'Azione.*

BRASCHI Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BRENCI Alessandro, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BRESCIANI Carlo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

BRESCIANI TURRONI Carlo, *designato dal Partito Liberale.*

BRUNI Alessandro, *designato dal Partito Liberale.*

BRUSASCA Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano quale membro del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

BUSCHI Nazzareno, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

CALAMANDREI Pietro, *designato dal Partito di Azione.*

CALARCO Guglielmo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

CALIGARIS Clementina, *designata dal Partito Socialista Italiano.*

CALOGERO Guido, *designato dal Partito d'Azione.*

CAMANNA Natale, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

CAMIA Andrea, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

CAMPILLI Pietro, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

CANEPA Giuseppe, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CANEVARI Alfredo, *senatore.*

CANEVARI Emilio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CAPELLARO Carlo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

CAPPA Paolo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CARAMIA Agilulfo, *designato dal Partito Liberale.*

CARANDINI Nicolò, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

1979

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CARBONARI Luigi, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CARIGNANI Giovanni, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

CARLI Guido, *designato dal Partito Liberale.*

CARMAGNOLA Luigi, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

CASALI Carlo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

CASATI Alessandro, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CASSANDRO Giovanni, *designato dal Partito Liberale.*

CASSIANI INGONI Mario, *designato dal Partito di Azione.*

CATENACCI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

CATTANI Leone, *designato dal Partito Liberale.*

CAVINA Giulio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CERABONA Francesco, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CHIARI Arturo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

CHIAZZESE Lauro, *designato dal Partito Liberale.*

CHIRI Ercole, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

CIAFFI Ferdinando, *designato dal Partito Liberale.*

CIANCA Alberto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

CICERONE Vincenzo, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

CILENTO Adolfo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

CINGOLANI Mario, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CINGOLANI GUIDI Angela Maria, *designata dal Partito Democratico Cristiano.*

CIPOLLONE Umberto, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

CIUFOLI Domenico, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

COCCIA Ivo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

COCCO ORTU Francesco, *designato dal Partito Liberale.*

CODA Antonio Dante, *designato dal Partito Liberale.*

COLASANTO Domenico, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

COLI Giulio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

COLOMBI Arturo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

COLONNETTI Gustavo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

COMANDINI Federico, *per gli Avvocati.*

CONCA Paolo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CORAZZIN Luigi, *per le Associazioni Cooperativistiche.*

CORBINO Epicarmo, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*

CORINI Felice, *ex deputato della XXVII legislatura.*

CORSANEGO Camillo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

COSATTINI Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

COSTA Mariano, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

COSTA Remo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

CRISPO Amerigo, *designato dal Partito Liberale.*

CROCE Benedetto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

DAMO Aldo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

DE BERTI Antonio, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

DE CARO Raffaele, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DE CATALDO Riccardo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

DE GRECIS Nicola, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DEL BELLO Diego, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DELITALA Palmerio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

DELLA GIUSTA Piero, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

DELLA PORTA Gisella, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

DELLA TORRE Giovanni, *per le Organizzazioni di lavoratori liberi.*

DEL MONTE Piero, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

DE NICOLA Enrico, *senatore.*

DE PALMA Giacomo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

DE PIETRO Michele, *designato dal Partito Liberale.*

DE RUGGIERO Guido, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

DE STEFANO Marino, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

DI CLEMENTE Ezio, *designato dal Partito d'Azione.*

DI NAPOLI Attilio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

DI VITTORIO Giuseppe, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

DONATI Antigono, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

1980

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

D'ONOFRIO Edoardo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

DOSSETTI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

DUCOS Marziale, *ex deputato della XXVII legislatura.*

EINAUDI Luigi, *senatore.*

EROLI Pio, *per le Associazioni di Artigiani.*

FABBRI Gustavo, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

FABBRI Luigi, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FACCHINETTI Cipriano, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FANALES Giovambattista, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

FANCELLO Francesco, *designato dal Partito d'Azione.*

FANTONI Luciano, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FARANDA Giuseppe, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FAZIO Egidio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FEDELI Armando, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

FENOALTEA Sergio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

FERRARI Oreste, *designato dal Partito d'Azione.*

FERRI Claudio, *designato dal Partito d'Azione.*

FILIPPINI Giuseppe, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

FINOCCHIARO APRILE Emanuele, *per gli Ingegneri ed Architetti.*

FIORE Umberto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

FIORITTO Domenico, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

FLORIO Mario, *designato dal Partito Liberale.*

FORTICHIARI Bruno, *ex deputato della XXVII legislatura.*

FOSSOMBRONI Vittorio, *designato dal Partito Liberale.*

FRASSATI Alfredo, *senatore.*

FRÉ Giancarlo, *designato dall'Associazione Italiana fra le Società per Azioni.*

FRIGGERI Fabio, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*

FRIZZI Fosco, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

FUSCHINI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

FUSCO Giuseppe, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GABRIELE Cesare, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

GABRIELI Antonio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

GALLESIO Carlo Alberto, *designato dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori.*

GAROIA Ofelia, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

GASPAROTTO Luigi, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

GAVINATO Antonio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

GAZZONI Umberto, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

GENTILE Paulo, *designato dal Partito Liberale.*

GERARDI Vito, *designato dal Partito d'Azione.*

GERMANO Attilio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

GIANNITELLI Lamberto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

GIAVI Giovanni, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

GILARDONI Annibale, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GIOVACCHINI Ugo, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.*

GIOVANNINI Alberto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GIUA Michele, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

GONELLA Guido, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

GONZALES Enrico, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GRACCEVA Giuseppe, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

GRANDI Achille, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GRANELLO Luigi, *designato dal Partito Liberale.*

GRAZIA Wereinie, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

GRAZIADEI Antonio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GRAZIADEI Corrado, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

GRASSI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

GRIECO Ruggero, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GUACCI Giovanni, *designato dal Partito d'Azione.*

GUARIENTI Ugo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GUARINO AMELLA Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

GUINDANI Giuseppe, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.*

GUGLIELMINETTI Andrea, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

INNOCENZI Goffredo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

1981

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

JERVOLINO Angelo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

LA LOGGIA Enrico, *designato dal Partito Liberale.*

LARICCHIUTA Eugenio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

LAURETI Mario, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

LAVATELLI Alfredo, *designato dal Partito d'Azione.*

LA VOLPE Raffaele, *designato dal Partito Liberale.*

LEONE Francesco, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

LIBONATI Francesco, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

LI CAUSI Girolamo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

LIZZADRI Creste, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

LIZZERO Mario, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

LODI Melchiade, *per le Associazioni di Artigiani.*

LOMBARDI Jole, *designata dal Partito Socialista Italiano.*

LOMBARDI Nicola, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LOMBARDO Giuseppe, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

LOMBARDO PELLEGRINO Ettore, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LONGO Luigi, *designato dal Partito Comunista Italiano quale membro del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia durante il periodo dell'occupazione nemica.*

LOPARDI Emidio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LOPRESTI Concetto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

LORDI Achille, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

LUCATELLO Guido, *designato dal Partito Liberale.*

LUCCI Arnaldo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

LUCIFERO Roberto, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

LUDOVICI Vincenzo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

LUPIS Giuseppe, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

LUZZATTO Lucio Mario, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

MAFFI Fabrizio, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MAFFIOLI Claudia, *designata dal Partito Socialista Italiano.*

MALAGUGINI Alcide, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

MALGERI Francesco, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MALINTOPPI Dante, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

MANCINI Augusto, *per i Professori.*

MANCINI Pietro, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MANCINO Michele, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MANCUSO Pietro, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MANES Antonino, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MANES Carlo, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

MANFREDINI Giuseppe, *designato dal Partito di Azione.*

MANZINI Raimondo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

MARAZZINI Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

MARCHESI Concetto, *per i Professori.*

MARCHIORO Domenico, *per le Associazioni Cooperativistiche.*

MARIANI Francesco, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MARINELLI Oddo, *designato dal Partito d'Azione.*

MARIOTTI Attilio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

MARTINI Enrico, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

MARTINI Mario Augusto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MASSARI Pietro, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

MASSINI Cesare, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MATTARELLA Bernardo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MATTEI Enrico, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

MAURO Carlo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MAXIA Antonio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

MAZZONI Nino, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MAZZOTTI Giovanni, *designato dal Partito Liberale.*

MEDICI TORNAQUINCI Aldovrando, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MENEGHETTI Egidio, *designato dal Partito d'Azione.*

MENTASTI Piero, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

MERLIN Umberto, *ex deputato della XXVII legislatura.*

1982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MERZAGORA Cesare, *designato dal Partito Liberale quale membro del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia durante il periodo dell'occupazione nemica.*

MICHELI Giuseppe, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MINIO Enrico, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MINOLETTI QUARELLO Virginia, *designata dal Partito Liberale.*

MODIGLIANI Giuseppe Emanuele, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MOLINARI Henry, *per i Tecnici Dirigenti di Aziende Industriali.*

MOLINELLI Guido, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MOLLE Gincomo, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

MOMIGLIANO Riccardo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MONDOVI' Arturo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

MONTAGNANA Mario, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MONTALBANO Giuseppe, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

MONTEFORTE Salvatore, *designato dal Partito di Azione.*

MORANDI Rodolfo, *dirigente del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

MORELLI Luigi, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

MOSCATELLI Vincenzo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

MOSCATI Amedeo, *designato dalla Confederazione Generale Italiana degli Agricoltori.*

MUSOTTO Francesco, *ex deputato della XXVII legislatura.*

MUSU MARTINI Bastianina, *designata dal Partito d'Azione.*

NASI Virgilio, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

NOBILI ORO Tito, *ex deputato della XXVII legislatura.*

NOCE Teresa, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

NITTI Francesco Saverio, *Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 28 ottobre 1922.*

OMODEO Adolfo, *designato dal Partito d'Azione.*

ORLANDO Vittorio Emanuele, *Presidente della Camera dei Deputati.*

ORTLIA Giambattista, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

PAGGI Mario, *designato dal Partito d'Azione.*

PAJETTA Gian Carlo, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

PALADIN Giovanni, *designato dal Partito d'Azione.*

PALERMO Mario, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

PALLASTRELLI Giovanni, *per i Tecnici Agrari.*

PANETTA Canio, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra.*

PANNUNZIO Mario, *designato dal Partito Liberale.*

PAOLETTI Vercondo, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PAPALIA Giuseppe, *designato dal Partito d'Azione.*

PARODI Giovanni, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

PASQUALINO-VASSALLO Rosario fu Gaetano, *ex deputato della XXVII legislatura.*

PASQUALINO-VASSALLO Rosario fu Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

PASTORE Giulio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

PASTORE Raffaele, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

PATANE' Carmelo, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*

PATRISSI Emilio, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

PATRUNO Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

PECORARI Fausto, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PEPE Gabriele, *designato dal Partito Liberale.*

PERROTTI Nicola, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

PERTINI Alessandro, *designato dal Partito Socialista Italiano quale membro del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*

PESENTI Antonio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

PESTELLINI Tito, *designato dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori.*

PETRONE Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PETTI Raffaele, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

PHILIPSON Dino, *designato dal Partito Liberale.*

PIACENTINI Pietro, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

PICARDI Ciro, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

PICCIONI Attilio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PICOLATO Rina, *designata dal Partito Comunista Italiano.*

PICHLER Alfonso, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

PIERACCINI Gaetano, *per i Sanitari.*

1983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PIETRIBONI Ernesto, *designato dal Partito Liberale.*
PISCITELLI Clemente, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*
PIVANO Livio, *ex deputato della XXVII legislatura.*
PIZZONI Alfredo, *dirigente del CLNAI durante il periodo dell'occupazione nemica.*
POLESE Paolo, *designato dal Partito d'Azione.*
POLLASTRINI Elettra, *designata dal Partito Comunista Italiano.*
PORZIO Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*
PRESUTTI Enrico, *ex deputato della XXVII legislatura.*
PREZIOSI Costantino, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*
PUECHER Edmondo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*
PUGGIONI Luigi Battista, *designato dal Partito di Azione.*
QUAGLIATA Luigi, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*
RAMIREZ Antonio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*
RAPELLI Giuseppe, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*
REALE Eugenio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*
REALE Oronzo, *designato dal Partito d'Azione.*
REALE Vito, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*
REPETTO Aldo, *per le Organizzazioni di piccoli imprenditori.*
REPOSSI Luigi, *ex deputato della XXVII legislatura.*
RESTAGNO Pier Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*
RIZZO Giovambattista, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*
ROCCATAGLIATA Pier Luigi, *designato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.*
RODINO' Giulio, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*
RODINO' Guido, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*
RONCO Nino, *senatore.*
ROSASCO Eugenio, *designato dal Partito Liberale.*
ROSATI Beniamino, *per i Sanitari.*
ROSSI Francesco, *ex deputato della XXVII legislatura.*
ROSSI Luigi, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*
ROSSI DORIA Manlio, *per i Tecnici Agrari.*
ROVEDA Giovanni, *designato dal Partito Comunista Italiano.*
RUBILLI Alfonso, *ex deputato della XXVII legislatura.*
SACCANI Fortunato, *designato dal Partito Socialista Italiano.*
SAITTA Vincenzo, *ex deputato della XXVII legislatura.*
SALERNO Nicola, *designato dal Partito Socialista Italiano.*
SALIVETTO Felice, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*
SALVATORELLI Luigi, *designato dal Partito di Azione.*
SANSONI Attilio, *designato dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori.*
SANTORO Rosalbino, *designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.*
SARAGAT Giuseppe, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*
SASSI Attilio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*
SATTA GALFRE' Filippo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*
SAVORETTI Giovanni, *designato dal Partito Liberale.*
SBANO Luigi, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*
SCALINI Enrico, *senatore.*
SCERNI Mario, *designato per le Associazioni delle Imprese di Trasporti.*
SCHIANO Pasquale, *designato dal Partito d'Azione.*
SCHIAVELLO Ernesto, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*
SCHIAVI Alessandro, *designato dal Partito Socialista Italiano.*
SCIALABBA Giuseppe, *designato dal Partito d'Azione.*
SCIALOIA Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*
SCOCA Salvatore, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*
SECCHIA Pietro, *designato dal Partito Comunista Italiano.*
SECHINI Saverio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*
SERENI Emilio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*
SERRAO Severino, *designato dal Partito Socialista Italiano.*
SFORZA Carlo, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*
SICCARDI Nino, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*
SIGLIENTI Stefano, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*
SIGNORELLI Giuseppe, *designato dal Partito di Azione.*
SIMONINI Alberto, *designato dal Partito Socialista Italiano.*
SOGNO Edgardo, *designato dal Partito Liberale.*
SOLARI Fermo, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*
SOTGIU Giuseppe, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

1984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SPALLONE Giulio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

SPANO Velio, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

STAMPACCHIA Vito Mario, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

STANGONI Pier Felice, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

STARABBA Francesco, *designato dalla Concentrazione Nazionale Democratica Liberale.*

TAMAGNINI Pietro, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

TAVIANI Paolo Emilio, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

TEDESCHI Gaetano, *designato dal Partito Democratico Italiano.*

TERRACINI Umberto, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

TERRANOVA Raffaele, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

TOGNI Giuseppe, *per i Tecnici Dirigenti di Aziende Industriali.*

TOMASI DELLA TORRETTA Pietro, *Presidente del Senato.*

TORRIO Vincenzo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

TRAINA Giuseppe, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

TRIPEPI Domenico, *ex deputato della XXVII legislatura.*

TUPINI Umberto, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

UBERTI Giovanni, *ex deputato della XXVII legislatura.*

URBINATI Alfredo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

VACCA Luigi, *designato dal Partito Liberale.*

VALIANI Leo, *designato dal Partito d'Azione.*

VANONI Ezio, *designato per le Aziende del Credito e dell'Assicurazione.*

VENEZIALE Ferdinando, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

VENTAVOLI Lorenzo, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

VICENTINI Rodolfo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

VILLABRUNA Bruno, *designato dal Partito Liberale.*

VILLARA Carmelo, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

VIOLA Ettore, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

VIRDIS Gaetano, *designato dal Partito Comunista Italiano.*

VISCHIA Carlo, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

VISCONTI VENOSTA Giovanni, *ex membro del Governo dopo la liberazione di Roma.*

VISENTINI Bruno, *designato dal Partito d'Azione.*

VIVIANI Agostino, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

VOLTERRA Edoardo, *designato dal Partito d'Azione.*

ZAMBRUNO Giorgio, *designato dal Partito Liberale.*

ZANCAN Lanfranco, *designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.*

ZANNERINI Emilio, *designato dal Partito Socialista Italiano.*

ZAPPIA Angelo, *designato dal Partito Liberale.*

ZAVATTARO Renato, *designato dall'Associazione Nazionale Combattenti.*

ZERBOGLIO Adolfo, *senatore.*

ZIINO Vinicio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio.*

ZINI Antonio, *designato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

ZOCCOLI Angelo, *designato dal Partito Liberale.*

ZOLI Adone, *designato dal Partito Democratico Cristiano.*

ZUCCALA Antonio, *designato dal Partito Democratico del Lavoro.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Registro n. 1 Consulta Nazionale, foglio n. 1. — MASSIMO

(1602)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 10 — (21010-6) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
28 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.112 of 18 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.533 of 8 August 1945.
Approval of the concession granting the exclusive rights of fishing to certain societies.

(b) Local Government

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.534 of 21 August 1945.
Granting the daily allowance prescribed by Art.2 of R.Decree-law No.1498 of 16 December 1942 to personnel employed in Communes which were subject to war damage:

(c) Political Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.535 of 21 August 1945.
Revocation of the grants of medals for valour to members of the dissolved voluntary Militia for National Security or belonging to any of its branches.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.536 of 21 August 1945.
Cancelling certain heads of expenditure of the State administration.

(e) Transportation

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.5 of 23 August 1945.
Dissolving the Board of Directors of the National Society for transportation of goods (E.N.A.C.) and appointing a Special Commissioner.

437

(f) Civil Affairs Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.538 of 31 August 1945.
Privilege of claims arising out of the management of private enterprises placed under receivership as property acquired by profits of the Fascist regime.

(g) Civil Affairs

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.539 of 31 August 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agric[illegible]

Approval of the concession granting rights of fishing to certain societies.

(b) Local Government

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.534 of 21 August 1945.
Granting the daily allowance prescribed by Art.2 of R.Decree-law No.1498 of 16 December 1942 to personnel employed in Communes which were subject to war damage.

(c) Political Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.535 of 21 August 1945.
Revocation of the grants of medals for valour to members of the dissolved voluntary Militia for National Security or belonging to any of its branches.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.536 of 21 August 1945.
Cancelling certain heads of expenditure of the State administration.

(e) Transportation

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.5 of 23 August 1945.
Dissolving the Board of Directors of the National Society for transportation of goods (E.N.A.C.) and appointing a Special Commissioner.

437

(f) Civil Affairs Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.538 of 31 August 1945.
Privilege of claims arising out of the management of private enterprises placed under receivership as property acquired by profits of the Fascist regime.

(g) Civil Affairs Local Government [illegible]

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.539 of 31 August 1945.
Rules relating to the constitution and functioning of the "Consulta Nazionale".

(h) Finance

(h) Decree of the Lieutenant General No.540 of 21 August 1945.
Establishing allowances to State officials employed on missions abroad.

1986
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(i) Transportation	(i) Decree of the Lieutenant General of 12 September 1945. Appointing managing directors for the State Railways.
(j) Labour	(j) Ministerial Decree of 1st July 1945. Appointing a special commissioner for the Company of Port Workers of Castellammare di Stabia.
(k) Labour	(k) Ministerial Decree of 18 July 1945. Extending the powers conferred on the special commissioner for the Company of Port Workers of Civitavecchia.
(l) Finance	(l) Ministerial Decree of 10 September 1945. Appointing the President and Vice Presidents of the Pawn Society of Civitacastellana (Viterbo).
(m) Finance (Property Control) RC Lombardia	(m) Ministerial Decree of 26 August 1945. Placing the "Gunther Wagner" Company Limited with head office in Milan under control and appointing a controller.
(n) Finance (Property Control) RC Lombardia	(n) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the "Lavorazione Alluminion (A.L.A.)" Company with head office in Milan under control and appointing a controller.
(o) Finance (Property Control) RC Lombardia	(o) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the Italien Celluloid and By-products Manufacturing Company with head office in Milan under control and appointing a controller.
(p) Finance (Property Control) RC Lombardia	(p) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the "Intonaci Terranova" with head office in Milan under control and appointing a controller.
(q) Food Agriculture	(q) Ministerial Decree of 7 September 1945. Reserving 25% of the tomato concentrate produced in 1945 for distribution to certain bodies.
(r) Agriculture	(r) Ministerial Decree of 8 September 1945. Provisions for the distributing in each Province of the Kingdom of quotas of cattle.
(s) Agriculture	(s) Ministerial Decree of 8 September 1945. Modifying Ministerial Decree of 8 June 1945 concerning the allocation of dry leguminous seeds of the 1945 production.
(t) Industry	(t) Ministerial Decree of September 1945. Release of textile products.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern Italy and/or (b) northern Italy of AMG territory must

1987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Finance (Property Control) RC Lombardia	Placing the "Gunther Wagner" Company Limited with head office in Milan under control and appointing a controller.
(n) Finance (Property Control) RC Lombardia	(n) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the "Lavorazione Alluminion (A.L.A.)" Company with head office in Milan under control and appointing a controller.
(o) Finance (Property Control) RC Lombardia	(o) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the Italian Celluloid and By-products Manufacturing Company with head office in Milan under control and appointing a controller.
(p) Finance (Property Control) RC Lombardia	(p) Ministerial Decree of 27 August 1945. Placing the "Internazionale Terremove" with head office in Milan under control and appointing a controller.
(q) Food Agriculture	(q) Ministerial Decree of 7 September 1945. Reserving 25% of the tomato concentrate produced in 1945 for distribution to certain bodies.
(r) Agriculture	(r) Ministerial Decree of 8 September 1945. Provisions for the distributing in each Province of the Kingdom of quotas of cattle.
(s) Agriculture	(s) Ministerial Decree of 8 September 1945. Modifying Ministerial Decree of 8 June 1945 concerning the allocation of dry leguminous seeds of the 1945 production.
(t) Industry	(t) Ministerial Decree of 17 September 1945. Release of textile products.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern zones of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 6 October 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

C. G. BARNAFORD, Lt.Colonel,
[illegible]

1986

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1989

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2 A x

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 18 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. anno . . L. 600	All'Estero	Abb. anno . L. 1.200	In Italia	Abb. anno . . L. 400	All'Estero	Abb. anno . . L. 900
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 500		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. anno . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 533.

Convenzioni d'esercizio per la piscicultura e mitilcultura inerenti l'Azienda patrimoniale ittica del demanio. Pag. 1374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 534.

Indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, per il personale con sede di servizio in Comuni che furono oggetto di offese belliche. Pag. 1374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 535.

Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità . . . . . Pag. 1375

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 536.

Estinzione dei titoli di spesa delle Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 1376

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 537.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) e nomina di un commissario straordinario . . . . . Pag. 1376

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 538.

Privilegio dei crediti derivanti da operazioni per la gestione delle aziende private sottoposte a sequestro per profitti di regime . . . . . Pag. 1376

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 539.

Norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1377

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 540.

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero . . . . . Pag. 1380

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1945.

Nomina dei consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia. Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia. Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo). Pag. 1382

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Günther Wagner», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1382

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Lavorazione alluminio (A.L.A.)», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1382

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società italiana «Lavorazione celluloide e affini», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1383

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Intonaci Terranova», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1383

436

1990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1945.
Vincolo e conferimento del 25 % della produzione di concentrato di pomodoro della campagna 1945 . . Pag. 1383

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.
Disposizioni per il conferimento in singole provincie di contingenze di bestiame bovino e bufalino . . Pag. 1384

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.
Modificazioni al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 . . . . . Pag. 1384

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.
Sblocco dei prodotti tessili . . . . . Pag. 1384

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1385

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1385
Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1386

Ministero dell'industria e commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 25 del 12 settembre 1945, riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi, le pensioni e locande . . . . . Pag. 1388

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimenti di professori universitari . . . . . Pag. 1388

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1388

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 533.
Convenzioni d'esercizio per la piscicultura e miticultura inerenti l'Azienda patrimoniale ittica del demanio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231;
Visto il testo unico delle disposizioni originarie e modificative relative alla concessione di esercizio di diritti di pesca alla Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto in data 1° aprile 1931, approvato con R. decreto 25 giugno 1931;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1935, n. 543;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 2° dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231, concernenti la concessione, in regime di esclusività, dell'esercizio dei diritti di pesca nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicoltura, alla Società di cui al detto comma e all'art. 4 del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 543.

Art. 2.

Sono approvate le convenzioni stipulate con atti pubblici amministrativi del 12 aprile 1945 dal Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, con la Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo, con sede in Roma, rep. n. 226, e con il Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini, con sede in Roma, rep. n. 227, aventi per oggetto, rispettivamente, la cessazione dell'esercizio dei diritti di pesca negli specchi d'acqua del Mar Piccolo di Taranto destinati agli impianti di molluschicoltura, e negli specchi d'acqua dei due laghi salati « Fusaro » e « Miseno », situati in provincia di Napoli, da parte della predetta Società, e la concessione dell'esercizio stesso alla Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata « Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini », con sede in Roma.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 534.
Indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, per il personale con sede di servizio in Comuni che furono oggetto di offese belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, modificato dal R. decreto-legge 13 dicembre 1943, numero 24-B, recante provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese belliche;

1991

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, contenente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 146, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico, nonchè a favore dei pensionati statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, è dovuta in via continuativa fino al giorno precedente la data dalla quale decorrono le provvidenze disposte col decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 146:

1) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, trovò applicazione per la prima volta posteriormente al 1° maggio 1943;

2) al personale avente sede ordinaria di servizio in Comuni nei quali il decreto-legge medesimo trovò applicazione per la prima volta anteriormente al 2 maggio 1943, ma che successivamente a tale data subirono offese belliche;

3) al personale previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, dopo la cessazione del trattamento di missione concesso ai sensi del predetto articolo e in ogni caso da data non anteriore al 1° luglio 1943, e semprechè l'indennità spetti nella sede ordinaria di servizio.

Art. 2.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 3 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 535.

Revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, concernente la revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di decorazioni al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia, che non si riferiscano ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, nonchè alle disciolte milizie speciali, sono revocate.

Sono in ogni caso revocate le concessioni di decorazioni disposte in favore delle predette categorie in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

Art. 2.

La corresponsione delle pensioni e dei soprassoldi relativi alle decorazioni revocate in attuazione del precedente art. 1 cessa a decorrere dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 26 — FRASCA

1992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 536.

Estinzione dei titoli di spesa delle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151, e 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la opportunità di abrogare i Regi decreti-legge 13 giugno 1942, n. 684, e 17 novembre 1942, n. 1317, con i quali sono state introdotte temporanee limitazioni nel sistema di estinzione dei titoli di spesa dello Stato mediante accreditamento in conti correnti postali e bancari o mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, giusta le norme del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, e del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Regi decreti-legge 13 giugno 1942, n. 684, e 17 novembre 1942, n. 1317, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 agosto 1945, n. 537.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) e nomina di un commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.);

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere alla riorganizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) è data facoltà al Ministro per i trasporti di sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Ente e di affidarne la gestione straordinaria ad un commissario.

Al commissario nominato in base al precedente comma sono attribuite le funzioni spettanti al presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente. Su proposta del commissario ed in attesa dell'approvazione del nuovo statuto, il Ministro per i trasporti può con suo decreto modificare l'organizzazione degli uffici dell'Ente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 538.

Privilegio dei crediti derivanti da operazioni per la gestione delle aziende private sottoposte a sequestro per profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I crediti derivanti da operazioni compiute, con l'autorizzazione del Comitato tecnico se si tratta di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, dai sequestratari in rappresentanza di aziende sottoposte a sequestro a garanzia del pagamento dei profitti di regime e da essi

1993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gestite, sono soddisfatti con precedenza rispetto al credito dello Stato per profitti di regime, a norma dell'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 539.

Norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

CONSULTORI.

Art. 1.

(*Nomina*).

I Consultori sono nominati con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la Consulta Nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

(*Capacità*).

Possono essere nominati Consultori coloro che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano compiuto l'età di venticinque anni;

c) godano dei diritti civili e politici.

Non possono essere nominati Consultori coloro nei cui confronti ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, recante norme d'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

Non possono altresì essere nominati Consultori coloro nei confronti dei quali sia stata adottata taluna delle sanzioni previste dalla legislazione contro il fascismo.

Art. 3.

(*Incompatibilità*).

L'esercizio delle funzioni di Consultore è incompatibile con le qualità di membro del Governo e di Alto Commissario.

Coloro che non avrebbero potuto essere eletti deputati a norma dell'art. 91 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, potranno esercitare le funzioni di Consultori, ma sono, per tutta la durata di tali funzioni, collocati in aspettativa con diritto agli interi emolumenti.

Coloro che sono investiti di reggenze o di incarichi temporanei in uffici amministrativi statali non possono esercitare le funzioni di Consultore, finchè dura la reggenza o l'incarico.

Art. 4.

(*Insindacabilità dei Consultori*).

I Consultori non sono sindacabili per le opinioni manifestate ed i voti espressi nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, nè possono essere sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 5.

(*Indennità*).

Ai Consultori spetta un'indennità di lire trecento per ogni giornata di seduta.

Ai Consultori che risiedono fuori Roma spetta inoltre, a titolo di rimborso di spese, un'indennità di lire cinquecento per ogni giornata di permanenza fuori della propria sede per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 6.

(*Decadenza*).

I Consultori decadono dal loro ufficio:

1) qualora perdano la cittadinanza italiana o il pieno godimento dei diritti civili e politici;

1994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2) qualora sopravvenga, nei loro confronti, taluna delle circostanze previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2;

3) per dimissioni volontarie accettate dal Governo.

Art. 7.

(*Designazioni regionali*).

Qualora in talune regioni, per motivi inerenti alla situazione attuale, non possano essere richieste le proposte degli organi locali dei Partiti o i pareri dei Comitati provinciali di liberazione della regione a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 422, le direzioni centrali dei Partiti possono essere autorizzate dal Governo ad effettuare le designazioni scegliendo direttamente tra persone appartenenti alle regioni stesse, indipendentemente dalle proposte o dai pareri suddetti.

Art. 8.

(*Sostituzione*).

Qualora un Consultore, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte della Consulta, il Governo procede alla sua sostituzione osservando le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146, nei decreti legislativi 30 aprile 1945, n. 168, e 12 luglio 1945, n. 422, e nel presente decreto.

CAPO II.

COSTITUZIONE DELLA CONSULTA.

Art. 9.

(*Insediamento della Consulta*).

Avvenuta la pubblicazione del decreto di nomina dei Consultori nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro per la Consulta Nazionale convoca l'assemblea plenaria per l'elezione alle cariche previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146.

La riunione dell'Assemblea plenaria deve aver luogo entro i quindici giorni successivi.

Il seggio provvisorio per l'elezione prevista dal primo comma è costituito dai due Consultori più anziani d'età, assistiti dai tre Consultori più giovani. Il seggio è presieduto dal Consultore più anziano.

Art. 10.

(*Questori*).

Nella sua prima riunione, l'Assemblea plenaria deve altresì procedere alla nomina di quattro questori.

I questori sovraintendono al cerimoniale e alla polizia della Consulta.

Art. 11.

(*Ufficio di presidenza*).

L'Ufficio di presidenza della Consulta è costituito dal presidente, dai due vice presidenti, dai quattro segretari e dai quattro questori eletti nell'Assemblea plenaria a norma degli articoli precedenti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano d'età.

Art. 12.

(*Nomina successiva di Consultori*).

L'Assemblea plenaria prevista dall'art. 9 può essere convocata ancorchè non sia intervenuta la nomina di tutti i Consultori, qualora le designazioni richieste siano giunte in ritardo o sussistano altri gravi motivi.

Art. 13.

(*Sede e servizi per la Consulta*).

La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale dei locali e dei servizi della Camera dei deputati.

Agli eventuali servizi che non possono essere prestati dalla Camera, provvede il Ministero per la Consulta Nazionale.

Rimangono fermi i poteri della Presidenza della Camera dei deputati a norma dell'art. 16 del suo regolamento interno e della deliberazione 15 luglio 1944 del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

(*Composizione delle Commissioni*).

Ogni Commissione della Consulta è composta di non meno di trenta Consultori.

Ogni Commissione contiene:

a) non meno di quindici Consultori designati dai Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale, in ragione di non meno di due Consultori per ogni Partito;

b) almeno un Consultore designato dai Partiti estranei al Comitato di liberazione nazionale;

c) non meno di cinque Consultori scelti tra ex-parlamentari antifascisti.

Art. 15.

(*Insediamento delle Commissioni*).

Nei cinque giorni successivi all'elezione prevista dall'art. 9, i Consultori appartenenti alla stessa Commissione sono convocati dall'Ufficio di presidenza per procedere alla nomina del proprio presidente, del vice presidente e del segretario.

Il seggio provvisorio è costituito dal Consultore più anziano di età, assistito dai due Consultori più giovani.

CAPO III.

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA.

Art. 16.

(*Convocazione della Consulta*).

La convocazione dell'Assemblea plenaria è deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Consulta Nazionale; ad essa provvede l'Ufficio di presidenza.

Le Commissioni sono convocate dall'Ufficio di presidenza, su richiesta del Ministro per la Consulta Nazionale, mediante invito personale.

Art. 17.

(*Ordine del giorno*).

L'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria è predisposto dal Ministro per la Consulta Nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri e l'Ufficio di presidenza.

1995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'ordine del giorno delle Commissioni è predisposto dall'Ufficio di presidenza e comunicato per l'approvazione al Ministro per la Consulta.

Art. 18.

(Costituzione dell'Assemblea e delle Commissioni). (Votazioni).

L'Assemblea plenaria e le Commissioni sono regolarmente costituite con la presenza di almeno un terzo dei Consultori che devono parteciparvi.

Per la nomina a cariche, ovvero quando un quinto degli intervenuti lo richiede, le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 19.

(Richieste di parere).

Le richieste di parere sono trasmesse dai singoli Ministri al Ministro per la Consulta Nazionale; questi le invia all'Ufficio di presidenza, con l'indicazione della Commissione o delle Commissioni competenti.

La data della riunione, l'ordine del giorno ed il nome del relatore devono essere comunicati al Ministero richiedente.

I provvedimenti sui quali è richiesto il parere devono essere comunicati ai Consultori almeno quarantotto ore prima della riunione.

Art. 20.

(Relazioni).

Per gli argomenti sottoposti all'esame delle Commissioni, la relazione può esser fatta oralmente; per quelli sottoposti all'esame dell'Assemblea plenaria, deve essere fatta per iscritto e distribuita ai Consultori almeno quarantotto ore prima della seduta.

Art. 21.

(Termini per i pareri).

Il parere deve essere dato dalle Commissioni entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta all'Ufficio di presidenza.

Per gli argomenti sottoposti all'esame dell'Assemblea plenaria il parere deve essere dato entro quaranta giorni dalla trasmissione della richiesta all'Ufficio di presidenza.

I termini previsti dal comma precedenti possono essere ridotti nei casi d'urgenza. L'urgenza è dichiarata dal Ministro per la Consulta Nazionale che fissa il termine in cui deve essere dato il parere, di concerto con il Ministro richiedente, sentito l'Ufficio di presidenza.

I pareri sono trasmessi dall'Ufficio di presidenza al Ministro per la Consulta Nazionale, che provvede a comunicarli ai Ministri richiedenti.

Art. 22.

(Scadenza di termini).

Decorsi i termini stabiliti dall'articolo precedente, senza che l'Assemblea plenaria o le Commissioni abbiano dato il loro parere, il Governo può disporre che il provvedimento abbia corso.

Art. 23.

(Provvedimenti in materia di imposte).

Qualora un provvedimento in materia di imposte sia stato emanato per motivi di urgenza, senza che sia stato chiesto il parere della Consulta a norma dell'art. 1, terzo comma, n. 2, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 146, il parere deve essere chiesto entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 24.

(Contenuto dei pareri).

Il parere, oltre che manifestare il consenso o il dissenso, può contenere proposte di emendamenti.

Art. 25.

(Richieste di chiarimenti).

L'Ufficio di presidenza, su richiesta della Assemblea plenaria e delle Commissioni, può richiedere al Governo chiarimenti su un determinato rapporto o provvedimento sottoposti al loro esame.

Art. 26.

(Nomine di Giunte).

Le Commissioni possono eleggere nel proprio seno delle Giunte per la trattazione di determinati affari o di determinate materie. La nomina del relatore è fatta dal presidente della Giunta.

Alle riunioni delle Giunte e all'emanazione dei loro pareri si applicano le disposizioni concernenti le riunioni ed i pareri delle Commissioni.

Art. 27.

(Processi verbali).

Di ogni seduta dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni viene redatto un processo verbale.

Gli atti e i resoconti ufficiali delle discussioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni sono pubblici.

Il Governo può disporre che non sia redatto resoconto ufficiale di determinate sedute, salvo che queste siano state pubbliche.

Art. 28.

(Menzione del parere).

Nei casi in cui è obbligatorio il parere della Consulta Nazionale, i provvedimenti devono contenere nelle premesse la menzione di tale adempimento, espressa con la formula « Udito il parere della Consulta Nazionale ».

Art. 29.

(Regolamento interno).

Fino a che la Consulta Nazionale non avrà deliberato il proprio regolamento interno, per quanto non disposto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento della Camera dei deputati in vigore prima del 28 ottobre 1922.

Il regolamento interno previsto dal comma precedente sarà presentato al Governo per l'approvazione.

1996

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO IV.

CESSAZIONE
E SCIOGLIMENTO DELLA CONSULTA

Art. 30.

(*Cessazione*).

La Consulta Nazionale rimane in funzione fino all'elezione dell'Assemblea costituente.

Art. 31.

(*Scioglimento*).

La Consulta Nazionale può essere sciolta con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.

In tal caso la nuova Consulta Nazionale deve essere ricostituita entro quarantacinque giorni dallo scioglimento. Per questo periodo l'emanazione dei provvedimenti può essere fatta senza che sia intervenuto il parere della Consulta Nazionale, ancorchè questo sia obbligatorio a norma dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1944, n. 146.

In tal caso tuttavia, il parere deve essere richiesto entro trenta giorni dalla ricostituzione della Consulta.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 32.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stanziare con propri decreti, nel bilancio del Ministero per la Consulta Nazionale, i fondi necessari per il funzionamento della Consulta stessa per tutto quanto non è provveduto dalla Camera dei deputati a norma del primo comma dell'art. 13.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CHIOLATTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GUELLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 37. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 540.

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 911;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2790;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'aumento corrispondente all'aggio sull'oro per le indennità giornaliere previste per le missioni all'estero dall'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 911.

Art. 2.

Le indennità indicate nel precedente art. 1 sono corrisposte nella misura prevista dalle disposizioni in vigore, moltiplicata per un coefficiente, che sarà determinato volta a volta in rapporto alle particolari situazioni valutarie dei vari paesi dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Sono convalidati i pagamenti di indennità di missione all'estero effettuati in deroga alle vigenti disposizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 25. — FRASCA

1997

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1945.

Nomina dei consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 16 settembre 1945 sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

in base al punto *b*) dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

dott. ing. Giulio Cesare Palmieri, capo servizio principale delle FF. SS.;

dott. ing. Tullio Di Fausto, capo servizio delle FF. SS.;

dott. ing. Silvio Dorati, capo servizio delle FF. SS.;

in base ai punti *c*) *d*) *e*), dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

dott. Gaetano Baldacci, reggente la Ragioneria generale dello Stato e dott. Giuseppe Ventura, reggente la Direzione generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

avv. Massimo Francesco Chiesa, sostituto avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

dott. ing. Luigi Del Gandio, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

in base al punto *f*) dell'art. 1 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

dott. ing. Silvio Buchman, ispettore principale delle FF. SS.; Renato Cappugi, segretario principale delle FF. SS. e rag. Giuseppe Cimino, capo gestione delle FF. SS., in rappresentanza del personale delle Ferrovie dello Stato;

in base al punto *g*) dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, i signori:

prof. dott. ing. Giuseppe Massimo Pestarini, della Regia università di Roma;

prof. dott. ing. Aristide Giannelli, della Regia università di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Registro Uff. spec. Ferrovie n. 1, foglio n. 20. — CASABURI

(1552)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1944, n. 4/B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1945 il signor Boccia Giuseppe fu Francesco è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare di Stabia, e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Al detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 11 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del cinquanta per cento.

Roma, addì 1° luglio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1544)

435

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1945, con il quale il signor Pietro Biferali venne nominato

1998

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti al signor Pietro Riferali, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia, sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 1° agosto 1945.

Roma, addì 18 luglio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1545)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 3 dicembre 1939, con il quale i signori Francesco Di Piero e Arnolfo Costantini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti da la carica per compiuto quadriennio ed occorre quindi procedere alla nomina del presidente e del vice presidente dell'ente in parola;

Decreta:

Il comm. Francesco Di Piero è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo) per il quadriennio 1945-1948.

In sostituzione del sig. Arnolfo Costantini, il sig. Domenico Del Priore è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno suindicato, per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1494)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Günther Wagner », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Günther Wagner » (prodotti Pelikan) con sede in Milano, via Vasari, 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Günther Wagner », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Corda Raul.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Lavorazione alluminio (A.L.A.) », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Lavorazione alluminio (A.L.A.) », con sede in Milano, corso Porta Nuova, 14, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anon. « Lavorazione alluminio (A.L.A) », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Attilio Gaudio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1377)

1999

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società italiana « Lavorazione celluloide e affini », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana « Lavorazione celluloide e affini », con sede in Milano, via Ampère 114, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda stessa hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società italiana « Lavorazione celluloide e affini », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Scazzoso Romolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Intonaci Terranova », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Intonaci Terranova », con sede in Milano, via Verziere, 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Intonaci Terranova », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ugo Farina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1379)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1945.

Vincolo e conferimento del 25 % della produzione di concentrato di pomodoro della campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Ritenuta la necessità di assicurare un contingente di concentrato di pomodoro prodotto nella campagna 1945 per particolari necessità di approvvigionamento;

Decreta:

Art. 1.

Presso i fabbricanti di concentrato di pomodoro che hanno ricevuto dall'Amministrazione italiana o dalle Autorità alleate carbone o nafta per la lavorazione del detto concentrato, è vincolato a disposizione del Ministero dell'alimentazione un contingente del 25 % della intera produzione conseguita nella campagna 1945 e rapportata a concentrato con residuo secco netto da sale al 32 %.

Il contingente vincolato deve essere consegnato agli assegnatari determinati dal Ministero dell'alimentazione nella quantità avente una gradazione non inferiore al 32 % di residuo secco netto da sale.

Art. 2.

Tutti i fabbricanti soggetti all'obbligo del vincolo debbono presentare alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio entro il 10 ottobre ed entro il 30 novembre 1945 denunzia della produzione conseguita rispettivamente fino al 30 settembre 1945 e dal 1° ottobre alla ultimazione delle lavorazioni.

Nella denunzia deve essere indicato il residuo secco netto da sale del concentrato di pomodoro prodotto ed i quantitativi di carbone o nafta assegnati, con la specificazione di quelli ricevuti e quelli utilizzati dai fabbricanti.

La Sezione provinciale dell'alimentazione controlla i dati ad essa comunicati a norma dei comma precedenti anche in relazione ai quantitativi di combustibile ricevuti dalle ditte per la lavorazione del concentrato di pomodoro.

Art. 3.

A cura del Ministro per l'alimentazione saranno emanati i provvedimenti relativi ai prezzi del prodotto vincolato.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1945

Il Ministro: Molè

(1506)

2000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Disposizioni per il conferimento in singole provincie di contingenze di bestiame bovino e bufalino.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1944 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 7 novembre 1944) sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino;

Ritenuto che le condizioni e le circostanze che dettero luogo all'emanazione del citato decreto sul divieto di macellazione, meno che per gli equini, non persistono in tutte le provincie restituite all'Amministrazione italiana e che, pertanto, è possibile provvedere a particolari necessità dell'approvvigionamento carneo;

Che, quindi è necessario sospendere l'applicazione del citato decreto 3 novembre 1944, meno che per gli equini, nelle provincie dove deve essere stabilito un contingente obbligatorio di conferimento del predetto bestiame, per sopperire alle predette particolari necessità;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'alimentazione ha facoltà di stabilire, per singole provincie, un contingente obbligatorio di bestiame bovino e bufalino da destinare all'approvvigionamento carneo, in deroga al divieto di cui al decreto Ministeriale 3 novembre 1944.

Il contingente di conferimento resta a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota di spettanza della provincia conferente e quella destinata alle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Al contingente di cui al primo comma può essere aggiunta una quota da destinare alle esigenze del ripopolamento nazionale del bestiame.

Art. 2.

E' demandato al Prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministro per l'alimentazione, di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi alla quota di vincolo ed alle modalità di conferimento, nonchè alla valutazione, ai prezzi, alla destinazione ed alla distribuzione del bestiame.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore al settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 giugno 1945, recante le norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945;

Considerata la necessità di adottare provvedimenti intesi ad assicurare le disponibilità di legumi secchi per le esigenze alimentari e zootecniche delle aziende produttrici;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 8 giugno 1945 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Il produttore che abbia conseguito una produzione non superiore a q.li 20 per le fave e q.li 5 complessivamente fra gli altri semi secchi di leguminose o di uno solo di essi, è esonerato dall'obbligo del conferimento.

Il produttore, invece, che abbia conseguito una maggiore produzione è tenuto a conferire i contingenti previsti all'art. 6 del prefato decreto Ministeriale 8 giugno 1945 calcolati sulla produzione conseguita, decurtata dei quantitativi di cui al precedente comma ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

(1540)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Sblocco dei prodotti tessili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 sulla denuncia e il blocco dei prodotti industriali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1944, n. 73;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, è sospesa l'applicazione del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 sopra indicato, per quanto si riferisce alle fibre tessili artificiali e ai filati, tessuti e altri prodotti tessili, il cui commercio sarà regolato dalle disposizioni che seguono.

2001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Ciascun produttore e ciascun commerciante grossista di fibre tessili artificiali e di filati, tessuti e altri prodotti tessili deve mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio le quantità che da questo saranno determinate per ognuno di tali prodotti. Il Ministero stabilirà anche le modalità e i termini di adempimento delle sue prescrizioni.

I prodotti indicati nel comma precedente saranno assegnati dal Ministero dell'industria e commercio, che determinerà anche i relativi prezzi.

Art. 3.

Ciascun produttore e ciascun commerciante grossista di fibre tessili artificiali e di filati, tessuti e altri prodotti tessili dopo che, nei termini prescrittigli, avrà adempiuto alle disposizioni che verranno impartite ai sensi dell'articolo precedente può immettere liberamente al consumo le quantità che egli avrà disponibili e che successivamente produrrà o acquisterà.

Art. 4.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai prodotti confezionati con i filati e i tessuti di cui all'art. 1.

Esse non si applicano ai filati, tessuti e altri prodotti di seta e misti di seta, di canapa e misti di canapa, e alle relative confezioni, fatta eccezione, per quanto riguarda la canapa, per i prodotti e le confezioni di canapa cotonizzata o misti di canapa cotonizzata.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1555)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1945:

comune di S. Elia Fiumerapido (Frosinone): nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1528)

Decreto Ministeriale 7 marzo 1945:

comune di S. Andrea (Frosinone): nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1527)

Decreto Ministeriale 10 aprile 1945:

comune di San Biagio Saracinesco (Frosinone): nuova decorrenza dal 1° agosto 1945.

(1529)

Con provvedimento in data 15 aprile 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali del comune di Gozzano (Novara). La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 15 agosto 1945.

(1526)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 settembre 1945 - N. 192

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	102 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,25
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,60

Media dei cambi e dei titoli del 13 settembre 1945 - N. 193

Belgio	L.	2,2835
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,5
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,10

Media dei cambi e dei titoli del 14 settembre 1945 - N. 194

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	90,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,10
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

2002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che al termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	55527	Scialaba Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo . . .	105 —
Id.	450372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrisi Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo).	1.053, 50
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	35 —
Id.	611134	Caporaso Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato.	157, 50
Id.	516505	Come sopra	350 —
Rendita 5 %	135283	Perrone Maria di Salvatore moglie di De Angeli Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolato per dote.	7.500 —
Id.	17208	Santapaola Concetta fu Francesco, moglie di Mangano Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolato per dote.	1 775 —
Id.	175119	De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Montesani Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote.	1.100 —
Id.	121832	Imparati Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Balsamo Assunta fu Francesco ved. Imparati, dom. a Napoli.	615 —
Id.	121833	Imparati Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra .	615 —
Id.	121834	Imparati Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra.	5 —
Id.	201953	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Crecchio (Chieti), vincolato.	200 —
Id.	169016	Mendola Lucia fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a Pietraperzia (Enna).	500 —
Id.	186450	Come sopra	500 —
Id.	120494	Come sopra	1.000 —
Id.	83034	Come sopra	1.000 —
Id.	83035	Come sopra	2.000 —
Id.	111387	Sabatini Esterina Vanda Evelina di Egidio, moglie di De Iacobis Armando, dom. a Tessiecia (Teramo).	1.030 —
Debito comuni di Sicilia	8512	Catinella Salvatore fu Francesco Paolo, dom. a Palermo .	34 —
Rendita 5 %	107546 Solo per la proprietà	Fondazione borse di studio mons. Serafino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Plenninger Olga Emma fu Alberto ved. Angelini, dom. a Roma.	24.000 —
Id.	118566 Solo per la proprietà	Come sopra	2.000 —
Pr. Red. 3,50 %	495116	De Manuele Filomena fu Antonino, moglie di Puglisi Francesco Paolo fu Carmelo, dom. a Palermo, vincolata per dote.	1.225 —
Id	497164	Come sopra	38, 50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 aprile 1915

Il direttore generale: PRENZA

(636)

2003

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	83403 Per la proprietà e usufrutto	Ivella Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Ivella Pasquale fu Terenzio	600 —
Id.	145404 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, moglie di Lo Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe.	250 —
Id.	145272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	750 —
Id.	146348 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	750 —
Id.	197463	Laso Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedictis, dom. a Lucera (Foggia).	5205 —
Id.	12096	Gargiulo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	200 —
Id.	12097	Gargiulo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra	200 —
Id.	12098	Gargiulo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra	200 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli).	3200 —
Id.	7316	Come sopra	1000 —
Pr. Cod. 5%	497639 Solo per l'usufrutto	Rodinò Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nerma Sergio fu Diego.	402,50
Id.	497640	Rodinò Giuseppina e Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	402,50
Id.	522776	Schillaci Giuseppe fu Carmelo, dom. a Ceramì (Catania)	2450 —
Id.	485430	Schillaci Beatrice fu Carmelo	1050 —
Id.	713909	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Ceramì (Catania).	10,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	157968	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Castelbuono (Palermo).	35 —
Id.	503283	Forgione Antonietta fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	3500 —
Id.	176158	Pecoraro Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	350 —
Id.	476457	Come sopra	350 —
Cons. 3,50% (1906)	840142	Come sopra	350 —
Id.	810143	Come sopra	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il direttore generale: PORENZA

Roma, addì 26 aprile 1945.

(637)

2004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 25 del 12 settembre 1945, riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi, le pensioni e locande.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 25 del 12 settembre 1945, ha stabilito come appresso i criteri per la determinazione delle indennità da corrispondere agli alberghi, pensioni e locande requisiti dalle Forze Armate Alleate:

1. — *Alberghi, pensioni e locande con gestione da parte dei titolari dell'azienda:*

a) Il calcolo dell'indennità di requisizione sarà fatto prendendo per base la media aritmetica risultante tra il prezzo minimo di bassa stagione delle camere senza bagno e quello massimo di alta stagione delle camere con bagno, sia per le camere ad un letto che per quelle a più letti.

I prezzi da considerare nel calcolo della media sono quelli pubblicati nell'annuario Alberghi d'Italia, edito dall'Ente nazionale industrie turistiche, per l'anno 1940, aumentati del 15 %.

b) L'indennità di requisizione sarà ragguagliata alla base dei prezzi calcolata come sopra e maggiorata come appresso:

Italia insulare e Italia meridionale (fino al fiume Garigliano):

alberghi di lusso e di 1ª categoria: 2° semestre 1943: 68 %; 1° semestre 1944: 100 %; 2° semestre 1944: 135 %; 1° semestre 1945: 160 %;

alberghi di 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª: 2° semestre 1943: 75 %; 1° semestre 1944: 110 %; 2° semestre 1944: 150 %; 1° semestre 1945: 185 %;

alberghi di 4ª categoria; pensioni di 2ª e 3ª e locande: 2° semestre 1943: 85 %; 1° semestre 1944: 125 %; 2° semestre 1944: 170 %; 1° semestre 1945: 200 %;

Italia meridionale (a nord del fiume Garigliano) e Italia centrale (fino alla linea Gotica):

alberghi di lusso e di 1ª categoria: 2° semestre 1944: 100 %; 1° semestre 1945: 160 %;

alberghi di 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª: 2° semestre 1944: 110 %; 1° semestre 1945: 185 %;

alberghi di 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª e locande: 2° semestre 1944: 125 %; 1° semestre 1945: 200 %.

c) Nelle indennità risultanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione sopra indicati non sono comprese le spese del personale, che vengono rimborsate a parte.

2. — *Alberghi, pensioni e locande con estromissione dei titolari dell'azienda:*

a) Il calcolo dell'indennità sarà fatto prendendo in considerazione i prezzi pubblicati nell'annuario Alberghi d'Italia aumentati del 15 % e adottando come base la media aritmetica dei prezzi delle camere con bagno e quelli delle camere senza bagno come al n. 1 *a*).

b) Di tale base (media aritmetica) saranno corrisposte a titolo d'indennità di requisizione le percentuali sotto indicate:

alberghi di lusso e di 1ª categoria: 60 %;

alberghi di 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª categoria: 70 %;

alberghi di 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande: 80 %.

c) La suddetta indennità è fissata in misura unica per tutta la durata della requisizione e per tutte le Provincie del Regno.

3. — Gli esercizi stagionali avranno lo stesso trattamento degli esercizi normali.

4. — Per gli esercizi non compresi nell'annuario degli Alberghi d'Italia, ed. 1940, e per quelli che comunque abbiano ottenuto la revisione di tariffe, la Direzione generale per il turismo è autorizzata a stabilire i prezzi riferiti al 1940, adeguandoli a quelli di esercizi corrispondenti.

(1541)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimenti di professori universitari

A sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nella Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Mario Allara, diritto civile, Torino;
prof. Paolo Greco, diritto commerciale, Torino.

Facoltà di lettere e filosofia:

prof. Francesco Cognasco storia medioevale, Torino.

Facoltà di magistero:

prof. Piero Pieri, storia, Torino.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Ferdinando Rossi, anatomia umana normale, Torino.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento di altri eventuali aspiranti alla cattedra medesima.

(1546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472 (Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private), già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 12 settembre 1945

M. S. LUSH

Brigadiere Generale

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1537)

Giolitti Giuseppe, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1A

DC

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
26 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.111 of 15 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in respect of any decree within its field.

(a) Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.525 of 2 August 1945.
Reconstituting the Commune of San Giovanni di Sieda (Viterbo).

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.526 of 10 August 1945.
Raising to five billion lire the limits established by Legislative decree No.365 of 14 June 1945 relating to advance of funds granted to industrial concerns which are creditors of the State.

(c) Civil Affairs Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.527 of 31 August 1945.
Modifying the composition of the "Consulta Nazionale".

(d) Industry

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.528 of 7 September 1945.
Obligatory declaration of textile products.

(e) Finance Land Forces

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.529 of 7 September 1945.
Revoking the legislation declaring certain territory as zone of operations and cancelling all war benefits granted to military and "militarizzati" personnel as well as demobilizing civilian employees.

(f) Finance Industry

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.530 of 7 September 1945.
Extending the Supplementary tax prescribed by

2005
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in respect of any decree within its field.

(a) Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.525 of 2 August 1945.
Reconstituting the Commune of San Giovanni di Sieda (Viterbo).

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.526 of 10 August 1945.
Raising to five billion lire the limits established by Legislative decree No.365 of 14 June 1945 relating to advance of funds granted to industrial concerns which are creditors of the State.

(c) Civil Affairs Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.527 of 31 August 1945.
Modifying the composition of the "Consulta Nazionale".

(d) Industry

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.528 of 7 September 1945.
Obligatory declaration of textile products.

(e) Finance Land Forces

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.529 of 7 September 1945.
Revoking the legislation declaring certain territory as zone of operations and cancelling all war benefits granted to military and "militarizzati" personnel as well as demobilizing civilian employees.

(f) Finance Industry

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General. No.530 of 7 September 1945.
Extending the Supplementary tax prescribed by R.Decree-law No.65 of 11 January 1943 to all manufactured textiles.

434

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.531 of 13 September 1945.
Return to normal time.

(h) Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.532 of 31 August 1945.
Temporary establishment of a General Managing Office at the Treasury for reimbursement of War Damages.

2006
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(i) Finance	(i) Ministerial Decree of 9 June 1945. Establishing a remuneration for the attendance of members of Electoral Commissions and Sub-Commissions.
(j) Agriculture	(j) Ministerial Decree of 7 July 1945. Recognizing the rights of fishing in Lake Trasimeno.
(k) Finance	(k) Ministerial Decree of 15 July 1945. Appointing a Special Commissioner for the Communal Society for Agrarian Credit of Forenza (Potenza).
(l) Finance (Property Control)	(l) Ministerial Decree of 31 July 1945. Appointing a Special Commissioner for the property owned by the Ethiopian National Society (S.N.E.) in the Kingdom.
	(m) Ministerial Decree of 10 August 1945. Appointing a President, a Vice President, a permanent auditor and deputy auditor for the Federal Institute for Agrarian Credit of Toscana.
(n) Finance	(n) Ministerial Decree of 14 August 1945. Appointing and confirming Presidents of the Communal Societies of Agrarian Credit.
(o) Finance (Property Control) RC Lombardia	(o) Ministerial Decree of 14 August 1945. Placing the Clementi Silverware Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(p) Finance (Property Control) RC Lombardia	(p) Ministerial Decree of 14 August 1945. Placing the "Impex" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(q) Finance (Property Control) RC Lombardia	(q) Ministerial Decree of 14 August 1945. Placing the "Glessmer A. and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(r) Finance (Property Control) RC Lombardia	(r) Ministerial Decree of 14 August 1945. Placing the "Metallo Chimica" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(s) Finance	(s) Ministerial Decree of 14 August 1945. Appointing a President for the Communal Society for Agrarian Credit of Villalba (Caltanissetta).
(t) Finance	(t) Ministerial Decree of 20 August 1945. State tax on cigarette tubes containing medical or confectionary products.

2007
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the Kingdom.

(m) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Appointing a President, a Vice President, a permanent auditor and deputy auditor for the Federal Institute for Agrarian Credit of Toscana.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Appointing and confirming Presidents of the Communal Societies of Agrarian Credit.

(o) Finance (Property Control) RC Lombardia

(o) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the Clementi Silv rware Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance (Property Control, RC Lombardia

(p) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Impex" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(q) Finance (Property Control) RC Lombardia

(q) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Glassmer A. and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(r) Finance (Property Control) RC Lombardia

(r) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Metallo Chimica" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Appointing a President for the Communal Society for Agrarian Credit of Villalba (Caltanissetta).

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 20 August 1945.
State tax on cigarette tubes containing medical or confectionary products.

(u) Finance (Property Control) RC Lombardia

(u) Ministerial Decree of 22 August 1945.
Placing the Agency for Imports and Exports with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(v) Finance (Property Control) RC Lombardia

(v) Ministerial Decree of 22 August 1945.
Placing the "Alino" Company, with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

2008
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(w) Finance (Property Control) RC Lombardia

(w) Ministerial Decree of 23 August 1945.
Placing the "Eletta" Company makers of bathing and sporting articles with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(x) Finance (Property Control) RC Lombardia

(x) Ministerial Decree of 23 August 1945.
Placing the "Gambardella successori" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(y) Finance

(y) Ministerial Decree of 23 August 1945.
Appointing special commissioners for the "Cassa Nazionale gente dell'Aria", the "Cassa Nazionale malattie operai gente dell'Aria" and for the National Mutual Society against illness in favour of employees of companies operating regular air transport lines.

(z) Finance (PropertyControl) RC Lombardia

(z) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Release of the "Vittorio Emanuele 2°" (S.A.V.E.) Property Company Limited with head office in Milan from receivership.

(aa) Finance

(aa) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Appointing a liquidator, a president and two members of the Audit Board for the Rural and Artisans' Society of Realmonte (Agrigento).

(bb) Finance

(bb) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Confirming the appointment of the Special Commissioner for the bank of Deposits and Discounts of Firenzuola (Firenze).

(cc) Industry Agriculture

(cc) Ministerial Decree of 10 September1945.
Granting an extra allotment of sugar to producers of sugar beets who consign their produce to the sugar factories.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 4 October 1945. As the endorsement implementing the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nazionale gente dell'Aria", the "Cassa Nazionale malattie operai gente dell'Aria" and for the National Mutual Society against illness in favour of employees of companies operating regular air transport lines.

(z) Finance ropertyCont.ol) RC Lombardia

(z) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Release of the "Vittorio Emanuele 2°" (S.A./.E.) Property Company Limited with head office in Milan from receivership.

(aa) Finance

(aa) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Appointing a liquidator, a president and two members of the Audit Board for the Rural and Artisans' Society of Realmonte (Agrigento).

(bb) Finance

(bb) Ministerial Decree of 4 September 1945.
Confirming the appointment of the Special Commissioner for the bank of Deposits and Discounts of Firenzuola (Firenze).

(cc) Industry Agriculture

(cc) Ministerial Decree of 10 September1945.
Granting an extra allowance of sugar to producers of sugar beets who consign their produce to the sugar factories.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 4 October 1945. As the endorsement implementing the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

G. G. HAMMERTON, Lt.Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

2010
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1Ax

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 15 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 525.
Ricostituzione del comune di San Giovanni di Rieda (Viterbo) . . . . . Pag. 1358

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 526.
Elevazione a cinque miliardi del limite di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, per la concessione di anticipazioni alle aziende industriali creditrici dello Stato . . . . . Pag. 1359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 527.
Modificazioni alla composizione della Consulta Nazionale Pag. 1359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 528.
Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili. . Pag. 1360

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 529.
Revoca di bandi di dichiarazione di zona delle operazioni, cessazione del trattamento di guerra al personale militare e militarizzato, nonché smilitarizzazione del personale civile . . . . . Pag. 1360

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 530.
Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65. Pag. 1361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1945, n. 531.
Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 1362

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 532.
Istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra. Pag. 1362

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1945.
Determinazione della misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni elettorali . . . . . Pag. 1363

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza). Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.
Nomina dell'amministratore straordinario delle attività della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) possedute nel Regno . . . . . Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina del presidente, del vice presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Fabbrica argenterie Clementi», con sede in Milano, e nomina del sequestratario. . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita «Impex», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Glessmer A. & C.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «La Metallochimica», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1367

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta) . . . . Pag. 1367

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.
Diritto di monopolio sui tubetti per uso farmaceutico e dolciumi . . . . . Pag. 1367

2012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1A

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 15 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero — Abb. annuo L. 800 —
	» semestrale	» 200 —	» semestrale » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 525.
Ricostituzione del comune di San Giovanni di Bieda (Viterbo) . . . . . Pag. 1358

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 526.
Elevazione a cinque miliardi del limite di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 365, per la concessione di anticipazioni alle aziende industriali creditrici dello Stato . . . . . Pag. 1359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 527.
Modificazioni alla composizione della Consulta Nazionale. Pag. 1359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 528.
Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili. . Pag. 1360

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 529.
Revoca di bandi di dichiarazione di zona delle operazioni, cessazione del trattamento di guerra al personale militare e militarizzato, nonché smilitarizzazione del personale civile . . . . . Pag. 1360

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 530.
Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65. Pag. 1361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1945, n. 531.
Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 1362

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 532.
Istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra. Pag. 1362

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1945.
Determinazione della misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni elettorali . . . . . Pag. 1363

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza). Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.
Nomina dell'amministratore straordinario delle attività della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) possedute nel Regno . . . . . Pag. 1364

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina del presidente, del vice presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 1365

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Fabbrica argenterie Clementi», con sede in Milano, e nomina del sequestratario. . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita «Impex», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «Glessmer A. & C.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «La Metallochimica», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1367

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta) . . . . . Pag. 1367

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.
Diritto di monopolio sui tubetti per uso farmaceutico e dolciumi . . . . . Pag. 1367

2013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. . . . . . Pag. 1368

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Alino », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1368

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1368

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Gianbardella successori », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1368

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale della gente dell'aria, della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria e della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati disoccupati presso le società esercenti linee aeree regolari. Pag. 1367

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.
Revoca del sequestro della Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. » con sede in Milano. Pag. 1369

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Nomina del liquidatore, del presidente e di due componenti del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento) . . . . . Pag. 1369

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.
Conferma del commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) . . Pag. 1370

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Concessione di un quantitativo premio di zucchero ai produttori di bietole zuccherine conferenti agli stabilimenti d'estrazione . . . . . Pag. 1370

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 24 del 1° settembre 1945 riguardante i prezzi di cessione per pneumatici per autocarri. Pag. 1371

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1372

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca. Pag. 1372

Ministero dell'Interno: Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi. . . . . Pag. 1372

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1372

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 15 SETTEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Credito Fondiario Sardo, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione dell'11 agosto 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 525.
Ricostituzione del comune di San Giovanni di Bieda (Viterbo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno,
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di San Giovanni di Bieda, aggregato con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789, al comune di Bieda, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Giovanni di Bieda e Bieda.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789.

Il personale, già in servizio presso il comune di Bieda e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GABRIELI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 20. — PRESCA

2014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 526.

Elevazione a cinque miliardi del limite di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, per la concessione di anticipazioni alle aziende industriali creditrici dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 58, e 14 giugno 1945, n. 365;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a cinque miliardi il limite complessivo di un miliardo di lire di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365.

Art. 2.

Le anticipazioni a favore delle aziende nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale abbia una partecipazione, potranno essere loro concesse pel tramite dell'Istituto medesimo, in base a dichiarazione da rilasciarsi da tale Istituto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GROSCHI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 11. — PRASSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 527.

Modificazioni alla composizione della Consulta Nazionale

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della composizione della Consulta Nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, è aggiunto il seguente comma:

« Fanno parte di diritto della Consulta coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 28 ottobre 1922, ed i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, nominati dopo la liberazione di Roma ».

Art. 2.

Le designazioni attribuite all'Associazione nazionale combattenti e all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra dall'art. 5, lettere *a*) e *b*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, sono rispettivamente elevate da quattro ad otto e da due a quattro.

Art. 3.

Il numero dei rappresentanti delle associazioni di artigiani e delle organizzazioni di lavoratori e piccoli imprenditori che saranno chiamati a far parte della Consulta a norma dell'art. 4, lettera *b*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, viene elevato da tre a quattro.

Art. 4.

Il numero dei tecnici dirigenti di aziende industriali e tecnici agrari, che saranno chiamati a far parte della Consulta a norma dell'art. 6, lettera *e*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, viene elevato da due a quattro.

Art. 5.

All'art. 2 del decreto legislativo 12 luglio 1945, numero 422, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le direzioni centrali dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia designeranno inoltre, in ragione di uno per Partito, cinque Consultori scelti tra coloro che fecero parte del Comitato predetto nel periodo in cui esso fu delegato a rappresentare il Governo nel territorio occupato dal nemico.

Faranno altresì parte della Consulta coloro che in tale periodo hanno diretto il Comitato liberazione nazionale Alta Italia ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 36 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 528.
Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro venti giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i produttori e i commercianti di prodotti grezzi o finiti dell'industria tessile e della maglieria nonchè delle confezioni ad essi relative, devono denunciare all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la loro impresa, i quantitativi dei prodotti di cui hanno la disponibilità o che detengono a qualsiasi titolo alla data predetta.

Lo stesso obbligo spetta, per le merci menzionate, a chiunque ne abbia la disponibilità o le detenga a qualsiasi titolo per conto terzi nonchè a chiunque le detenga per conto proprio a scopo di rivendita.

Art. 2.

La denuncia prevista nel precedente articolo deve essere presentata in duplice copia. In essa devono indicarsi le generalità del denunciante, il titolo della detenzione, le generalità dell'eventuale diverso proprietario, la quantità di cui si ha la disponibilità o che si detiene, con riferimento ai metri, ai capi e al corrispondente peso.

Devono inoltre essere precisati gli estremi delle fatture relative all'acquisto delle materie prime e dei semilavorati tessili per quanto concerne i produttori e dei tessuti e delle maglierie e relative confezioni, per quanto riguarda i commercianti e i confezionisti. Deve essere specificato anche l'ammontare dell'imposta sull'entrata corrisposta.

Art. 3.

Se il denunciante non possa dichiarare gli estremi delle fatture di acquisto, dovrà allegare alla denuncia un elenco degli acquisti fatti nel quale indicherà la qualità della merce, il prezzo, nonchè, quando sia possibile, le generalità del venditore.

Quando entro il termine previsto per la denuncia sia pagata l'imposta sull'entrata relativa agli acquisti stessi, il denunciante sarà esente dalle sanzioni pecuniarie civili e penali previste a suo carico dalle leggi concernenti l'imposta sull'entrata.

Art. 4.

Chiunque non osserva l'obbligo di denuncia previsto nell'art. 1, o omette di allegare alla denuncia l'elenco indicato nell'art. 3, ovvero adempie agli obblighi stessi in modo incompleto, è punito con l'ammenda non inferiore ad un quinto del prezzo dei prodotti non denunciati o non compresi nell'elenco e non superiore al triplo del prezzo medesimo.

La merce non denunciata o non compresa nell'elenco è soggetta a confisca, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità stabilite per la violazione di altre leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — RICCI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 529.
Revoca di bandi di dichiarazione di zona delle operazioni, cessazione del trattamento di guerra al personale militare e militarizzato, nonchè smilitarizzazione del personale civile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra sul territorio dello Stato;
Visti gli articoli 11 e 15 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R. decreto 4 agosto 1943, n. 714, che ha dichiarato in stato di guerra tutto il territorio dello Stato;

2016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 6 e 21 aprile 1941, 9 maggio 1941, 9 gennaio 1943, 14 aprile 1943, 21 maggio 1943, 14 giugno 1943, 21 e 26 luglio 1943, con i quali viene dichiarata zona delle operazioni parte del territorio dello Stato;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 1° ottobre 1943, n. 6, e 25 dicembre 1943, n. 15;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, relativo alla disciplina della militarizzazione;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 17 maggio 1943, 3, 4, 16 e 30 giugno 1943 e 14 luglio 1943, che disciplinano la militarizzazione del personale ferroviario e postelegrafonico nei territori delle isole della Sicilia e della Sardegna e delle imprese private in zona delle operazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere effetto le dichiarazioni di zona delle operazioni decretate con bandi del Comandante Supremo delle Forze armate.

Le parti del territorio dello Stato, diverse da quelle indicate nel comma precedente, sono considerate zona delle operazioni a datare dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 e fino al 15 settembre 1945.

In dipendenza della dichiarazione di cui al comma precedente il pagamento delle indennità spettanti in zona delle operazioni non è dovuto a coloro che non abbiano prestato servizio presso enti mobilitati o che non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere applicazione le norme del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507, relative al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, ad eccezione delle norme degli articoli 12, 40, 41 e 42.

Art. 3.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di aver effetto tutte le militarizzazioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato e delle imprese private.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 530.

Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e successive modificazioni;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'addizionale sul prezzo dei tessili istituita a favore dello Stato con l'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1945, è dovuta nella misura del sei per cento sul prezzo effettivo di vendita, anche quando non siasi fatto luogo a tipizzazione od assimilazione, per tutti i prodotti indicati nell'articolo medesimo a qualunque uso destinati, ad

2017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esclusione dei filati da industria da impiegarsi in ulteriori trasformazioni o lavorazioni.

L'addizionale è dovuta dal produttore all'atto del trasferimento della merce ai commercianti all'ingrosso od al minuto o direttamente al consumatore.

E' dovuta dal commerciante all'ingrosso o da chiunque immetta al consumo i prodotti suindicati, quando non sia dimostrato che il produttore abbia già corrisposta l'addizionale.

Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di altra merce od a titolo gratuito, l'addizionale sarà liquidata sulla base del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie o di specie similari.

Art. 2.

Nessun rimborso compete per le somme già pagate a titolo di addizionale in dipendenza del decreto interministeriale 28 settembre 1944, n. 709, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 3.

L'addizionale sarà riscossa con le modalità di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1943, n. 2/1686, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1943.

Art. 4.

Chiunque trasgredisca alle disposizioni dell'art. 1, è punito con la multa prevista dall'art. 55 del testo unico 11 settembre 1931, n. 1175, nella misura da una a dieci volte l'addizionale stessa e non inferiore a L. 500.

La vendita o la cessione eseguita in frode in locali privati danno luogo all'applicazione della stessa multa non solo sulla merce defraudata, ma su tutta quella esistente nel locale della vendita abusiva, ovvero su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

Per merce defraudata s'intende quella già venduta o ceduta, quando la qualità o la quantità di essa risultino da prova certa.

Art. 5.

L'inosservanza degli obblighi di cui al decreto Ministeriale indicato nell'art. 3 è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1945, n. 531.

Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore 2 del 2 aprile 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalle ore ventiquattro del giorno 15 settembre 1945 è ripristinata l'ora normale.

La conseguente ora di risulta sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ore ventiquattro *bis*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 532.

Istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Viste le leggi 28 settembre 1940, n. 1339; 26 ottobre 1940, n. 1543; 20 novembre 1941, n. 1432; nonchè il R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, sul risarcimento dei danni di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 151, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

2018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' transitoriamente istituita presso il Ministero del tesoro la Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra.

Sono assegnati ad essa tutti i servizi relativi all'applicazione delle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 26 ottobre 1940, n. 1543, e 20 novembre 1941, n. 1432, nonchè del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, riguardanti il risarcimento dei danni di guerra.

Il Ministero del tesoro provvederà alle relative esigenze con personale proprio, con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali, nella posizione di comando, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e con personale non di ruolo da assumere a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Art. 2.

Il numero dei posti di cui alle tabelle *B* e *D* annesse al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, rispettivamente riguardanti il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro e quello per la carriera d'ordine della stessa Amministrazione centrale è aumentato come segue:

Direttore generale (grado 4° del gruppo *A*) 1 posto;
Ispettore generale (grado 5° del gruppo *A*) 1 posto;
Archivisti capi (grado 9° del gruppo *C*) 1 posto;
Primi archivisti (grado 10° del gruppo *C*) 1 posto.

La Direzione generale di cui all'art. 1 sarà soppressa dalla data che verrà stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per il tesoro.

Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui al 1° comma del presente articolo. Il titolare del posto di grado 4° soppresso sarà eliminato ai sensi delle vigenti disposizioni, mentre gli impiegati dei rimanenti gradi che, per effetto della suindicata soppressione di posti, risultino in eccedenza ai posti dei rispettivi organici saranno considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.

Art. 3.

Il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con R. decreto 23 marzo 1943, n. 185, si estende anche, in quanto applicabile, all'Amministrazione del tesoro fino a che non sarà emanato apposito regolamento per il personale ed i servizi dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Il funzionario di cui all'art. 10, comma 5°, del Regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, conserva *ad personam* il grado di ispettore generale in soprannumero lasciando scoperto nella tabella *B* del decreto legislativo Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, un posto di capo divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1945.

Determinazione della misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 55;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;

Riconosciuta la necessità di determinare la misura della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti delle Commissioni elettorali, di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, e delle Sottocommissioni elettorali di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Decreta:

Art. 1.

Ai componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali è concessa, a carico dello Stato, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, con i mezzi di trasporto più economici, una medaglia di presenza nella misura rispettivamente di lire cento o di lire cinquanta, a seconda che si tratti di estranei o dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore in ciascuna provincia del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, contenente le norme di esecuzione per la formazione delle liste elettorali.

Roma, addì 9 giugno 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1483)

2019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 8757 del 6 maggio 1921, col quale venne riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 45 a favore della signora Martani Umiltà in Betti;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta signora Martani Umiltà in Betti si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 8757 del 6 maggio 1921, è riconosciuto a favore della signora Martani Umiltà fu Giulio in Betti, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 45.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 luglio 1944, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza) ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Antonio Massanelli;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore e veduta la proposta formulata in proposito dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione dell'ing. Antonio Massanelli, il signor Francesco Caggiano fu Biase è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) possedute nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1941 che disponeva lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) e la nomina dell'amministratore straordinario del detto ente nella persona del dott. Vincenzo Fagiuoli;

Considerata la opportunità di preporre alla Società Nazionale d'Etiopia il dott. Giuliano Cora attuale presidente della Società anonima per il commercio nell'A.I. con la quale la S.N.E. ha rapporti di comune interesse;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Fagiuoli cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.).

Il dott. Giuliano Cora è nominato amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1445)

2020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina del presidente, del vice presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 maggio 1928 che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti gli articoli 15 e 21 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo, in data 20 luglio 1937;

Visto che nella riunione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto suddetto, tenutasi il 15 marzo 1945, venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nelle persone dei signori conte avv. Vittorio Fossombroni, gr. uff. rag. Piero Valiani, comm. avv. Mario Gobbo, dott. Nello Niccoli, on. avv. Arnaldo Dello Sbarba, dott. Enea Fabrizi, comm. Gino Salocchi e gr. uff. avv. Angelo Badiani;

Visto che nella medesima adunanza vennero anche nominati, quali sindaci effettivi, i signori comm. rag. Vincenzo Razzanti e comm. dott. Edoardo Benedettini, e quale sindaco supplente, il sig. dott. Battista Giannarelli;

Ritenuto che, ai sensi dello statuto su citato, occorre nominare, in seno al Consiglio di amministrazione come sopra costituito, il presidente ed il vice presidente dell'Istituto e completare il Collegio sindacale con un sindaco effettivo ed uno supplente di nomina governativa;

Decreta:

1. I signori conte avv. Vittorio Fossombroni e comm. avv. Mario Gobbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana con sede in Firenze, per il biennio 1945-1946;

2. Il comm. dott. Mario Romaneli è nominato sindaco effettivo dell'Istituto predetto, con le funzioni di presidente del Collegio sindacale, e il dott. Mario Ruta è nominato sindaco supplente dell'Istituto stesso. Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(1365)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dal Banco di Sicilia - Palermo, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

L'avv. Emanuele Avellone fu Alfredo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleone (Palermo);

il cav. Pacifico Orlandi fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata);

il sig. Aurelio Bartelucci è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Staffolo (Ancona);

il sig. Aurelio Bernabucci fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serra S. Quirico (Fabriano);

il sig. Carlo Serrao è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filadelfia (Catanzaro);

il sig. Antonio Maiuenti fu Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montano Antilia (Salerno);

il sig. Donato Paiumbo fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

il sig. Pasquale Morra fu Teodoro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Puglia (Foggia);

il sig. Giuseppe Nubila fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza);

il sig. Ottavio Bloisi di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbone (Potenza);

il sig. Pasquale De Fazio fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sersale (Catanzaro);

432

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il sig. Francesco Di Girolamo fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti);

il sig. Francesco Pardi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo);

il sig. Federico Colantonio fu Giuseppe Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montorio nei Frentani (Campobasso);

il sig. Andrea Giovanni Carta fu Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ballao (Cagliari);

il sig. Gabriele Sette di Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villagrande (Nuoro);

il sig. Salvatore Soddu fu Stefano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teti (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
Persico

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, via Lauro, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Rivolta Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Impex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base gli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Impex », importazione esportazione materie prime, con sede in Milano, via Darini, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Impex », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Di Marcantonio Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Glessmer A. & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Glessmer A. & C. », con sede in Milano, via Lauro n. 16 (prodotti chimici farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Glessmer A. & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Rizza Alfonso.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1383)

2022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1169;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, via Solferino, 7, esercente rappresentanze, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ruggeri Ugo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 28 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942 n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio 27 settembre 1943, con cui venne sciolta l'amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta) e il rag. Bartoccelli Adolfo di Girolamo e il sig. Trupia Arcangelo fu Salvatore vennero nominati rispettivamente commissario e vice commissario;

Considerata l'opportunità di ricostituire l'ordinaria amministrazione dell'azienda suindicata;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Sicilia;

Decreta:

Il sig. Agnesi Giovanni fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GUELLO

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Diritto di monopolio sui tubetti per uso farmaceutico o dolciumi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1936, che stabilisce il diritto di monopolio sui tubetti occorrenti alle industrie per la preparazione di sigarette medicamentose o pel rivestimento di appositi dolciumi;

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1943 e 29 febbraio 1945, che variano i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Ritenuta l'opportunità di adeguare alle mutate condizioni del mercato anche il diritto di monopolio stabilito dal succitato decreto Ministeriale 3 giugno 1936;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1945, il diritto di monopolio dovuto dal fabbricante per ogni tubetto che viene ceduto alle industrie indicate nel succitato decreto Ministeriale 3 giugno 1936, è stabilito in:

L. 0,15, per tubetti senza bocchino;

L. 0,25 per tubetti con bocchino qualunque siano le caratteristiche di esso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1495)

2023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni » (importazioni esportazioni generi alimentari), Milano, Piazzale Vittoria, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Belotti Bernardino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Alino », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Alino » articoli per fumatori, con sede in Milano, via Rembrandi n. 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Alino » articoli per fumatori, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Belloni Attilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1387)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, corso Ravizza, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Colombo Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1386)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Gambardella successori », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Gambardella successori » (apparecchi termotecnici), con sede in Milano, via Manzoni 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Gambardella successori » (apparecchi termotecnici), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Concari Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1388)

2024

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale della gente dell'aria, della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria e della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che approva lo statuto della Cassa nazionale della gente dell'aria;

Visto il contratto collettivo 14 settembre 1939, contenente lo statuto della Cassa mutua malattie operai gente dell'aria (Bollettino uff. Ministero corporazioni, fascicolo 233, del 26 luglio 1940, allegato 2144);

Visto il contratto collettivo 1° marzo 1936, per la costituzione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari (Bollettino ufficiale Ministero corporazioni, fascicolo 139, del 31 agosto 1936, allegato n. 879);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni ed organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario l'amministrazione delle tre Casse sopra indicate;

Decreta:

Il dott. Carlo Rufigliano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione:

a) della Cassa nazionale della gente dell'aria;

b) della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria;

c) della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari;

con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione di ciascuna.

Le gestioni delle Casse saranno conservate autonome.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1427)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Revoca del sequestro della Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 16 luglio 1942, n. 166, con il quale la Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che nell'attuale situazione, si ravvisa opportuno che la Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. » sia liberata dai vincoli conseguenti al detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 15 giugno 1942, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. », con sede in Milano.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del liquidatore, del presidente e di due componenti del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 22 dicembre 1942, con la quale la Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento) venne sciolta e posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore è deceduto, e che occorre procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Considerata l'opportunità di procedere, sempre ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge numero 375, anche alla sostituzione dei componenti il Collegio sindacale;

Decreta:

Il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento).

Il sig. Giuseppe D'Alessandro fu Francesco e i signori Salvatore La Rocca fu Lorenzo e Salvatore Miuta di Giovanni sono nominati, il primo presidente, e gli altri due componenti del Collegio sindacale della Cassa predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1459)

2025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Conferma del commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio finanziario provinciale di Firenze della Commissione Alleata, in data 27 dicembre 1944, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) e l'avv. Enrico Greco venne nominato commissario straordinario della Banca stessa;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio finanziario provinciale di Firenze della Commissione Alleata, in data 9 giugno 1944, con il quale in sostituzione dell'avv. Enrico Greco, l'avv. Walter Cardoso di Dante venne nominato commissario straordinario della azienda suddetta;

Decreta:

Si conferma la nomina dell'avv. Walter Cardoso a commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) con i poteri e le attribuzioni di cui al titolo 7°, capo 2° della legge bancaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1469)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Concessione di un quantitativo premio di zucchero ai produttori di bietole zuccherine conferenti agli stabilimenti d'estrazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti gli articoli 3, comma 2°, e 13, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1945, relativo al prezzo delle bietole zuccherine e dello zucchero;

Considerata l'opportunità di concedere ai coltivatori di bietole zuccherine quantitativi di zucchero quale premio in rapporto ai quantitativi di prodotto consegnato agli zuccherifici nella campagna 1945;

Decreta:

Art. 1.

Ai produttori di bietole zuccherine (conduttori, coloni e compartecipanti) che conferiscono agli stabilimenti di estrazione l'intera produzione ottenuta nella campagna 1945 è concesso, oltre la razione prevista per i normali consumatori, un quantitativo di gr. 900 di zucchero per ogni dieci quintali di bietole zuccherine conferite e fino ad un massimo di kg. 5 per ciascun produttore e ciascuna persona di famiglia con lui convivente a carico.

Per potersi avvalere della concessione i produttori devono presentare agli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticoltori, competenti per territorio, lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di iscrizione annonaria e debbono dichiarare la superficie coltivata, il luogo di coltivazione e la produzione consegnata.

Art. 2.

Gli zuccherifici hanno l'obbligo di inviare agli Uffici bieticoli competenti l'elenco dei produttori che hanno conferito bietole, con la indicazione del quantitativo complessivo da ciascuno di essi conferito.

Art. 3.

Sulla base dei dati contenuti nello stato di famiglia presentato dal produttore e dell'elenco di cui al precedente art. 2, gli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticoltori, stabiliscono il quantitativo di zucchero che, ai sensi del precedente art. 1, viene concesso al produttore stesso ed a ciascuna delle persone di famiglia con lui conviventi a carico.

Gli Uffici bieticoli debbono compilare un elenco nominativo dei produttori ammessi al godimento della concessione, nel quale deve risultare, per ciascuno di essi, il Comune di residenza, il luogo di coltivazione, la superficie coltivata, la quantità di bietole consegnate allo zuccherificio, il quantitativo di zucchero complessivamente concesso e il numero delle persone di famiglia che hanno diritto di beneficiarne.

L'elenco di cui al precedente comma, deve essere trasmesso, in duplice esemplare, dagli Uffici bieticoli alla Sezione provinciale dell'alimentazione territorialmente competente, che ne restituirà un esemplare con il visto di convalida.

Gli Uffici bieticoli rispondono dell'esattezza dei dati forniti alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali hanno facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari.

Art. 4.

Lo zuccherificio, in base all'elenco munito del visto di convalida, ad esso rimesso dall'Ufficio bieticolo, provvede alla concessione all'avente diritto del quantitativo di zucchero attribuito, rilasciando apposita bolletta di accompagnamento, da valere quale documento giustificativo per il trasporto, nella quale deve essere specificato il giorno di consegna del prodotto, il luogo di destinazione ed il termine di validità della bolletta.

Art. 5.

Lo zucchero concesso ai produttori di bietole ai sensi del presente decreto, viene pagato dai medesimi al prezzo fissato dallo Stato, comprensivo della tassa di fabbricazione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

2026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

(1382)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 471, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1945, n. 103, all'art. 3, seconda linea, ove è detto: «... il servizio delle *associazioni* private...», ecc., si deve leggere: «... il servizio delle *assicurazioni* private...», ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 24 del 1° settembre 1945 riguardante i prezzi di cessione per pneumatici per autocarri.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, previe intese intervenute con la Commissione Alleata, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 24 del 1° settembre 1945, ha comunicato i seguenti prezzi di vendita al consumatore (comprensivi del compenso per le ditte distributrici) per i pneumatici di provenienza alleata.

Misure	Coperture: Nuove	Coperture: Usate	Coperture: Riparate	Camere d'aria: Nuove	Camere d'aria: Usate o riparate
	Lire			Lire	
12 × 15	9.600	8.700	8.400	1.600	1.400
16 × 15	10.800	10.400	10.160	1.700	1.500
16 × 20	11.300	10.700	10.460	1.800	1.600
30 × 5	11.300	10.600	10.100	2.000	2.000
32 × 6	12.400	11.300	10.800	2.400	2.200
34 × 7	17.100	15.900	15.300	2.800	2.600
36 × 8	19.400	18.200	17.600	2.900	2.700
38 × 8	18.900	17.800	17.400	3.000	2.800
38 × 9	22.600	21.700	21.100	3.200	3.000
42 × 9	26.300	24.500	24.000	3.300	3.100
50 × 9	34.400	32.100	29.800	3.500	3.300
165 × 400	9.700	9.400	9.000	2.000	1.800
170 × 20	14.300	14.100	13.600	3.000	2.800
190 × 20	15.300	14.800	14.200	3.000	2.800
200 × 20	16.600	15.300	14.800	3.200	3.000
210 × 20	17.100	15.900	15.300	3.200	3.000
230 × 20	19.400	18.200	17.600	3.300	3.100
270 × 20	27.500	25.100	24.000	3.500	3.300
300 × 19	4.600	4.500	4.200	1.000	800
300 × 21	4.700	4.600	4.300	1.100	800
300 × 25	4.800	4.700	4.600	1.000	800
325 × 19	4.800	4.700	4.600	1.000	800
350 × 18	4.800	4.700	4.600	1.000	800
350 × 19	4.900	4.800	4.700	1.000	800
400 × 15	5.700	5.500	5.300	1.200	1.000
400 × 17	5.900	5.600	5.400	1.200	1.000
425 × 17	6.300	6.100	5.100	1.300	1.100
450 × 16	6.100	5.900	5.700	1.300	1.100
450 × 20	6.400	6.200	6.000	1.300	1.100
450 × 21	6.600	6.300	6.100	1.300	1.100
475 × 18	6.500	6.400	6.200	1.300	1.100
500 × 15	6.400	6.200	6.000	1.300	1.100
500 × 18	6.700	6.400	6.200	1.300	1.100
500 × 19	6.800	6.700	6.400	1.300	1.100
500 × 26	7.600	7.200	7.000	1.300	1.100
525 × 16	6.600	6.200	6.100	1.400	1.200
525 × 17	6.800	6.400	6.300	1.400	1.200
525 × 18	6.900	6.700	6.600	1.400	1.200
525 × 19	7.000	6.900	6.800	1.400	1.200
525 × 20	7.100	6.800	6.700	1.400	1.200
550 × 15	6.400	6.200	6.100	1.500	1.300
550 × 16	6.700	6.400	6.200	1.500	1.300
550 × 17	7.100	6.900	6.700	1.500	1.300
600 × 16	8.100	7.800	7.600	1.600	1.400
600 × 18	8.300	8.100	7.800	1.600	1.400
600 × 20	8.500	8.300	8.100	1.600	1.400
650 × 16	8.500	8.300	8.100	1.700	1.500
650 × 17	8.600	8.400	8.300	1.700	1.500
650 × 18	8.700	8.500	8.400	1.700	1.500
650 × 20	9.000	8.700	8.600	1.700	1.500
700 × 16	9.400	9.000	8.700	1.700	1.500
700 × 17	9.900	9.600	9.300	1.700	1.500
700 × 18	10.600	10.100	9.700	1.700	1.500
700 × 20	10.700	10.400	9.900	1.700	1.500
700 × 20-32 × 6	12.400	11.300	10.800	1.700	1.500
700 × 21	12.400	11.300	10.800	1.700	1.500
715 × 115	6.900	6.800	6.700	1.600	1.400
720 × 120	7.000	7.000	6.800	1.700	1.500
725 × 20	13.000	11.900	11.600	1.800	1.600
730 × 130	7.100	7.000	6.900	1.700	1.500
730 × 140	7.200	7.100	7.000	1.800	1.600
740 × 140	7.400	7.200	7.100	1.800	1.600
750 × 18	14.300	13.300	12.700	1.800	1.600
750 × 20	14.800	13.600	13.000	1.800	1.600
825 × 20	18.800	18.200	17.600	1.900	1.700
900 × 13	17.100	16.500	15.860	1.900	1.700
900 × 16	18.200	17.600	17.100	1.900	1.700
900 × 20	19.400	18.200	17.600	2.000	1.800
975 × 20	20.500	19.100	18.200	2.200	2.000
975 × 24	21.600	19.400	18.700	2.200	2.000
1000 × 20	21.600	19.400	18.800	2.400	2.200
1050 × 16	22.100	20.500	18.800	2.500	2.300
1050 × 20	22.800	21.500	20.000	2.500	2.300
1100 × 20	24.800	24.900	22.800	2.800	2.600
1125 × 20	26.300	24.000	22.800	3.000	2.800
1200 × 20	32.100	29.800	28.600	3.200	3.000
1200 × 24	33.200	32.100	29.800	3.400	3.200
1275 × 20	36.700	32.100	29.800	3.200	3.000
1350 × 16	39.000	34.400	32.100	3.300	3.100
1350 × 20	40.200	35.500	33.200	3.500	3.300

2) In aggiunta ai prezzi di vendita sopra indicati, le ditte incaricate della distribuzione sono autorizzate a riscuotere un sopraprezzo del 5 % per la costituzione di un fondo di conguaglio per le spese di trasporto dei pneumatici, del quale fondo dovranno rendere conto alle Amministrazioni interessate.

3) E' autorizzata altresì, a titolo di rimborso spese, la riscossione di un diritto da parte degli Enti che provvedono alla emissione dei buoni di assegnazione dei pneumatici in una misura che non potrà eccedere l'1 % del prezzo al consumatore riportato nel punto 1).

(1481)

2027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONI

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Franchina di Vincenzo, nato a Castel l'Umberto (Messina) il 17 dicembre 1909, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Roma nel 1932.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(1487)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2511, in data 7 settembre 1945, il geom. Mencarini Mario è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca.

(1436)

MINISTERO DELL' INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1. — Con provvedimento in data 10 agosto 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti comuni della provincia di Alessandria:

Strevi, Pareto, Paredi Ligure, Fabbrica Curone, San Sebastiano Curone, Cabella, Pozzolo Groppo, Ottiglia, Monglardino Ligure, Masio e Garbagna.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 4 agosto 1945.

2. — Con provvedimento in data 10 agosto 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti comuni della provincia di Asti:

Agliano, Calamandrana, Roccheta Palafea e San Giorgio Scarampi.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 27 luglio 1945.

3. — Con provvedimento del 30 agosto 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti comuni della provincia di Cuneo:

Aisone, Argentera, Borgo, Boves, Briga Marittima, Cartignano, Caselletto Tanaro, Castino, Crissolo, Paesana, Pamparato, Rossana, Sambuco Pietraporzio, Sanfronte, Santo Stefano Belbo, Sommariva Perno, Tenda e Venasca.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 25 luglio 1945.

(1496)

E' stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti comuni della provincia di Padova:

Lozzo Atestino, Masi, Monselice, Ponte San Nicolò, Sant'Angelo di Piove, Selvazzano, Vescovana, Grantorto, Piove di Sacco e Padova.

(1497)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 agosto 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 463, (Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, 1° aprile 1950, nelle Provincie del Nord Italia), già reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 settembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1505)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 25 agosto 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 466, (Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi), già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 settembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1504)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2028